


GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 ottobre 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 329. Sentenza 24 - 27 settembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Oggetto del giudizio - Normativa anteriore in materia matrimoniale (emessa in applicazione del Concordato del 1929) - Compatibilità con il sopravvenuto Accordo di modifica del 1984 - Permanente sua vigenza.

- Legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 18.
- Accordo del 18 febbraio 1984 (reso esecutivo con la legge 25 maggio 1985, n. 121).

Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio - Provvedimenti provvisori a favore di uno dei coniugi - Statuizione in sede di esecuzione - Carente indicazione, nell'ordinanza di rimessione, di elementi in ordine al giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 25 marzo 1985, n. 121 (art. 8, numero 2, comma 2, dell'Accordo 18 febbraio 1984).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Matrimonio concordatario - Nullità dichiarata dal tribunale ecclesiastico - Disciplina delle conseguenze patrimoniali - Ritenuta copertura costituzionale - Esclusione - Sottoponibilità al giudizio di costituzionalità - Rigetto della eccezione contraria, sollevata dalla parte privata.

Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica di nullità - Esecuzione - Disciplina delle conseguenze patrimoniali - Rinvio al regime previsto per il matrimonio (civile) putativo, anziché a quello, più favorevole, previsto in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (dalla legge n. 898 del 1970, all'art. 5) - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di laicità dello Stato - Differenza strutturale delle due fattispecie confrontate - Discrezionalità legislativa in materia - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 18; cod. civ., artt. 129 e 129-bis.
- Costituzione, art. 3

Pag. 15

N. 330. Ordinanza 24 - 27 settembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Agevolazioni fiscali - Cumulo di agevolazioni per l'acquisto della prima casa - Diritto al rimborso dell'imposta - Esclusione - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento, in danno dei contribuenti che abbiano effettuato versamenti indebiti - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 10.
- Costituzione, art. 3

» 25

N. 331. Ordinanza 24 - 27 settembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità - Criteri di determinazione - Applicabilità anche alla misura dei risarcimenti dovuti per occupazioni illegittime - Assunta violazione del principio di eguaglianza - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità.

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65, sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-*bis* del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359).
- Costituzione, art. 3, primo comma, e 42. secondo e terzo comma

Pag. 27

N. 332. Ordinanza 24 - 27 settembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi - Perquisizioni finalizzate al loro rinvenimento - Indeterminatezza dei presupposti legittimanti gli interventi della polizia giudiziaria - Lamentata violazione dell'obbligo di tassativa determinazione, per legge, dei casi di perquisizione domiciliare - Omessa motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41.
- Costituzione, art. 14

Processo penale - Acquisizione di prove - Utilizzabilità in caso di atti posti in essere in violazione di divieti (nella specie, anche in caso di nullità della perquisizione) - Assunto contrasto con il diritto di difesa - Opzioni in materia riservate esclusivamente al legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 191.
- Costituzione, art. 24.

Armi - Perquisizioni finalizzate al loro rinvenimento - Indeterminatezza del potere consentito agli organi di polizia giudiziaria - Asserito eccesso di delega - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 225.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 2, numero 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81)

» 28

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 686. Ordinanza del tribunale di Grosseto del 14 febbraio 2001.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 2000, n. 35, di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 - Utilizzabilità delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini preliminari, da imputati in procedimento connesso - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati in base al mero elemento temporale - Lesione del diritto di difesa.

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 2, come modificato da legge 25 febbraio 2000 n. 35.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 2000, n. 35, di conversione del decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2 - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso - Limitazione della valutazione alle dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 2, come modificato da legge 25 febbraio 2000 n. 35.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Utilizzabilità, in mancanza di accordo delle parti - Contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Cod. proc. pen., art. 513.
- Costituzione, art. 111

Pag. 33

N. 687. Ordinanza del tribunale di Milano del 13 febbraio 2001.

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Esclusione nei procedimenti concernenti contravvenzioni - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 8.
- Costituzione, art. 24

» 37

N. 688. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 luglio 2001, della commissione tributaria regionale di Venezia) del 16 giugno 1997.

Contenzioso tributario - Giudizio di appello - Divieto di eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio (art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992) - Inapplicabilità, prevista dalle norme transitorie, ai giudizi già pendenti davanti alla commissione tributaria di secondo grado - Difetto di delega.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 79, comma 1.
- Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 30, lett. u), della legge 30 dicembre 1991, n. 413

» 38

N. 689. Ordinanza del giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Alba del 6 febbraio 2001.

Reati e pene - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose - Configurazione come reato - Violazione dei principi di eguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione e di eguale libertà delle confessioni religiose (per ritenuta assenza di tutela penale delle confessioni diverse dalla cattolica) - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 508/2000.

- Codice penale, art. 404.
- Costituzione, artt. 3 e 8 Pag. 43

N. 690. Ordinanza del tribunale di Napoli del 12 giugno 2001.

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione anche quale prova dei fatti se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità - Mancata previsione - Violazione del principio di non dispersione dei mezzi di prova - Lesione delle garanzie costituzionali del giusto processo - Incidenza sul diritto di azione e sulla funzione del giudice penale di accertamento della verità - Lesione dei diritti inviolabili - Contrasto con il principio del libero convincimento del giudice.

- Codice di procedura penale, art. 500, comma 2, come modificato dall'art. 16 della legge 1^o marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma » 44

N. 691. Ordinanza del tribunale di Trani del 24 aprile 2001.

Fallimento - Estensione al socio occulto illimitatamente responsabile - Mancata previsione di un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale - Disparità di trattamento rispetto all'imprenditore individuale ed all'imprenditore sociale palese - Lesione dell'interesse generale alla certezza delle situazioni giuridiche - Richiamo alle pronunce costituzionali riguardanti il socio receduto o che abbia perso la responsabilità illimitata.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, secondo comma.
- Costituzione, art. 3 » 47

N. 692. Ordinanza del giudice di pace di Vercelli del 31 maggio 2001.

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Notificazione dell'ordinanza ingiunzione prefettizia al contravventore - Termine - Mancata previsione - Conseguente possibilità di notifica entro il termine della prescrizione quinquennale decorrente dalla violazione - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, del giusto processo e di tutela giurisdizionale.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204.
- Costituzione, artt. 24, 97, 111 e 113; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1 » 50

N. 693. Ordinanza del tribunale di Firenze del 18 maggio 2001.

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni governative - Rimborso della tassa annuale per l'iscrizione di società nel registro delle imprese - Assoggettamento della relativa domanda a termine di decadenza triennale - Mancata diversificazione del diritto al rimborso sorgente dall'indebito, rispetto al diritto al rimborso sorgente dall'errore.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13, secondo comma.
- Costituzione, art. 3 Pag. 53

N. 694. Ordinanza del tribunale di La Spezia dell'8 giugno 2001.

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero previo avviso delle conclusioni delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai procedimenti con citazione diretta e a quelli introdotti con richiesta di udienza preliminare - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 453.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma » 54

N. 695. Ordinanza della Corte di appello di Genova del 6 giugno 2001.

Imposte e tasse - Tributi indebitamente versati (nella specie: addizionale al consumo di energia elettrica) - Azione di ripetizione - Onere probatorio della mancata traslazione su altri soggetti - Sussistenza per i tributi riscossi in violazione dell'ordinamento italiano ed esclusione per quelli riscossi in violazione dell'ordinamento comunitario - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 114/2000 e riferimenti alle precedenti ordinanze della stessa Corte costituzionale nn. 651/1988, 807/1988, 172/1989, e 197/1999 (recte: 197/1989).

- Decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, primo comma, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873.
- Costituzione, art. 3 » 56

N. 696. Ordinanza della Corte di appello di Genova del 6 giugno 2001.

Imposte e tasse - Tributi indebitamente versati (nella specie: addizionale al consumo di energia elettrica) - Azione di ripetizione - Onere probatorio della mancata traslazione su altri soggetti - Sussistenza per i tributi riscossi in violazione dell'ordinamento italiano ed esclusione per quelli riscossi in violazione dell'ordinamento comunitario - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 114/2000 e riferimenti alle precedenti ordinanze della stessa Corte costituzionale nn. 651/1988, 807/1988, 172/1989, e 197/1999 (recte: 197/1989).

- Decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, primo comma, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873.
- Costituzione, art. 3 » 61

N. 697. Ordinanza del tribunale di Milano del 20 giugno 2001.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona nei cui confronti si è proceduto per un reato reciprocamente commesso in danno dell'imputato in unità di tempo e luogo rispetto a quello a lui ascritto - Assunzione dell'ufficio di testimone (a seguito di mancato esercizio della facoltà di non rispondere) - Prevista impossibilità di obbligo a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si è proceduto nei suoi confronti - Lesione del diritto all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti e dell'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo - Violazione del principio del contraddittorio - Contrasto con il principio del razionale e motivato convincimento del giudice - Lesione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale, art. 210, comma 6, come sostituito dalla legge 1^o marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 111

Pag. 66

N. 698. Ordinanza del tribunale per i minorenni di L'Aquila del 30 maggio 2001.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidato preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, commi 1 e 2, artt. 22, 23 e 25, e successive modificazioni; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 37-*bis*, e 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3

» 73

N. 699. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Campania del 13 giugno 2001.

Impiego pubblico - Sospensione cautelare a seguito di condanna penale, anche non definitiva, per determinati delitti - Efficacia, salvo il caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, fino alla prescrizione del reato - Lamentata eccessiva durata - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto al lavoro e sul diritto di difesa - Lesione dei principî del carattere rieducativo della pena e della tutela del lavoratore, di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97

» 78

N. 700. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 agosto 2001) della commissione tributaria regionale di Bologna del 16 novembre 2000.

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Ritenute a titolo d'imposta sugli interessi maturati sui conti correnti bancari - Applicabilità anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG - Previsione retroattiva recata da norma di interpretazione autentica - Violazione dei principî di eguaglianza e di capacità contributiva.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, quarto comma, terzo periodo, come interpretato dall'art. 14, legge 18 febbraio 1999, n. 28.
- Costituzione, artt. 3 e 53

» 80

N. 701. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Bari del 15 febbraio 2001.

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni regionali - Tassa annuale relativa alle aziende faunistico-venatorie - Previsione tariffaria, per ogni cento lire di tassa, di una soprattassa di pari importo da versarsi contestualmente - Sostanziale raddoppio (da lire 6.065 a lire 12.130 per ettaro) dell'ammontare del tributo - Eccesso di delega, in relazione all'art. 3, legge n. 281/1970.

- D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, art. 1, nonché n. 16 della tariffa annessa al medesimo d.lgs.
- Costituzione, artt. 70 e 76, in relazione all'art. 3, comma 5, legge 16 maggio 1970, n. 281 (come sostituito dall'art. 4, legge 14 giugno 1990, n. 158, e dall'art. 4, d.l. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, legge 22 dicembre 1990, n. 403)

Pag. 83

N. 702. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 agosto 2001), del tribunale amministrativo regionale per il Piemonte del 17 gennaio 2001.

Edilizia e urbanistica - Regione Piemonte - Mutamento di destinazione d'uso d'immobile da direzionale a residenziale - Sottoposizione a concessione edilizia, anziché ad autorizzazione, anche nell'ipotesi di variazione eseguita senza opere edilizie - Contrasto con la legge statale n. 47/1985 (art. 25), che prevede la semplice autorizzazione - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 498/1993.

- Legge Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, art. 8.
- Costituzione, art. 117

» 87

N. 703. Ordinanza del tribunale di Taranto del 27 giugno 2001.

Obbligazioni pecuniarie - Interessi nei contratti di mutuo - Interessi usurari - Qualificazione come tali dei soli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento - Ritenuta abrogazione di una delle due fattispecie incriminate dall'art. 644 cod. pen., consistente nella ricezione di interessi lecitamente pattuiti ma successivamente divenuti usurari - Denunciata efficacia retroattiva di tale *abolitio criminis* sui rapporti civili - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento, sotto più profili, nel settore del credito - Violazione del diritto di azione e di difesa, nonché dell'affidamento del cittadino e della certezza dell'ordinamento giuridico.

- D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 (convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 24), art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma

» 89

N. 704. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 agosto 2001) del tribunale di Nocera Inferiore dell'11 gennaio 2001.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di imputato che abbia reso in precedenza dichiarazioni su fatti implicanti responsabilità di altri - Previsto diritto al silenzio - Mancata equiparazione alla posizione del testimone, con possibilità di procedere a contestazioni - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio del contraddittorio.

- Codice di procedura penale, artt. 64, 503 e 513 (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3 e 111

» 94

N. 705. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 agosto 2001) del giudice di pace di Roma del 6 febbraio 2001.

Circolazione stradale - Inversione del senso di marcia in ambito autostradale - Sanzioni amministrative accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per tre mesi - Applicabilità anche quando il veicolo sia di proprietà di terzi incolpevoli - Eccesso di delega - Lesione della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà del terzo non trasgressore - Contrasto con il canone di ragionevolezza della misura sanzionatoria - Violazione del principio di tassatività degli illeciti - Imputazione di responsabilità per una condotta non direttamente sanzionata dalla legge.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 176, commi 19 e 22, nel testo modificato dall'art. 20, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 (in relazione alla legge 25 giugno 1999, n. 205)

Pag. 96

N. 706. Ordinanza della Corte dei conti sez. giur. per la Regione Sicilia del 18 maggio 2001.

Pensioni - Dipendenti dell'Ente Poste - Servizio non di ruolo prestato in qualità di addetto al recapito telegrammi ed espressi dal 1° ottobre 1952 sino alla nomina a fattorino contrattista - Riscattabilità - Condizione - Prestazione del servizio negli uffici locali maggiori - Irragionevolezza e disparità di trattamento dei servizi in base alla tipologia di ufficio in cui sono stati prestati.

- Legge 9 gennaio 1973, n. 3, art. 11.
- Costituzione, art. 3

» 99

N. 707. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 agosto 2001) del tribunale di Milano del 21 dicembre 2000.

Diritti di autore - Tutela penale - Vendita di supporti (musicassette) illegalmente riprodotti in quanto privi del contrassegno della Società italiana autori ed editori (SIAE) - Carenza di una disciplina della modalità di apposizione del contrassegno SIAE - Questione riproposta a seguito di restituzione atti ordinata dalla Corte costituzionale.

- Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, comma 1, lett. c).
- Costituzione, art. 25, secondo comma

» 101

N. 708. Ordinanza del giudice di pace di Como del 1° marzo 2001.

Circolazione stradale - Guida senza patente (precedentemente ritirata) - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per tre mesi - Illogicità in raffronto al trattamento sanzionatorio meno affittivo previsto dall'art. 128 del codice della strada per chi guidi senza essersi sottoposto agli esami di idoneità o sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 216, comma 6 (come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
- Costituzione, art. 3.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Applicabilità solo se il veicolo sia di proprietà del trasgressore - Mancata previsione - Violazione della libertà del proprietario non trasgressore.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, comma 1.
- Costituzione, art. 13.

Circolazione stradale - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione ex art. 205 codice della strada - Possibilità di restituzione del veicolo solo dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso - Lesione del diritto di difesa - Illogicità.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 103

- n. 709. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 agosto 2001) della Commissione tributaria provinciale di Milano del 25 novembre 1999.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Disciplina - Non deducibilità dalla base imponibile degli interessi passivi, delle spese per dipendenti e collaboratori, e dei canoni di locazione finanziaria - Assimilazione dei professionisti e degli artisti alle imprese come soggetti passivi dell'imposta - Collegamento di quest'ultima con l'abolizione dei contributi al S.S.N. - Non deducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi - Determinazione mediante decreto ministeriale dell'acconto dovuto in fase di prima applicazione - Violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Contrasto con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (come modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422), artt. 1, comma 2; 3, comma 1, lett. c); 5, commi 1 e 2, ultima parte; 11, comma 1, lett. c); 36, comma 3, e 45, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 23 e 53

Pag. 106

- n. 710. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Liguria dell'8 marzo 2001.

Impiego pubblico - Diritto degli impiegati civili dello Stato al trattamento economico nella misura stabilita dalla legge - Retribuibilità delle mansioni superiori esercitate - Esclusione, secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente, ma costituente «diritto vivente» - Violazione del principio dell'equa retribuzione considerato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale di immediata efficacia precettiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990, 236/1992 e 101/1995.

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33.
- Costituzione, art. 36

» 108

- n. 711. Ordinanza del tribunale di Genova del 31 maggio 2001.

Circolazione stradale - Trasporti eccezionali senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione del veicolo - Applicazione automatica - Ingiustificata equiparazione sanzionatoria della condotta in esame all'esecuzione di trasporti eccezionali non autorizzati - Irragionevolezza - Questione riproposta in esito alla restituzione atti disposta dall'ord. n. 308/2000 della Corte costituzionale.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 10, comma 24, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 28, comma 1, lett. l), legge 7 dicembre 1999, n. 472.
- Costituzione, art. 3

» 111

- n. 712. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Liguria dell'8 marzo 2001.

Impiego pubblico - Diritto degli impiegati civili dello Stato al trattamento economico nella misura stabilita dalla legge - Retribuibilità delle mansioni superiori esercitate - Esclusione, secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente, ma costituente «diritto vivente» - Violazione del principio dell'equa retribuzione considerato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale di immediata efficacia precettiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990, 236/1992 e 101/1995.

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33.
- Costituzione, art. 36

» 112

N. 713. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Liguria dell'8 marzo 2001.

Impiego pubblico - Diritto degli impiegati civili dello Stato al trattamento economico nella misura stabilita dalla legge - Retribuibilità delle mansioni superiori esercitate - Esclusione, secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente, ma costituente «diritto vivente» - Violazione del principio dell'equa retribuzione considerato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale di immediata efficacia precettiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990, 236/1992 e 101/1995.

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33.

- Costituzione, art. 36 Pag. 114

N. 714. Ordinanza del tribunale per i minorenni di Catania del 22 giugno 2001.

Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Elenco degli avvocati - Scelta del difensore, da parte dell'imputato, limitata agli avvocati inseriti nell'elenco - Lesione del diritto di difesa - Incongruenza rispetto a quanto previsto dalle leggi n. 27/1997 (che ha soppresso l'albo dei procuratori legali) e n. 60/2001 (in materia di difesa d'ufficio).

- Legge 29 marzo 2001, n. 134, art. 17-bis (*recte*: legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 17-bis aggiunto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134).

- Costituzione, artt. 3 e 24, terzo comma » 115

N. 715. Ordinanza del tribunale di Savona del 28 maggio 2001.

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dall'art. 138-bis della legge notarile per la richiesta di iscrizioni nel registro delle imprese di deliberazioni di società di capitali, verbalizzate dallo stesso notaio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché sul dovere per il cittadino, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.

- Costituzione, artt. 3, 54 e 97 » 117

N. 716. Ordinanza del Presidente del tribunale di Roma del 13 giugno 2001.

Imposta di registro - Divieto di rilascio di documenti non registrati - Sentenza civile di condanna al pagamento di somme di denaro - Rilascio della copia esecutiva - Possibilità solo dopo l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro - Disparità di trattamento fra cittadini a seconda che abbiano o meno mezzi sufficienti per pagare immediatamente l'imposta ed ottenere la registrazione - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale (condizionata al pagamento di un tributo) - Violazione del principio di ragionevolezza.

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 15 e 66.

- Costituzione, artt. 3 e 24 » 118

Da n. 717 a n. 725. Ordinanze (pervenute alla Corte costituzionale il 20 agosto 2001) del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 luglio 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76

- N. 726. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 agosto 2001) del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 6 dicembre 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76

N. 727. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 agosto 2001) del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 20 dicembre 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76

Pag. 144

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 329

Sentenza 24 - 27 settembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Oggetto del giudizio - Normativa anteriore in materia matrimoniale (emessa in applicazione del Concordato del 1929) - Compatibilità con il sopravvenuto Accordo di modifica del 1984 - Permanente sua vigenza.

- Legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 18.
- Accordo del 18 febbraio 1984 (reso esecutivo con la legge 25 maggio 1985, n. 121).

Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio - Provvedimenti provvisori a favore di uno dei coniugi - Statuizione in sede di esecuzione - Carente indicazione, nell'ordinanza di rimessione, di elementi in ordine al giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 25 marzo 1985, n. 121 (art. 8, numero 2, comma 2, dell'Accordo 18 febbraio 1984).
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Matrimonio concordatario - Nullità dichiarata dal tribunale ecclesiastico - Disciplina delle conseguenze patrimoniali - Ritenuta copertura costituzionale - Esclusione - Sottoponibilità al giudizio di costituzionalità - Rigetto della eccezione contraria, sollevata dalla parte privata.

Matrimonio concordatario - sentenza ecclesiastica di nullità - Esecuzione - Disciplina delle conseguenze patrimoniali - Rinvio al regime previsto per il matrimonio (civile) putativo, anziché a quello, più favorevole, previsto in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (dalla legge n. 898 del 1970, all'art. 5) - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di laicità dello Stato - Differenza strutturale delle due fattispecie confrontate - Discrezionalità legislativa in materia - Non fondatezza delle questioni.

- Legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 18; cod. civ., artt. 129 e 129-*bis*.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nelle parti relative al matrimonio), dell'art. 8, n. 2, comma 2, della legge 25 marzo 1985 n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio

1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), *recte* dell'Accordo ratificato da tale legge, e degli artt. 129 e 129-bis del c.c., promossi con ordinanze emesse il 25 febbraio 2000 dal tribunale di Vicenza, il 24 febbraio 2000 dalla Corte d'appello di Roma e il 5 maggio 2000 dal tribunale di Roma, rispettivamente iscritte ai nn. 359 e 425 del registro ordinanze 2000 ed al n. 82 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 27 e 30, 1^a serie speciale, dell'anno 2000 e n. 6, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Paola Landi, di Luigi Calzavara e di Fabio Belli, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 e nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato Carlo Tricceri per Luigi Calzavara e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con l'ordinanza iscritta al n. 359 del 2000, il tribunale di Vicenza, provvedendo direttamente a seguito di rimessione in decisione della causa, ha proposto — in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed al «principio supremo della laicità dello Stato» — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nelle parti relative al matrimonio), «laddove prevede (secondo il diritto vivente) l'applicazione della disciplina di cui all'art. 129 del c.c. ai casi nei quali venga resa esecutiva la sentenza che dichiara la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico, anche allorquando sia decorso il termine per la proposizione della azione di nullità innanzi al giudice italiano o comunque si siano consolidate situazioni di comunione di vita» anziché della disciplina di cui all'art. 5, commi 6 e seguenti, della legge 1^o dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).

L'ordinanza è stata pronunciata in un giudizio nel quale — dopo che un matrimonio celebrato con il rito concordatario era stato dichiarato nullo dalla giurisdizione ecclesiastica per «difetto di consenso da parte dell'uomo, per incapacità del medesimo ad esprimere un consenso libero e responsabile», e la relativa sentenza era stata resa esecutiva in Italia, con applicazione in via provvisoria a carico del marito (nel presupposto dell'applicabilità dell'art. 129 c.c.) della corresponsione di una somma mensile «fino alla definizione dell'instaurando giudizio di merito» — la moglie aveva chiesto la condanna del marito al pagamento di un assegno mensile per un periodo non inferiore a tre anni «ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 c.c.» ed il marito convenuto aveva eccepito, fra l'altro, la mala fede dell'attrice, che era stata consapevole della sua «inidoneità a contrarre il matrimonio».

Il tribunale — dopo avere dato atto che, in sede di precisazione delle conclusioni, la parte attrice aveva modificato la domanda, chiedendo l'imposizione al marito di un contributo mensile di mantenimento volto ad assicurarle la permanenza del tenore di vita pregresso, senza alcuna limitazione temporale e che la causa era passata in decisione — osserva preliminarmente che le precisate conclusioni dovrebbero comportare il rigetto della domanda, in quanto volte ad ottenere il riconoscimento di un assegno oltre il triennio previsto dall'art. 129 c.c., oppure il suo accoglimento nel limite di tale triennio. Peraltro, esse — ad avviso del rimettente — non potrebbero essere interpretate in questo senso riduttivo, sia per l'espressa esclusione della limitazione temporale, sia per il fatto che l'attrice ha chiesto commisurarsi il contributo al tenore di vita pregresso.

L'art. 129 c.c., tuttavia, laddove prevede il pagamento di somme periodiche in proporzione alle sostanze del coniuge tenuto, quando l'altro coniuge «non abbia adeguati mezzi propri» attribuirebbe a tale contribuzione non la funzione di consentire al coniuge debole di proseguire nel tenore di vita precedente, non prendendo in considerazione «la situazione economica pregressa relativa al periodo di convivenza» ma soltanto — con riferimento al coniuge di buona fede ma meno fornito di redditi — quella di assicurare la possibilità di poter far fronte al mutamento che la sua vita subisce per effetto della dichiarazione di nullità del matrimonio, rispetto alle aspettative pregresse. La temporaneità della misura, d'altro canto, si spiegherebbe sia per l'assenza di individuazione di una responsabilità, sia per la contingenza della situazione creatasi, sia per la mancanza di un pregresso consistente rapporto di coabitazione. Il distacco dalla logica dell'assicurazione del tenore di vita goduto in costanza di matri-

monio sarebbe, d'altronde, evidenziato anche dal fatto che nella maggior parte dei casi l'azione di nullità non è più esercitabile quando vi è stata coabitazione per più di un anno e, dunque, la comparazione con il tenore di vita mantenuto antecedentemente sarebbe ristretta ad un periodo estremamente limitato e poco significativo.

Dopo avere offerto tale ricostruzione del significato dell'art. 129 c.c., il tribunale rileva che l'art. 18 della legge n. 847 del 1929 — laddove, per il caso del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico dichiarato nullo dalla giurisdizione canonica con sentenza resa esecutiva nello Stato, prevedeva l'applicabilità dell'art. 116 c.c. del 1865, contenente la disciplina del matrimonio putativo — è stato ed è interpretato secondo il «diritto vivente» nel senso che il rinvio alla disciplina del matrimonio putativo si debba intendere trasferito alla corrispondente disciplina del c.c. del 1942, dapprima nella sua consistenza originaria, ed ora in quella emergente dalla riforma del diritto di famiglia, ivi comprese le conseguenze patrimoniali introdotte da tale riforma e regolate nell'attuale testo dell'art. 129 c.c. (nonché nell'art. 129-*bis*).

Secondo il rimettente, tuttavia, mentre la regolamentazione delle conseguenze patrimoniali emergente da detta disciplina, specificamente dettata in relazione alla nullità del matrimonio civile, troverebbe giustificazione nell'ordinamento italiano proprio in quanto la nullità di tale matrimonio dovrebbe essere fatta valere, nella maggior parte dei casi, in un tempo tanto breve da escludere l'instaurazione di una vera e propria convivenza o da consentirne solo una di scarsa consistenza, essa non sarebbe adeguata alla nullità del matrimonio concordatario.

Se, infatti, sul piano formale la dichiarazione di nullità civile e quella canonica fanno entrambe venir meno il vincolo coniugale e se il vizio accertato nella specie dall'autorità canonica richiama quello disciplinato dall'art. 120 c.c., tuttavia i relativi giudizi si basano su «situazioni profondamente differenti» potendo la dichiarazione di nullità canonica essere pronunciata a notevole distanza di tempo dalla celebrazione del matrimonio, e anche dopo l'instaurazione fra i coniugi del *consortium totius vitae* e la nascita di figli.

Da tanto, secondo il rimettente, conseguirebbe:

a) che, quando la dichiarazione di nullità canonica interviene a notevole distanza di tempo dalla celebrazione del matrimonio, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 129 c.c. — «per i suoi presupposti e per i suoi contenuti» — «non appare idonea a garantire una tutela adeguata» al coniuge privo di redditi sufficienti;

b) che tale inadeguatezza risulta in particolare dal raffronto della disciplina in esame con quella «dettata in ipotesi che, pur avendo alla base situazioni di fatto simili, risultano tuttavia diversamente e maggiormente tutelate dall'ordinamento statale»;

c) che tali ipotesi dovrebbero, in particolare, individuarsi in quelle per cui è prevista la tutela accordata dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, per il caso di scioglimento del matrimonio civile e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con la previsione della corresponsione al coniuge economicamente più debole di contribuzioni periodiche senza limiti di tempo, idonee ad assicurare un tenore di vita corrispondente a quello prima goduto;

d) che, quando la nullità canonica del matrimonio concordatario viene dichiarata a notevole distanza di tempo dalla celebrazione del matrimonio, l'applicazione dell'art. 129 c.c., imposta dall'art. 18 della legge n. 847 del 1929, farebbe sorgere, quindi, il dubbio della conformità di tale disciplina al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ed al principio supremo di laicità dello Stato;

e) che la violazione dell'art. 3 della Costituzione risiederebbe, per un verso, nella non giustificata disparità di trattamento tra casi simili determinata dalla «minore tutela che il coniuge economicamente debole riceve nel caso della delibazione della sentenza canonica di nullità rispetto a quella che riceve il coniuge debole nel caso di divorzio» e — per altro verso — nel fatto stesso dell'applicazione dell'art. 129 c.c. al caso dei «coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo dopo molti anni di convivenza» che, invece, sarebbe «più complesso» rispetto a quello oggetto dell'originaria previsione della norma (cioè quello «dei coniugi che chiedono la pronunzia di nullità al giudice civile entro il termine di decadenza previsto dalle varie ipotesi»);

f) che il principio supremo di laicità dello Stato sarebbe violato, in quanto dalla «scelta confessionale (di avvalersi della giurisdizione matrimoniale canonica)» deriverebbero conseguenze di natura strettamente patrimoniale.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, il rimettente rileva che il coniuge economicamente più forte potrebbe non solo aggirare legittimamente le decadenze previste per l'azione civile di nullità, evitando di dover ricorrere all'azione di divorzio, ma anche ottenere il vantaggio di potersi sottrarre a parte consistente delle sue responsabilità patrimoniali verso il coniuge debole, senza che possa avere alcun rilievo una convivenza protrattasi magari per molti anni, con le sue implicazioni «a livello di scelte economiche e patrimoniali personali».

Ad ovviare alla disparità di trattamento non sarebbe sufficiente, d'altronde, l'art. 8, n. 2, dell'Accordo del 1984 di modificazione del Concordato, atteso che esso si limiterebbe a consentire — con norma soltanto processuale — una pronuncia anticipatoria in sede deliberatoria e non integrerebbe una disciplina sostanziale, che compete al legislatore introdurre.

In chiusura, l'ordinanza di rimessione ricorda:

aa) che all'atto della revisione del Concordato si era sottolineata l'esigenza che si prevedesse pattizamente che, in caso di delibazione di sentenze canoniche di nullità dopo convivenze protrattesi per anni, fosse applicabile la disciplina delle conseguenze patrimoniali del divorzio;

bb) che non essendosi recepito tale auspicio nel suddetto accordo di revisione ed in assenza dell'emana-zione di una legge statale, la Corte di cassazione aveva tentato di risolvere il problema negando la delibazione di sentenze canoniche pronunciate a seguito di convivenza coniugale, a questa attribuendo rilievo sotto il profilo del limite dell'ordine pubblico, ma le Sezioni unite avevano poi censurato tale orientamento;

cc) che, tuttavia, le stesse sezioni unite avevano sottolineato che l'indirizzo giurisprudenziale disatteso era mosso da ragioni apprezzabili, avvertendo che spettava al legislatore ordinario farsi carico del problema ed introdurre una legislazione di tutela del coniuge economicamente debole, in modo da evitare che il ricorso alla tutela canonica servisse a sottrarsi ad ogni responsabilità patrimoniale.

1.1. — Si è costituita la parte privata convenuta nel giudizio *a quo* chiedendo che la questione sia dichiarata non rilevante ed infondata.

In via preliminare, ha sostenuto che erroneamente il rimettente avrebbe impugnato l'art. 18 della legge del 1929, invece che l'art. 129 c.c. e che comunque tale normativa, costituzionalmente protetta, avrebbe potuto essere impugnata solo in riferimento ai principi supremi dell'ordinamento.

Nel merito, ha, quindi, rilevato che la tesi del rimettente — secondo cui l'azione di nullità civile dovrebbe sempre essere introdotta in un termine breve, decorrente dalla celebrazione del matrimonio — sarebbe erronea, posto che, talvolta, essa può essere proposta a partire da un momento in cui si avverino specifiche circostanze, anche dopo molti anni di convivenza.

Altrettanto erronea sarebbe l'affermazione secondo cui la nullità canonica suppone la *perpetuatio* del matrimonio per un lungo tempo, potendo essa, ancorché non soggetta a termini di decadenza o prescrizione, essere proposta anche subito dopo le nozze o senza che si sia instaurata la convivenza, mentre la lamentata violazione dell'art. 3 non sussisterebbe, perché l'introduzione della tutela patrimoniale divorzistica per il caso di nullità si risolverebbe in un privilegio per chi contrae il matrimonio concordatario rispetto a chi contrae solo quello civile.

La normativa concordataria, del resto, in quanto costituzionalmente protetta, non consentirebbe di applicare in via analogica od estensiva alla fattispecie della delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale «norme di altri istituti (come quello divorzista) e per legge ordinaria».

Infine, dovendosi necessariamente distinguere tra varie situazioni (come quelle del coniuge di buona o mala fede), il problema potrebbe essere risolto solo dal legislatore od in sede di ulteriore revisione pattizia, e non da parte della Corte, poiché altrimenti si creerebbe il rischio di discriminazioni esse stesse contrarie ai principi costituzionali.

1.2. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica, ma tardivamente, il convenuto nel giudizio *a quo* ha depositato una memoria illustrativa, riprendendo i già illustrati argomenti.

1.3. — Si è pure costituita, tardivamente, la parte attrice nel giudizio *a quo*, insistendo per l'accoglimento della questione.

2. — Con l'ordinanza iscritta al n. 425 del 2000 la Corte di appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale «dell'art. 8, penultimo comma» della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La Corte rimettente non fornisce alcuna notizia sull'oggetto della controversia avanti ad essa pendente, se non quelle desumibili dall'intestazione dell'ordinanza, dalla quale si apprende che il giudizio *a quo* pende fra un appellante ed un'appellata (e, quindi, in grado d'appello), con l'intervento del pubblico ministero.

Premesso che il giudice della delibazione può statuire sui provvedimenti economici ai sensi del citato art. 8, nei limiti previsti dagli artt. 129 e 129-*bis* c.c., il rimettente sottolinea che la nullità del matrimonio nell'ordinamento italiano sarebbe prevista solo per ipotesi limitate e tassative e che l'azione «nella maggior parte dei casi» non può più essere proposta una volta decorso un anno di coabitazione dalla celebrazione o dalla cessazione della causa di nullità. Il limitato trattamento patrimoniale previsto dagli artt. 129 e 129-*bis* sarebbe motivato, nei casi di buona fede dell'altro coniuge, proprio dal fatto che, per la sua limitata durata, il rapporto matrimoniale non potrebbe aver turbato in modo rilevante la vita e i rapporti economico-sociali del coniuge incolpevole.

Viceversa, il tribunale ecclesiastico potrebbe pronunciare la nullità del matrimonio concordatario anche «per ragioni ed in termini che nel nostro ordinamento non sarebbero ammissibili (ad esempio, esclusione del *bonum sacramenti* o del *bonum prolis*), anche dopo trascorso l'anno dalla coabitazione» ed emergerebbe così «una situazione di ingiustificata sperequazione» fra il coniuge economicamente debole convenuto in un giudizio ecclesiastico di nullità e quello convenuto con un giudizio di declaratoria della cessazione degli effetti civili, tenuto conto che la declaratoria della nullità da parte del tribunale ecclesiastico è efficace nell'ordinamento italiano anche per ragioni che, secondo il nostro ordinamento, non sarebbero ammissibili e comunque accertabili senza limiti di tempo. Infatti, al matrimonio dichiarato nullo in sede ecclesiastica troverebbe applicazione il regime degli artt. 129 e 129-*bis* c.c. in ipotesi che, se fossero fatte valere secondo l'ordinamento italiano, sarebbero deducibili solo a fondamento di un'azione di divorzio e darebbero luogo alla tutela economica di cui all'art. 5 della legge n. 898 del 1970.

Pertanto, situazioni uguali o comunque analoghe sarebbero trattate diversamente, secondo che, si adisca il giudice ecclesiastico per la declaratoria di nullità o quello civile per la declaratoria della cessazione degli effetti civili, senza che ciò possa trovare giustificazione nella diversità delle azioni esercitate e nella scelta (espressione di convinzioni religiose) di contrarre matrimonio con il rito concordatario, poiché tale scelta non potrebbe comunque comportare conseguenze giuridicamente pregiudizievoli in danno del coniuge debole, pena la violazione del principio di eguaglianza avanti alla legge senza distinzioni di religione, posto dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.

2.1. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria, nella quale ha sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.

2.2. — Si è pure costituita la parte privata appellante nel giudizio *a quo* depositando memoria, nella quale, preliminarmente, dà ampio conto della vicenda alla quale si riferisce il giudizio *a quo* rilevando in particolare:

a1) che nel 1992 la Corte d'appello di Roma, nel dichiarare efficace la dichiarazione di nullità di un matrimonio concordatario per la riconosciuta esclusione del *bonum sacramenti ex parte viri* aveva stabilito in favore della moglie — ex art. 8 dell'Accordo del 1984 — un assegno mensile provvisorio, rimettendo le parti avanti al tribunale per la determinazione di quello definitivo;

a2) che, successivamente, il marito aveva chiesto al tribunale di Roma di dichiarare che dal momento della domanda l'assegno non era più dovuto;

a3) che il tribunale aveva rigettato la domanda, nel presupposto che, con la citata norma dell'art. 8, si fosse inteso attribuire al coniuge un diritto soggettivo al mantenimento non diverso da quello a lui spettante in caso di divorzio;

a4) che egli aveva proposto appello, ponendo in evidenza che l'assegno cui allude l'art. 8 non prevedeva il mantenimento e che l'unico referente normativo erano gli artt. 129 e 129-bis c.c., che, peraltro, non avrebbero potuto, in particolare la seconda norma, giustificare alcun indennizzo, in quanto la moglie era stata a conoscenza della causa di nullità canonica.

Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della questione.

3. — Con l'ordinanza iscritta al n. 82 del 2001, il tribunale di Roma ha proposto — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 129-bis c.c., nella parte in cui non prevedono che, in ipotesi di matrimonio nullo sulla base di sentenza ecclesiastica deliberata in Italia, le conseguenze patrimoniali siano disciplinate alla stessa stregua degli artt. 5 e seguenti della legge n. 898 del 1970, «quando la nullità sia stata dichiarata dopo che si sia consolidata una concreta comunanza di vita».

L'ordinanza è stata pronunciata in un giudizio di cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario promosso dalla moglie, la quale aveva anche chiesto l'imposizione al marito di un assegno di mantenimento nella misura stabilita in sede di separazione consensuale. Il marito aveva dedotto che, con sentenza ecclesiastica, il matrimonio era stato dichiarato nullo e che era in corso avanti alla corte di appello di Roma il giudizio da lui instaurato per la dichiarazione di efficacia della sentenza. Avendo poi detta Corte dichiarato esecutiva la sentenza ecclesiastica, il tribunale rimettente ha ritenuto di rigettare la domanda di divorzio e di disporre nel contempo «con separata ordinanza la valutazione della legittimità costituzionale degli artt. 129 e 129-bis c.c.».

Quanto alla non manifesta infondatezza della proposta questione, il giudice rimettente rileva in particolare:

1a) che — pur in presenza di situazioni per molta parte simili, in ragione della medesima ricorrenza di una concreta comunità di vita tanto in caso di divorzio che in caso di nullità — in questa seconda ipotesi «le disposizioni in questione tutelano in misura minima il coniuge più debole (art. 129 c.c.) e solo a condizione che egli non abbia dato causa alla nullità»;

1b) che il principio di eguaglianza imporrebbe di prevedere una parificazione di trattamento «fra matrimonio concordatario nullo alla stregua del diritto canonico e scioglimento del matrimonio»;

1c) che tale parificazione non dovrebbe essere «necessariamente identità» e sarebbe fondata «sulla impossibilità per la dichiarazione di nullità del matrimonio di distruggere retroattivamente il rapporto, la eventuale comunione di vita che possa essersi protratta per anni».

In punto di rilevanza, il rimettente osserva che le denunciate disposizioni precluderebbero ogni possibilità «di dare risposta positiva alla istanza» della parte attrice del giudizio *a quo* volta ad ottenere un assegno in suo favore, mentre la condizione economica della stessa, aveva dato luogo in sede di separazione consensuale all'attribuzione di un assegno in suo favore, a carico del coniuge» e, d'altro canto, «la situazione di convivenza coniugale si è protratta in ogni caso per otto anni, dal matrimonio contratto il 18 ottobre 1986, alla separazione consensuale in data 22 dicembre 1994».

Da tanto — secondo il rimettente — conseguirebbe che, ove alla fattispecie fossero applicati parametri analoghi a quelli previsti dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, non potrebbe «escludersi che in concreto, dopo l'esame della situazione attuale della donna, l'assegno in questione possa essere attribuito».

Considerato in diritto

1. — Il tribunale di Vicenza, con l'ordinanza n. 359 del 2000, propone — in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed al «principio supremo della laicità dello Stato» — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), laddove, secondo il diritto vivente, assoggetta i casi nei quali venga resa esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico che dichiara la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico, anche quando sia decorso il termine per la proposizione dell'azione di nullità innanzi al giudice italiano o comunque si siano consolidate situazioni di comunione di vita, alla disciplina del matrimonio putativo di cui all'art. 129 del c.c. anziché alla disciplina del divorzio di cui all'art. 5, commi 6 e seguenti, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).

Il tribunale di Roma, con l'ordinanza n. 82 del 2001, propone — in relazione all'art. 3 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 129-*bis* c.c., nella parte in cui non prevedono che, in ipotesi di matrimonio concordatario nullo sulla base di sentenza deliberata in Italia, gli effetti patrimoniali del venir meno del matrimonio siano disciplinati dagli artt. 5 e seguenti della legge n. 898 del 1970, quando la nullità sia stata dichiarata dopo che si sia consolidata una concreta comunanza di vita.

La Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza n. 425 del 2000, propone, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale «dell'art. 8, penultimo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 121» (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui — disponendo che la corte d'appello può, nella sentenza intesa a rendere esecutiva la sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia — non prevede, per il caso in cui la nullità sia stata dichiarata per ragioni non previste dall'ordinamento dello Stato, che il giudice italiano possa disporre conseguenze economiche identiche a quelle di cui all'art. 5 della legge n. 898 del 1970, e debba fare invece applicazione degli artt. 129 e 129-*bis* c.c. (in realtà la norma impugnata va correttamente identificata nella legge n. 121 del 1985, in quanto dà esecuzione all'art. 8, n. 2, comma 2, dell'Accordo).

2. — I giudizi introdotti dalle tre ordinanze, benché formalmente concernenti norme diverse, pongono nella sostanza la medesima questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto le norme che — in tutti i casi in cui il matrimonio cosiddetto concordatario, celebrato davanti al ministro del culto cattolico, sia dichiarato nullo dalla giurisdizione ecclesiastica con sentenza resa esecutiva nello Stato — prevedono, pur in presenza di una consolidata comunione di vita fra i coniugi, l'applicabilità del regime patrimoniale dettato dall'ordinamento italiano per il matrimonio putativo, e non di quello (dai rimettenti ritenuto più favorevole per il coniuge sprovvisto di redditi adeguati) di cui alla legge n. 898 del 1970, in tema di scioglimento del matrimonio civile e di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario.

I giudizi, pertanto, devono essere riuniti.

3. — La scelta legislativa censurata dai rimettenti risale all'art. 18 della legge n. 847 del 1929, il quale aveva previsto — per il caso in cui fossero rese esecutive nello Stato sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità di matrimoni concordatari — l'applicabilità dell'art. 116 del c.c. del 1865 allora vigente, secondo cui il matrimonio nullo era considerato produttivo di effetti civili per i coniugi in buona fede (ovvero solo per quello in buona fede) e per i figli.

Entrato in vigore il c.c. del 1942, dottrina e giurisprudenza riferirono il rinvio contenuto nell'art. 18 all'art. 128 del nuovo testo, espressamente intitolato al matrimonio putativo, che conteneva l'intera disciplina di tale figura, senza previsioni in tema di conseguenze patrimoniali.

Nella stessa prospettiva, sopraggiunta la riforma del diritto di famiglia del 1975, il rinvio è stato riferito alla nuova disciplina del matrimonio putativo, oggi articolata nell'art. 128 (per gli effetti personali) e negli artt. 129 e 129-*bis* (che, con scelta innovativa, disciplinano gli effetti patrimoniali per i coniugi, o per il coniuge, in buona fede).

3.1. — La vigenza dell'art. 18 non è venuta meno a seguito dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, recante modificazioni al Concordato del 1929, reso esecutivo in Italia con la legge n. 121 del 1985.

È ben vero che questa Corte, nella sentenza n. 421 del 1993, ha affermato che l'Accordo «disciplina l'intera materia matrimoniale concordataria nei suoi aspetti sostanziali e processuali, e impedisce quindi di fare ricorso, per tale materia, a testi legislativi precedenti» (come la legge 27 maggio 1929, n.810, di esecuzione del Concordato del 1929). Siffatto discorso peraltro non può riguardare l'art. 18 della legge n. 847 del 1929, che non è la legge di esecuzione del Concordato, recando disposizioni per la sua applicazione in materia matrimoniale. E tali disposizioni ben possono ritenersi tuttora vigenti, nella parte in cui siano compatibili con il contenuto dell'Accordo. Orbene tale contenuto non consente di ravvisare, a proposito dell'art. 18, nessuna delle ipotesi di abrogazione di cui all'art. 15 disp. att. c.c.

Di abrogazione espressa l'Accordo sicuramente non parla. E per la configurabilità di un'abrogazione tacita occorrerebbe che le disposizioni inserite nell'ordinamento con la legge n. 121 del 1985 contenessero una normativa incompatibile con quella dell'art. 18 o tale da risolversi in una nuova disciplina della intera materia.

Non ricorre, peraltro, né l'uno né l'altro caso. Ed anzi l'art. 8, n. 2, comma 2, dell'Accordo — prevedendo che la corte di appello, adita per la dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità, possa dare provvedimenti economici provvisori, in funzione anticipatoria di una futura decisione di merito da emettersi da un non meglio individuato giudice competente — induce a ritenere che tale tutela di merito, in assenza di altre previsioni ed in attesa di un nuovo intervento del legislatore statale, sia proprio quella delineata fin dal 1929 dall'art. 18 della legge n. 847.

3.2 — La questione proposta dall'ordinanza n. 425 del 2000 è manifestamente inammissibile, in quanto — come esattamente eccepito dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri — è stata sollevata senza alcuna indicazione in ordine all'oggetto della vicenda del giudizio *a quo* e, quindi, mancano gli elementi che permettano di apprezzarne la rilevanza ai fini della decisione.

Né — in applicazione del consolidato principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione — il vizio può essere sanato dall'allegazione che di tali elementi è stata fatta dalla parte costituita.

4. — Le ordinanze n. 359 del 2000 e n. 82 del 2001 differiscono solo sul piano formale, in quanto la prima pone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 847 del 1929 (che per comune opinione estende oggi al matrimonio concordatario, dichiarato nullo in sede ecclesiastica, il regime delle conseguenze patrimoniali del matrimonio putativo, previsto dagli artt. 129 e 129-*bis* c.c.), mentre la seconda impugna direttamente tali articoli (implicitamente considerandoli applicabili in ragione del rinvio operato appunto dall'art. 18).

Entrambe, del resto, chiedono a questa Corte una sentenza additiva che — in caso di dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario, da cui sia nata una consolidata comunione di vita — ne sottragga gli effetti patrimoniali alla disciplina del matrimonio putativo, che non tutelerebbe sufficientemente il coniuge privo di redditi adeguati, e perciò lederebbe i principi costituzionali di eguaglianza e di laicità dello Stato, e li assoggetti ad una disciplina diversa, ad essi conforme.

5. — La difesa della parte costituita nel giudizio di cui all'ordinanza n. 359 del 2000 sostiene che la questione di legittimità costituzionale non sarebbe ammissibile, in quanto il rinvio alla disciplina del matrimonio putativo — contenuto nell'art. 18 della legge n. 847 del 1929 e sostanzialmente confermato dall'art. 8 dell'Accordo del 1984 — sarebbe costituzionalmente protetto e non consentirebbe di applicare in via analogica od estensiva alla fattispecie della delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità «norme di altri istituti (come quello divorzista) e per legge ordinaria».

L'eccezione è infondata.

Già nel Concordato del 1929 non vi era alcuna norma che imponesse allo Stato di disciplinare le conseguenze del matrimonio concordatario dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico mediante l'applicazione dell'art. 116 c.c. del 1865. Ne consegue che l'art. 18 della legge n. 847 del 1929, nella parte in cui rinviava a quella norma, non poteva reputarsi espressione di impegno pattizio, e che, entrata in vigore la Costituzione, la relativa previsione, ormai riferibile alla disciplina del c.c. del 1942, è del tutto estranea all'art. 7 della Costituzione.

Tale conclusione resta ferma anche dopo l'Accordo del 1984. Esso si limita infatti ad esprimere a livello pattizio non già l'impegno dello Stato a prevedere una disciplina delle conseguenze patrimoniali del matrimonio concordatario dichiarato nullo in sede ecclesiastica, ma solo la facoltà di disporre in tal senso, come rivela l'uso del verbo «potrà» e comunque nulla dice sul suo contenuto, affidato alla discrezionalità del legislatore statale.

Perciò la norma che rinvia, per il matrimonio concordatario dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico, alla disciplina del matrimonio (civile) putativo può essere sottoposta al controllo di costituzionalità delle leggi ordinarie, senza alcuna limitazione.

6. — Nel merito, la questione non è fondata.

Allo scopo di ottenere da questa Corte la sentenza additiva dal contenuto prima delineato — idoneo ad emendare la normativa impugnata dai lamentati profili di contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e con quello di laicità dello Stato — i rimettenti non sottopongono al sindacato di costituzionalità la disciplina generale degli effetti che nel diritto interno conseguono alla nullità del matrimonio civile, sotto il profilo della sua applicabilità al matrimonio concordatario dichiarato nullo dalla giurisdizione canonica con sentenza esecu-

tiva nello Stato; in particolare, non chiedono alla Corte di verificare se ed in quale grado siffatta disciplina tuteli le situazioni caratterizzate dall'esistenza fra i coniugi di una consolidata comunione di vita, la cui dissoluzione arrechi pregiudizio al soggetto economicamente più debole.

In realtà, l'esigenza di tutela di questo soggetto può porsi non soltanto nel caso di nullità del matrimonio concordatario, ma anche in quello di nullità del matrimonio celebrato ai sensi del c.c. (o eventualmente ai sensi di un ordinamento straniero, ove degli effetti di tale nullità si debba tener conto in Italia, in base al nostro diritto internazionale privato).

Per garantire effettività di tutela al soggetto economicamente più debole, il legislatore — nell'esercizio della sua discrezionalità — ben potrebbe intervenire sulla disciplina attuale degli effetti patrimoniali della nullità del matrimonio, affrancandola dalle rigidità che nel sistema vigente ne circoscrivono il contenuto entro limiti angusti (*cf.*, ad es., l'art. 129 c.c.).

Ma non è questa la questione rimessa alla Corte dalle ordinanze in esame.

Esse — sia pure con impostazioni per taluni aspetti differenziate — ritengono, nella sostanza, che l'assoggettamento del matrimonio concordatario nullo alla disciplina del matrimonio putativo, previsto dall'art. 18 della legge n. 847 del 1929, sarebbe oggi adeguato per il solo art. 128 c.c., relativo agli effetti personali, il cui contenuto si adatterebbe indifferentemente sia al matrimonio civile che a quello concordatario, ma non anche per gli artt. 129 e 129-*bis* c.c., relativi agli effetti patrimoniali.

Infatti, secondo i rimettenti, la disciplina contenuta in tali ultimi articoli, ed in particolare la ridotta tutela accordata agli interessi patrimoniali del coniuge sprovvisto di redditi adeguati — limitata nel tempo e sottoposta alla condizione che egli versi in buona fede, ossia non abbia dato causa alla nullità — troverebbe giustificazione nell'ordinamento italiano, nel quale la nullità del matrimonio deve essere fatta valere in termini di decadenza tanto brevi da escludere l'instaurazione di una vera e propria convivenza o da consentirne solo una di scarso rilievo, dalla cui fine non potrebbero derivare nocuenti economici rilevanti al coniuge meno provvisto; ma sarebbe, al contrario, del tutto incongrua rispetto alla dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario, che può essere pronunciata, secondo l'ordinamento canonico, a notevole distanza di tempo dalla celebrazione, anche dopo l'instaurazione fra i coniugi del *consortium totius vitae* e la nascita di figli. In tali casi, ad avviso dei rimettenti, la disciplina patrimoniale del matrimonio putativo (in particolare quella contenuta nell'art. 129 c.c.) non sarebbe idonea, per i suoi presupposti e per i suoi contenuti, a tutelare convenientemente il coniuge privo di redditi adeguati; e questa inadeguatezza sarebbe dimostrata dal raffronto con la disciplina apprestata dalla legge sul divorzio, n. 898 del 1970, che all'art. 5 prevede la corresponsione al coniuge economicamente più debole di contribuzioni periodiche senza limiti di tempo, idonee ad assicurargli un tenore di vita corrispondente a quello goduto durante il matrimonio.

7. — Sulla base di tali considerazioni, i rimettenti chiedono alla Corte una sentenza additiva che comporti la totale e indiscriminata estensione al matrimonio concordatario dichiarato nullo della disciplina dei profili patrimoniali della cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario, di cui alla legge n. 898 del 1970.

L'accoglimento della richiesta avrebbe un duplice effetto: per un verso, di ritagliare — nel più ampio quadro degli aspetti patrimoniali delle vicende relative alla patologia del matrimonio — una disciplina comune alla nullità del matrimonio concordatario ed al divorzio; per altro verso, di assoggettare la nullità del matrimonio concordatario ad una disciplina avente contenuti differenti rispetto a quella della nullità del matrimonio civile.

Sotto entrambi i profili, la questione, così come posta dai giudici rimettenti, non può essere accolta.

7.1. — In ordine al primo profilo, le due fattispecie della nullità del matrimonio e del divorzio presentano elementi di diversità non meramente formali, ma sostanziali.

L'una si fonda — tanto nell'ordinamento civile quanto in quello canonico, sia la causa di nullità prevista da entrambi o da uno solo di essi — sulla constatazione giudiziale di un difetto originario dell'atto. L'altro, viceversa, si fonda, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 898 del 1970, sull'accertamento, ad opera del giudice, «che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3» e quindi presuppone una crisi dello svolgimento del rapporto coniugale.

La diversità strutturale delle due fattispecie vale di per sé ad escludere la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto, a cagione di essa, non è costituzionalmente necessario che le situazioni di declaratoria della nullità canonica alle quali fanno riferimento i rimettenti debbano ricevere lo stesso trattamento che l'ordinamento assegna alla disciplina delle conseguenze patrimoniali della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (o dello scioglimento del matrimonio civile).

Benvero, tanto nell'ipotesi della nullità, quanto in quella del divorzio, è possibile che dal matrimonio sia derivata l'instaurazione fra i coniugi di una consolidata comunione di vita. Ma spetta solo al legislatore — nell'esercizio della sua discrezionalità, e salvo il sindacato di costituzionalità — il potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva di un accostamento tra la disciplina della nullità del matrimonio concordatario e quella della cessazione degli effetti civili conseguenti alla sua trascrizione, per effetto di divorzio.

7.2. — Sotto il secondo profilo, invece, la statuizione chiesta dai rimettenti determinerebbe essa stessa un'ingiustificata disparità di trattamento, circa gli effetti patrimoniali, della nullità del matrimonio concordatario rispetto alla nullità del matrimonio civile.

7.3. — Tanto basta ai fini della dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta da entrambe le ordinanze in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dall'ordinanza n. 359 del 2000, anche sotto il profilo della contrarietà al principio supremo di laicità dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nelle parti relative al matrimonio), sollevata dal tribunale di Vicenza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed al principio supremo di laicità dello Stato, e degli artt. 129 e 129-bis del c.c., sollevata dal tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui dà esecuzione all'art. 8, n. 2, comma 2, dell'Accordo, sollevata dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 330

Ordinanza 24 - 27 settembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta di registro - Agevolazioni fiscali - Cumulo di agevolazioni per l'acquisto della prima casa - Diritto al rimborso dell'imposta - Esclusione - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento, in danno dei contribuenti che abbiano effettuato versamenti indebiti - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 10.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con tre ordinanze emesse il 25 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, rispettivamente iscritte ai numeri 5, 6 e 7 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, 1^a speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che in tre distinti giudizi aventi ad oggetto la spettanza, o meno, del rimborso dell'imposta di registro versata dall'acquirente di un immobile che aveva domandato di fruire dei benefici previsti dal decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, per l'acquisto della prima casa, benefici negati dall'Amministrazione finanziaria per aver egli già goduto di analoghi benefici previsti dalla legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), la Commissione tributaria provinciale di Bologna, con ordinanze tutte del 25 marzo 2000, ha ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nella parte in cui prevede che le disposizioni del precedente comma nono — che riconoscono il diritto all'agevolazione fiscale, in tema di imposta di registro, per l'acquisto della prima casa, prevista dall'art. 2 del cit. d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, anche qualora l'acquirente abbia già usufruito di quelle analoghe, disposte, con riferimento a tempi diversi, dall'art. 1 della citata legge 22 aprile 1982, n. 168 — non diano luogo ad alcun rimborso, pur applicandosi ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 1999);

che, secondo la Commissione tributaria rimettente, sarebbe vulnerato il principio di uguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento di situazioni similari ed anzi vi sarebbe un trattamento peggiore proprio per quei contribuenti che abbiano anticipatamente adempiuto una pretesa tributaria pur riconosciuta dallo stesso legislatore insussistente;

che, non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti, avendo ad oggetto la medesima questione di costituzionalità;

che, con sentenza n. 416 del 2000, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, limitatamente alle parole «e non danno luogo a rimborso»;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile (come già ritenuto da questa Corte con ordinanza n. 575 del 2000), essendo venuto meno il divieto di rimborso dell'imposta al quale si riferiscono le censure della Commissione rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 331

Ordinanza 24 - 27 settembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità - Criteri di determinazione - Applicabilità anche alla misura dei risarcimenti dovuti per occupazioni illegittime - Assunta violazione del principio di eguaglianza - Interventuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità.

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 65, sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-*bis* del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359).
- Costituzione, art. 3, primo comma, e 42, secondo e terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1996 dal tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Augusto Cartisano e il comune di Reggio Calabria, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice relatore Franco Bile;

Ritenuto che il tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza emessa in data 17 maggio 1996, pervenuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 2001 (r.o. n. 43 del 2001), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, che, regolando la misura del risarcimento del danno per l'occupazione illegittima dei fondi privati, impone l'adozione del criterio già dettato per il calcolo dell'indennità di espropriazione;

che, ad avviso del collegio rimettente, tale disposizione determinerebbe, in primo luogo, una violazione del principio di uguaglianza, equiparando gli effetti economici della perdita del bene per fatto illecito a quelli dell'espropriazione *secundum legem*; inoltre, regolando le conseguenze economiche del fatto illecito di occupazione appropriativa sul modello dell'indennizzo, vanificherebbe la limitazione costituzionale del potere di esproprio della pubblica amministrazione ai soli casi previsti dalla legge, senza che tale ipotesi ablativa sia legislativamente configurata.

Considerato che la disposizione è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima *in parte qua* con la sentenza n. 369 del 1996, e identiche questioni, successivamente pervenute all'esame della Corte, sono state dichiarate manifestamente inammissibili (ordinanze nn. 413 e 434 del 1996; n. 105 del 1997; n. 209 del 1998);

che ciò comporta la manifesta inammissibilità della odierna questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

01C1019

N. 332

Ordinanza 24 - 27 settembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Armi - Perquisizioni finalizzate al loro rinvenimento - Indeterminatezza dei presupposti legittimanti gli interventi della polizia giudiziaria - Lamentata violazione dell'obbligo di tassativa determinazione, per legge, dei casi di perquisizione domiciliare - Omessa motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41.
- Costituzione, art. 14.

Processo penale - Acquisizione di prove - Utilizzabilità in caso di atti posti in essere in violazione di divieti (nella specie, anche in caso di nullità della perquisizione) - Assunto contrasto con il diritto di difesa - Opzioni in materia riservate esclusivamente al legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 191.
- Costituzione, art. 24.

Armi - Perquisizioni finalizzate al loro rinvenimento - Indeterminatezza del potere consentito agli organi di polizia giudiziaria - Asserito eccesso di delega - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 225.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 2, numero 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), dell'art. 225 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) e dell'art. 191 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 2000 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di G.S., iscritta al n. 678 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano ha sollevato tre distinti quesiti di legittimità costituzionale, rispettivamente riguardanti l'art. 41 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); l'art. 225 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nonché, infine, l'art. 191 del codice di procedura penale;

che a tal proposito il rimettente premette di essere chiamato a deliberare, in sede di udienza di convalida, la legittimità dell'arresto del titolare di un pubblico esercizio trovato in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente, in esito ad una perquisizione eseguita a norma dell'art. 41 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, perquisizione effettuata sulla base di notizia confidenziale indicante l'esercizio dell'arrestato come luogo di occultamento di armi;

che, in realtà — prosegue l'ordinanza —, appariva «del tutto verosimile» che l'art. 41 del citato testo unico fosse «stato invocato in modo artificioso e che, comunque, la perquisizione non fosse stata affatto eseguita al fine di rinvenire armi (le quali mai avrebbero potuto trovarsi nel piccolo contenitore in cui si trovava la droga), ma proprio per trovare la droga in quel posto così provvidamente indicato dal confidente»;

che, ciò premesso, il giudice *a quo* ritiene che l'ampiezza della nozione di armi, munizioni o materie esplodenti offerta dalla legislazione vigente abbia riflessi negativi sulla complessiva determinatezza della disposizione di cui all'art. 41 del r.d. n. 773 del 1931, la quale, nel consentire perquisizioni finalizzate al rinvenimento di detti oggetti, darebbe in pratica agli organi di polizia «carta bianca per ... perquisizioni *ad libitum*»;

che, inoltre, la medesima disposizione, permettendo alla polizia giudiziaria di agire anche sulla base di informazioni anonime o confidenziali o di semplici supposizioni, comporterebbe un sostanziale esonero dall'obbligo di motivazione del provvedimento, così aprendo «la porta alla possibilità di abusi»;

che pertanto — conclude sul punto il giudice *a quo* — il citato art. 41 t.u.l.p.s. si porrebbe in contrasto con l'art. 14 della Costituzione, rendendo possibile «la violazione del domicilio in ipotesi in cui difetta il requisito che siano “stabiliti dalla legge i casi ed i modi”»;

che a scrutinio di costituzionalità viene sottoposto pure l'art. 225 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale, per violazione della legge di delega e, dunque, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

che il rimettente rimarca, in particolare, come, nella originaria stesura del nuovo codice di rito, l'operatività dell'art. 41 del regio decreto n. 773 del 1931 fosse stata eliminata in piena adesione al numero 31) dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, ove si stabiliva che le perquisizioni da parte della polizia giudiziaria potessero consentirsi solo «in casi predeterminati di necessità ed urgenza»: sicché la norma di coordinamento impugnata, nel sancire successivamente la perdurante efficacia dello stesso art. 41 del regio decreto n. 773 del 1931, si porrebbe in contrasto con il criterio direttivo ora indicato;

che, infine, il giudice *a quo* solleva, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. proc. pen., nella parte in cui tale disposizione — alla luce, anche, della interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità — consente la utilizzazione di prove che derivano, non solo in via diretta, ma anche «in via mediata», da un atto posto in essere in violazione di divieti, e, in particolare, nella parte in cui consente l'utilizzazione del risultato di una perquisizione nulla;

che in proposito — puntualizza il rimettente — se è ben vero che, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, il sequestro deve essere mantenuto anche in presenza di una nullità della perquisizione, «però deve essere altrettanto vero che il rinvenimento effettuato mediante un atto illegale non può essere utilizzato come prova a carico dell'indagato»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Considerato che il giudice *a quo* impugna l'art. 41 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) con esclusivo riferimento all'art. 14 della Costituzione, lamentando la sostanziale indeterminatezza dei presupposti che, alla stregua della norma impugnata, legittimerebbero la polizia giudiziaria a procedere a perquisizione domiciliare, con conseguente violazione del precetto costituzionale che impone una tassativa determinazione per legge dei «casi» nei quali tale atto è consentito;

che, peraltro, è lo stesso rimettente a puntualizzare — nella esposizione in fatto — che la perquisizione è stata nella specie eseguita, non all'interno di una abitazione, ma «presso il bar dell'indagato» e che lo stupefacente, poi sequestrato, è stato rinvenuto «in un piccolo contenitore posto sul bancone»;

che, a fronte di tali circostanze, il giudice *a quo* ha totalmente omesso di indicare le ragioni per le quali ritiene che la perquisizione di cui trattasi sia stata operata presso un luogo qualificabile come «domicilio» agli effetti di quanto prescritto dal parametro evocato, sicché l'atto di rimessione risulta, *in parte qua* del tutto privo di motivazione in ordine all'indispensabile requisito della rilevanza, con conseguente inammissibilità del quesito sottoposto all'esame di questa Corte;

che palesemente priva di fondamento si rivela la censura di eccesso di delega mossa all'art. 225 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui ha stabilito che continuano ad osservarsi le disposizioni di cui al citato art. 41 del regio decreto n. 773 del 1931: censura prospettata dal rimettente in riferimento all'art. 2, numero 31), della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), ove si prevedeva che le perquisizioni da parte della polizia giudiziaria potessero consentirsi solo in casi predeterminati di necessità ed urgenza;

che, infatti, questa Corte non ha mancato in passato di sottolineare come la disposizione dettata dall'art. 41 del regio decreto n. 773 del 1931 appaia giustificata dalla esigenza di porre gli organi di polizia giudiziaria «in grado di provvedere con prontezza ed efficacia in ordine a situazioni (quali la detenzione clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni o materie esplodenti) idonee, per loro stessa natura, ad esporre a grave pericolo la sicurezza e l'ordine sociale», reputando, quindi, l'impugnata normativa in linea, non soltanto con le previsioni dettate dall'art. 14 Cost., ma anche con la disciplina stabilita in via generale dal codice di rito dell'epoca «per quanto attiene ai presupposti che eccezionalmente consentono, in ipotesi di necessità e di urgenza, la ricerca e l'assicurazione delle prove da parte della polizia giudiziaria» (v. sentenze n. 110 del 1976 e n. 173 del 1974);

che per quanto attiene infine alla questione relativa all'art. 191 cod. proc. pen., va osservato come il giudice rimettente fondi il dubbio di costituzionalità sulla considerazione per cui, avendo il legislatore stabilito in materia di perquisizione precise modalità costituenti «condizioni minime essenziali per garantire il cittadino da abusi», la relativa inosservanza dovrebbe comportare la totale inutilizzabilità dell'atto: epilogo, questo, che risulterebbe peraltro ostacolato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il sequestro deve essere mantenuto anche in presenza di una nullità della perquisizione;

che da ciò il rimettente desume il contrasto del citato art. 191 del codice di rito con l'art. 24 Cost., nella parte in cui «consente l'utilizzazione di prove che derivino, non solo in via diretta, ma anche in via mediata da un atto posto in essere in violazione di divieti, ed in particolare l'utilizzazione del risultato di una perquisizione nulla»;

che, al riguardo, occorre tuttavia rilevare come la disciplina dettata dalla norma impugnata sia frutto di una precisa scelta del legislatore delegato volta a dissolvere — come si precisa nella Relazione al Progetto preliminare — il senso di «profonda insoddisfazione» espresso dalla dottrina «circa il modo di operare della nullità in rapporto a divieti probatori che il regime delle sanatorie costringe a ritenere come non scritti, quando è acquisita una prova *contra legem* ... ed il vizio non viene tempestivamente eccepito»;

che tale finalità è stata in particolare perseguita delineando «un regime normativo che esclude in via generale l'utilizzabilità delle prove acquisite in violazione di uno specifico divieto probatorio»: un regime che, pertanto, supera il profilo del vizio dell'atto processuale e delle relative conseguenze sanzionatorie in termini di invalidità, diretta o derivata, per incidere — attraverso l'autonoma categoria della inutilizzabilità — non sull'atto processuale illecito, in sé e per sé considerato, ma direttamente sulla sua idoneità giuridica a svolgere funzione di prova;

che alla stregua di simili rilievi traspare dunque con evidenza che la soluzione prospettata dal giudice *a quo* finisce per confondere fra loro fenomeni — quali quelli della nullità e della inutilizzabilità — tutt'altro che sovrapponibili, mirando in definitiva il rimettente a trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullità: sicché, in definitiva, l'accoglimento del quesito comporterebbe, da parte di questa Corte, l'esercizio di opzioni che l'ordinamento riserva esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di più, che — quale quella dei rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti probatori — ammette, già sul piano logico, un'ampia varietà di possibili configurazioni e alternative;

che, pertanto, la questione da ultimo indicata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

1) *la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dell'art. 191 del codice di procedura penale, sollevate, rispettivamente in riferimento agli artt. 14 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe;*

2) *la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 225 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con la medesima ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 686

*Ordinanza emessa il 14 febbraio 2001 dal tribunale di Grosseto
nel procedimento penale a carico di Cristiano Raffaele ed altro*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 2000, n. 35, di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 - Utilizzabilità delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini preliminari, da imputati in procedimento connesso - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati in base al mero elemento temporale - Lesione del diritto di difesa.

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 2, come modificato da legge 25 febbraio 2000 n. 35.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 2000, n. 35, di conversione del decreto legge 7 gennaio 2000, n. 2 - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso - Limitazione della valutazione alle dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, art. 1, comma 2, come modificato da legge 25 febbraio 2000 n. 35.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari su fatti implicanti responsabilità di altri - Utilizzabilità, in mancanza di accordo delle parti - Contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Cod. proc. pen., art. 513.
- Costituzione, art. 111.

IL TRIBUNALE

Pronunziando nel procedimento n. 99\99 R.G.T. nei confronti di Cristiano Raffaele e Comeli Francesco, sulle richieste avanzate dalle parti all'udienza del 14 febbraio 2001, osserva quanto segue.

IN FATTO

1. — Il pubblico ministero all'esito dell'escussione *ex art.* 210 c.p.p. di Poli Rudi nel quale lo stesso si avvaleva della facoltà di non rispondere, presupponendo l'impossibilità di acquisire per le contestazioni al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese dal medesimo in sede di indagine preliminare, formulava eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p.

I difensori si dichiaravano remissivi sul punto.

IN DIRITTO

1. — È in discussione nel presente processo l'applicazione dell'art. 513 c.p.p. in relazione alla nuova disciplina di cui alla legge n. 35/2000 di conversione del decreto-legge n. 2/2000, normativa che trae origine dalle nuove disposizioni costituzionali sul c.d. «giusto processo».

Il costituente, come noto, nel prevedere regole volte a garantire un processo che si svolga in condizioni di effettiva parità tra accusa e difesa e al fine precipuo di evitare che affermazioni di responsabilità penale possano derivare da processi nei quali il contraddittorio è concretamente impedito dalla impossibilità per l'imputato di controinterrogare il proprio accusatore, ha stabilito che la «colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore» (art. 1, legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, introduttiva del nuovo testo dell'art. 111 Costituzione).

2. — Per quanto riguarda l'art. 513 c.p.p. la questione nuove dalla ipotesi che questo collegio si trovi a dover limitare l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in istruttoria preliminare a quelle già acquisite al fascicolo del dibattimento.

Se mal non si interpreta infatti il quadro normativo di riferimento, la disposizione contenuta nella succitata norma processuale (art. 513 c.p.p.) — per come risultante dalla interpretazione dettata dalla Corte costituzionale nella nota pronuncia n. 361 del 2 novembre 1998 (che ha dichiarato tra le altre l'incostituzionalità del secondo comma nella parte in cui non prevede che qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere sui fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti, alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-*bis* e 4, c.p.p.) — è tuttora vigente nell'ordinamento; pertanto, nulla sembra vietare in linea di principio che anche per il futuro possano e debbano (sussistendone i presupposti) acquisirsi le dichiarazioni di imputati in procedimenti connessi che rifiutino di sottoporsi all'esame.

Una tale evenienza processuale appare tuttavia in evidente contrasto con le nuove disposizioni (di cui alla legge di conversione n. 35/2000), le quali vietano l'utilizzabilità previa acquisizione, posto l'evidente rapporto di interdipendenza funzionale fra le due attività. Si profila pertanto come anticipato un primo dubbio di costituzionalità concernente la incompatibilità sopravvenuta del vigente art. 513 c.p.p. con le disposizioni di cui alla legge n. 35 del 25 febbraio 2000 (legge, quest'ultima, che potrebbe reputarsi in qualche modo «prevalente» rispetto alla prima norma in quanto direttamente applicativa del precetto di cui all'art. 111 Costituzione).

3. — La questione sopra esposta non esaurisce la materia da sottoporre al vaglio della Corte costituzionale.

Il legislatore costituente si è infatti posto il problema della applicazione dei nuovi principi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata di vigore della nuova disciplina, tanto che l'art. 2 della citata legge costituzionale ne ha delegato la regolazione alla legge ordinaria.

Il governo, ritenuta l'urgenza, ha emanato il citato decreto-legge (n. 2/2000), secondo il quale fino alla data dell'entrata in vigore della legge che ne disciplina l'attuazione nel processo penale, i principi introdotti nel novellato art. 111 della Costituzione dovevano trovare applicazione nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non fosse ancora avvenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento; per quelli a dibattimento già aperto valeva invece il principio secondo il quale la colpevolezza dell'imputato non poteva essere provata «esclusivamente» sulla base delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si sottraeva all'esame in dibattimento.

Il testo legislativo derivante dalla conversione in legge del decreto citato stravolge radicalmente il principio statuito in via d'urgenza, in quanto, affermando l'applicazione dei nuovi principi costituzionali per tutti i processi indistintamente e dunque prescindendo da ogni distinzione tra processi a dibattimento già aperto o meno, limita per i processi già in corso l'utilizzabilità probatoria (e dunque il possibile connesso giudizio di colpevolezza) alle dichiarazioni già presenti — in quanto già in precedenza acquisite — al fascicolo del dibattimento.

Questa sembra essere — secondo l'opinione del collegio — l'unica interpretazione plausibile dell'inciso «se già acquisite al fascicolo del dibattimento», nel senso che solo i verbali già annessi possono essere utilizzati ai fini probatori, mentre invece vi è un divieto di utilizzazione — e dunque di previa acquisizione (non rintracciandosi a questo punto alcuna logica processuale in una eventuale acquisizione di atti insuscettibili di valutazione e utilizzazione da parte del giudice) — di quelli che alla data di entrata in vigore della legge di conversione non hanno ancora trovato ingresso nel fascicolo del dibattimento.

Una diversa interpretazione — che neghi al periodo in esame il carattere di spartiacque temporale ostativo a future acquisizioni dei verbali *de quibus* — appare priva di significato innovativo sia nella logica del sistema che con riguardo all'*iter* dei lavori parlamentari che hanno condotto alle modifiche descritte: è infatti di tutta evidenza che il dibattito parlamentare relativo alla regolazione dei principi del giusto processo sui procedimenti in corso

si è insistentemente soffermato sulla necessità di individuare uno spartiacque temporale che consentisse di ribadire, pur con i dovuti accorgimenti, l'utilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate in sede di indagine da chi si sottrae legittimamente ma volontariamente all'esame, in ossequio all'esigenza di contemperare in maniera ragionevole i diritti di difesa con il principio di conservazione (non dispersione) del materiale probatorio.

A dimostrazione dell'assunto sta il testo del decreto originario sopra riportato (che limitava l'utilizzazione, con il correttivo della non esclusività, ai dibattimenti già aperti); ancora successivamente, nella fase di conversione, veniva introdotto un emendamento (approvato dalla commissione giustizia della Camera in data 27 gennaio 2000), che addirittura arretrava la soglia di utilizzabilità probatoria dei verbali ai processi per i quali era già stata esercitata l'azione penale.

4. — Ciò premesso, ritiene questo collegio che non possa escludersi che la legge di conversione confligga sotto un duplice profilo con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Per un primo aspetto, infatti, contrasta con il principio di uguaglianza direttamente sancito dall'art. 3 della Costituzione e con quello di ragionevolezza dei provvedimenti legislativi comunque desumibile sul piano interpretativo dalla norma costituzionale appena richiamata, nonché con il diritto inviolabile alla difesa statuito dal secondo comma dell'art. 24, la stessa previsione contemplata prima nel decreto-legge e poi nella legge di conversione di un regime che diversifichi l'utilizzazione probatoria (e la preventiva acquisizione) dei verbali di interrogatorio resi durante le indagini preliminari da imputati in procedimenti connessi, affermandone l'ammissibilità per i procedimenti in corso e negandola al contrario per quelli a venire.

Le perplessità sono evidentemente motivate dalla possibile illegittimità costituzionale di una disparità di trattamento delle posizioni degli imputati per il solo effetto di un dato processual-temporale quale quello costituito dalla pendenza del procedimento penale.

È ben vero che la previsione traduce normativamente quella che sembra essere stata — come in precedenza ricordato — la principale finalità ispiratrice dei lavori parlamentari; così come è altrettanto indiscutibile che sia la stessa legge costituzionale (n. 2 del 23 novembre 1999) a prevedere una «regolazione» dei principi del giusto processo sui procedimenti in corso.

Resta tuttavia da dimostrare — ed in tal senso il collegio sottopone la questione al vaglio del giudice delle leggi — *in primis* che la «regolazione» voluta dal legislatore possa legittimamente tradursi in una demarcazione temporale dell'applicazione dei principi costituzionali e che — ove realmente l'espressione «regolazione» possa e debba essere intesa in tale accezione — tale interpretazione, ancorché dettata dall'art. 2 della legge costituzionale non confligga comunque con il principio di uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge, principio che nel sistema dei valori costituzionali gode evidentemente di rango e forza prevalente su quello di cui è espressione la norma costituzionale citata (art. 2, legge costituzionale).

Il sospetto di illegittimità esce poi ulteriormente rafforzato con riguardo alla previsione — quest'ultima contenuta nella sola legge di conversione — di un discrimine nemmeno ancorato a possibili scansioni processuali in una qualche misura coerentemente inserite nel sistema (quali appunto la apertura del dibattimento o ancor prima l'avvenuto esercizio dell'azione penale), ma legato ad un accadimento processuale del tutto casuale e discrezionale nei tempi, quale è l'acquisizione dei verbali di interrogatorio resi nelle indagini preliminari da chi si è poi sottratto all'esame in dibattimento: e ciò in quanto tale acquisizione non può che avvenire solo e nel momento in cui si esplica concretamente l'esame della persona e questa dichiara — nell'esercizio delle proprie facoltà difensive — di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Lo spartiacque temporale individuato dalla norma, dunque, appare del tutto aleatorio, legato a dinamiche dibattimentali ognuna diversa dall'altra.

Non ignora il tribunale che l'introduzione di modifiche costituzionali di tale portata pone evidenti problemi di coordinamento con riferimento ai processi in corso.

La ricordata esigenza di contemperare l'applicazione dei nuovi principi con la necessità di salvaguardare le attività già compiute — stante la scelta del legislatore di non intervenire (quanto meno allo stato del diritto vigente) sulla disciplina del c.d. «diritto al silenzio», quanto piuttosto di diversificare le posizioni di chi si trova

ad essere sottoposto a procedimento penale — presta il fianco a dubbi di costituzionalità allorché si traduce normativamente nella previsione di un'applicazione dei nuovi principi legata ad un evento temporale puramente accidentale, privo cioè di una valenza autonoma giustificativa della dicotomia.

5. — La rilevanza della decisione nel caso di specie, qualunque sia la decisione e l'ambito della stessa, è di tutta evidenza, atteso che le dichiarazioni del Poli Rudi quali si possono ipotizzare sulla scorta dell'imputazione ove lo stesso è indicato nella qualità di amministratore unico della Centro Carni Alta Maremma S.r.l. dichiarata fallita dal tribunale di Grosseto il 20 gennaio 1994 e gli odierni imputati sono indicati come soci occulti e coamministratori di fatto della stessa società sicché le dichiarazioni del Poli Rudi possono costituire una fonte di prova di rilievo, ovviamente da vagliare unitamente alle altre risultanze processuali.

6. — Le questioni sopra evidenziate sono poi sicuramente da ritenere non manifestamente infondate, posto che in relazione ad altri procedimenti penali sono state già, ed ormai più volte, poste all'attenzione della Corte costituzionale.

7. — Su tali premesse, il tribunale ritiene la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 513 c.p.p. per conflitto con l'art. 111 della Costituzione, del quale la legge n. 35/2000 costituisce concreta attuazione, nonché dell'art. 1, comma 2, decreto-legge n. 2 del 7 gennaio 2000, per come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 25 febbraio 2000, nella sua totalità e, in via subordinata, nella parte in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, a quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di costituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione:

dell'intero art. 1, comma 2, decreto-legge n. 2 del 7 gennaio 2000, per come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 25 febbraio 2000;

ovvero dell'art. 1, comma 2, decreto-legge n. 2 del 7 gennaio 2000, per come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 25 febbraio 2000, nella sola parte in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, a quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento;

ovvero dell'art. 513 c.p.p. per conflitto con l'art. 111 della Costituzione.

Sospende il processo in corso e manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale e per la notifica della medesima al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Grosseto, addì 14 febbraio 2001

Il Presidente: LA GAMBA

N. 687

*Ordinanza emessa il 13 febbraio 2001 dal tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Saccardin Flavio*

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Esclusione nei procedimenti concernenti contravvenzioni - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 8.
- Costituzione, art. 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale sollevata nell'odierna udienza dibattimentale dalla difesa di Saccardin Flavio, imputato della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p.:

Sentito il p.m. in udienza;

Rilevato che:

è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, legge n. 217/1990, per violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato per non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni, a meno che detti procedimenti siano riuniti a procedimenti per delitti ovvero siano connessi a procedimenti per delitti, ancorché non riuniti;

la questione non si presenta manifestamente infondata sia con riferimento all'art. 24 della Costituzione sia con riferimento al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., avuto riguardo alla necessità di effettiva ed adeguata difesa tecnica anche nella materia contravvenzionale, che può implicare e spesso implica problemi giuridici di difficoltà non dissimile a quella dei processi riguardanti i delitti;

la questione appare altresì rilevante ai fini del decidere, dato che la possibilità di avvalersi di una difesa tecnica adeguata può incidere concretamente in modo decisivo sullo svolgimento e sull'esito del processo;

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché decida sulla questione di cui in premessa.

Manda alla cancelleria affinché la presente ordinanza, che viene letta in pubblico dibattimento, venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 13 febbraio 2001

Il giudice: POPPI

01C10907

N. 688

Ordinanza emessa il 16 giugno 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 luglio 2001) dalla commissione tributaria regionale di Venezia sul ricorso proposto da ufficio D.R.E. del Veneto - Sez. di Treviso contro Damian Lorenzo

Contenzioso tributario - Giudizio di appello - Divieto di eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio (art. 57, comma 2, d.Lgs. n. 546/1992) - Inapplicabilità, prevista dalle norme transitorie, ai giudizi già pendenti davanti alla commissione tributaria di secondo grado - Difetto di delega.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 79, comma 1.
- Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 30, lett. u), della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli n. 774/97 depositato il 4 marzo 1997 avverso la sentenza n. 517/01/94 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Treviso da: ufficio D.R.E. Veneto (Sez. Treviso); controparti: Damian Lorenzo residente a Casier (TV) in via Moro, 44.

Atti impugnati: S/RIF su I rimb - Ilor, 87.

F A T T O

1. — Damian Lorenzo esercente in Dosson di Casier (Treviso) l'attività di agente di commercio senza deposito nel settore termoidraulico, presentava la dichiarazione dei redditi anno 1987 datata 30 maggio 1988, spedita per posta il 31 (racc. n. 1021) unitamente ad attestato di versamento diretto di L. 919.000 per saldo Ilor/1987 effettuato il 30 maggio 1988 tramite la Banca Popolare Veneta dipendenza di Treviso.

2. — Con atto pervenuto all'intendenza di finanza di Treviso il 29 gennaio 1990, chiedeva rimborso ai sensi dell'art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sul presupposto che il tributo non era dovuto in forza delle sentenze della Corte costituzionale:

26 marzo 1980, n. 42, che intervenendo sull'art. 1 del d.P.R. n. 599/1973 ne dichiarava l'illegittimità in quanto non escludeva dall'Ilor i redditi di lavoro autonomo non assimilabili a quelli di impresa;

14 aprile 1986, n. 87, che, movendo dalla n. 42/1980, ha riconosciuto al giudice tributario il potere di verificare se ricorrono, o non, i requisiti minimi perché si possa realmente parlare di impresa, senza di che la capacità contributiva correlata all'Ilor sarebbe presunta nelle singole ipotesi, indipendentemente da ogni fondamento effettivo.

Richiamava anche Cass. 9 aprile 1987, n. 3477, che, nel caso esaminato, ha rinviato ai giudici di merito perché indagassero sulla effettiva natura del reddito essendo di per sé irrilevante ai fini Ilor, la mera classificazione fra quelli di impresa definiti dall'art. 51, d.P.R. n. 59/1973.

Sosteneva, in buona sostanza, il difetto del presupposto impositivo svolgendo l'attività senza organizzazione, senza impiego di capitale ma con rilevanza esclusiva del proprio lavoro, senza collaboratori.

3. — L'intendenza non provvedeva, per cui scaduto il termine di giorni novanta, Damian impugnava il silenzio-rifiuto mediante ricorso n. 3390/1991 alla commissione tributaria di primo grado di Treviso con atto pervenuto al protocollo l'8 ottobre 1991 n. 3390/91, riproponendo, più diffusamente, le ragioni di diritto, concludendo per il rimborso dell'importo versato «al solo scopo di evitare l'applicazione delle rilevanti sanzioni previste dalla legge» più gli interessi maturati.

4. — Per la discussione del ricorso era fissata l'udienza del 7 novembre 1994 dinnanzi alla sez. I e data comunicazione:

- al contribuente con racc. n. 008227 del 24 giugno 1994;
- all'intendenza con avviso ricevuto il 31 agosto 1994.

Nell'udienza del 7 novembre 1994:

assente l'intendenza;

interveneva la parte a mezzo del dott. Enrico Damian, commercialista, che dimetteva «delega», e, su richiesta della sezione, anche fotocopia del mod. 740 redditi anno 1987.

5. — La Sezione I con decisione n. 517, depositata il 15 novembre 1994, accoglieva il ricorso.

Il dispositivo era comunicato il 12 gennaio 1995 all'intendenza che proponeva appello con atto pervenuto alla commissione tributaria di secondo grado di Treviso l'11 febbraio 1995 al n. 166/1995, notificato al Damian il 7 marzo 1995, il quale non controdeduceva.

Il Dipartimento delle entrate, direzione regionale del Veneto, sezione di Treviso — succeduto all'intendenza eccipiva:

a) in via preliminare: che l'istanza di rimborso era stata prodotta il 29 gennaio 1990, oltre il termine di cui all'art. 38, d.P.R. n. 602/1973 in relazione al versamento effettuato, per l'anno 1987, il 30 maggio 1988;

b) nel merito: che il ricorrente ha svolto, nel periodo in considerazione, una delle attività di cui all'art. 2195 del codice civile, per cui il reddito prodotto e di impresa per espressa disposizione dell'art. 51, d.P.R. n. 917/1986, dell'art. 13 della legge n. 72/1983 il quale stabilisce, per gli esercenti attività della specie, una ulteriore deduzione oltre a quella prevista dall'art. 7, d.P.R. n. 599/1973 e, infine, per l'art. 115, lettera *e)bis* del d.P.R. n. 917/1986.

Pertanto chiedeva che, in riforma della impugnata decisione, la commissione tributaria di secondo grado dichiarasse:

ex art. 38, d.P.R. n. 602/1973 l'intervenuta decadenza del diritto al rimborso dell'Ilor/1987;

nel merito, la natura d'impresa del reddito per cui è causa con assoggettabilità all'Ilor; quindi, non dovuto il reclamato rimborso.

6. — Nell'udienza odierna, verificata la regolarità delle comunicazioni degli avvisi, assente il contribuente ma non il rappresentante dell'Ufficio, svolta la relazione, ascoltata la difesa dell'unica parte presente, la causa era ritenuta in decisione.

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sezione solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 30, primo comma, lettera *u)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

1. — Per l'art. 80, primo comma, il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è entrato in vigore il 15 gennaio 1993.

Per l'art. 80, secondo comma, le «disposizioni» recate, hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

Per l'art. 1, primo comma, d. l. 26 settembre 1995, n. 403, convertito senza modificazioni nella legge 20 novembre 1995, n. 495, la data unica di insediamento è stata fissata al 1° aprile 1996.

2. — L'art. 79, primo comma, dice, espressamente, che «le disposizioni di cui all'art. 57, secondo comma, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado di appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore».

L'art. 79 distingue fra:

a) giudizi già pendenti in grado di appello alla commissione tributaria di secondo grado;

b) giudizi iniziati davanti alla commissione tributaria regionale, se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

L'art. 57, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che nel giudizio, di appello «non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio».

3. — Il riferimento a «giudizio già pendente in grado di appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado» comporta che si stabilisca, quando esso era da considerare ivi «pendente» nella vigenza del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

Comporta, altresì, che si precisi quando il giudizio «inizia» secondo la nuova disciplina.

4. — Secondo l'art. 17, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (nel testo sostituito dall'art. 8, d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739) la «presentazione del ricorso» avveniva mediante consegna o spedizione, in plico raccomandato senza busta, dell'originale alla segreteria la commissione tributaria e di una copia in carta semplice all'ufficio tributario.

Il ricorso, quindi, era «pendente» per il solo fatto della «presentazione» in uno dei modi stabiliti dalla norma.

5. — Per l'art. 18 del d.lgs. n. 546/1992 l'atto introduttivo del processo contenzioso tributario è il ricorso.

Per l'art. 20 del d.lgs. n. 546/1992 il ricorso «è proposto» mediante notifica (comma 1) o spedizione (comma 2).

Il momento nel quale il ricorso viene ad esistenza all'esterno - relativamente al proprio scopo di costituire il contraddittorio e di rendere pendente la controversia - è, per il disposto dell'art. 20, quello in cui viene notificato al soggetto controparte.

Il legislatore ha abbandonato forme di instaurazione del procedimento legale al mero deposito dell'atto nell'ufficio dell'autorità decidente ed ha adottato una scelta coerente al proposito di fare del contenzioso tributario un vero e proprio processo di parti.

La notifica costituisce, dunque, il mezzo tecnico attraverso il quale avviene la proposizione del ricorso e la conseguente costituzione del rapporto processuale.

Il successivo deposito dell'originale o della copia notificata, presso la segreteria della commissione, rappresenta un adempimento necessario per portare concretamente il procedimento dinanzi all'Ufficio e per la formale costituzione in un giudizio già pendente.

La situazione creatasi con l'atto 11 febbraio 1995, è n. 166/1995, è quindi quella di «giudizio già pendente in grado di appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado», e non quella di «giudizio iniziato davanti alla commissione tributaria regionale».

6. — Con l'atto predetto l'Ufficio ha sollevato una eccezione di «decadenza» del Damian dal diritto al rimborso.

Per l'art. 57, secondo comma, possono proporsi «nuove eccezioni» che siano rilevabili anche d'ufficio; altre, non rilevabili d'ufficio, sono improponibili.

L'eccezione di decadenza *ex art.* 38, primo comma, d.P.R. n. 602/1973 riguarda materia che non è sottratta alla disponibilità della parte: difatti il contribuente che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza, nel termine di decadenza di mesi diciotto dalla data del versamento, nel caso di errore materiale, di duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

«Disponibile» è la facoltà di attivare il procedimento di rimborso, non già la generica materia tributaria.

Consegue che per il combinato disposto degli artt. 79, primo comma e 57, secondo comma del d.lgs. n. 546/92 l'eccezione di decadenza sollevata dall'appellante è - nonostante il divieto *ex art.* 57, secondo comma - proponibile, benché non rilevabile d'ufficio, pur vertendosi in materia non sottratta alla disponibilità di parte.

Il divieto *ex art.* 57, secondo comma, si riferisce alle sole eccezioni in senso stretto, vale a dire ai fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto affermato.

La deduzione, nella specie, del fatto estintivo, è dovuta alla iniziativa dell'Ufficio — che in prime cure rimase assente — ed ha luogo per effetto — come detto — dell'art. 79, primo comma, che è «norma transitoria» costituzionalmente illegittima.

7. — L'art. 30, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario.

La formula usata - «delega per la revisione» - indica, contro ogni dubbio, che trattasi di attuazione del riassetto legislativo di una determinata materia: quella, appunto, del contenzioso tributario nel duplice oggetto della «disciplina» e della «organizzazione».

La formula pone al Governo il vincolo dell'osservanza di «principi e criteri direttivi» individuati (mediante lettere alfabetiche da «a» a «z») la cui ampiezza è estesa, sotto il profilo della disciplina sostanziale, anche - ma solo in parte - a norme «transitorie».

Della legge delega n. 413/1991 interessa l'art. 30, primo comma, lettera *u*), che pone il «principio/criterio direttivo» seguente: «previsione che per i processi avanti alle corti di appello alla data di emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo continuino ad applicarsi le norme vigenti alla stessa data e che la medesima disposizione si applichi ai processi pendenti alla stessa data davanti alla commissione tributaria centrale . . . ».

8. — L'art. 80 distingue fra:

«entrata in vigore» del decreto fissata al 15 gennaio 1993;

«effetto delle disposizioni» dalla data di insediamento delle commissioni provinciali e regionali, cioè dal 1° aprile 1996.

Anche l'art. 79, primo comma, è disposizione con effetto dal 1° aprile 1996.

Vuol dire che le «nuove eccezioni» proposte nei giudizi già pendenti (in grado di appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado) sono considerate ammesse *ex post* in forza dell'art. 79, primo comma, che è norma transitoria.

Soccorrono tre osservazioni:

sulla contraddittorietà fra disposizioni del decreto legislativo delegato;

sulla natura della norma «transitoria» *ex art.* 79, primo comma;

sulla sua estraneità all'art. 30/primo comma lettera *u*).

9. — Per l'art. 78, primo comma, la disposizione di cui all'art. 57, secondo comma, non si applica ai giudizi già pendenti anzidetti.

Però l'effetto della disposizione di cui all'art. 79, primo comma, si produce a tenore dell'art. 80, secondo comma, solo a partire dal 1° aprile 1996.

La contraddittorietà fra il momento della applicazione ed il momento dell'effetto, collocati in tempi diversi anteriore il primo, e successivo il secondo - è palese sul piano logico: rescindente su quello pratico; porta alla frustrazione della disposizione, che è *tamquam non esset*.

Né è previsto che sia retroattiva la disposizione dell'art. 79, primo comma.

La quale, dicendo che ai giudizi «già pendenti» non si applica la disposizione dell'art. 57, secondo comma, (come dire che sono ammissibili «nuove eccezioni») comporta che si spieghi, sul piano della logica, perché una disposizione che non si applica - o si applica nel contrario di quello che afferma! - possa contemporaneamente avere effetto immediato per il fatto stesso di questa «applicazione/non applicazione» ed anche differito (al 1° aprile 1996) secondo l'art. 80, secondo comma.

10. — La disposizione dell'art. 79, primo comma, è di natura transitoria in senso improprio.

Allorché sono entrate in vigore nuove norme il cui inizio di efficacia sia differito ad un momento successivo, la disposizione transitoria ha il compito di sostituirsi alla norma definitiva durante il tempo della sua *vacatio*, pur essendo apparentemente destinata «a dare regola esclusivamente entro quel certo tempo ad un numero indeterminabile di fattispecie, finché non inizi la efficacia della norma definitiva».

Ed ancora.

La disposizione transitoria verte, in realtà, soltanto sulle situazioni o «fattispecie espressamente disciplinate», e non è estensibile per analogia poiché l'esistenza d'un termine dimostra che, lungi dal valore porre un principio o dall'essere applicazione d'un principio la norma temporanea vuole valere contingentemente».

La precisa, e puntuale, natura della disposizione recata dall'art. 79, primo comma, essendo gravida di implicazioni sul piano sostanziale doveva formare oggetto di previsione nella legge di delegazione.

11. — Della disciplina dei giudizi «già pendenti» in grado di appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado, non vi è — agli effetti della proposizione di «nuove eccezioni» (che non siano rilevabili anche di ufficio) — fissazione di alcun principio e criterio direttivo nell'art. 30, primo comma, lettera *u*), neanche per la regolamentazione transitoria. Ciò nonostante tale disciplina è recata, *in parte qua*, dall'art. 79, primo comma.

Ricorre la figura volgarmente detta «eccesso di delega», più propriamente da configurare come «difetto di delega», la quale sussiste quando — come nel caso — l'intera disciplina della legge delegata non risulta dalla legge di delega: per ciò che attiene all'art. 79, primo comma, in ragione di quanto esposto.

È incontrovertibile la competenza della Corte costituzionale ad esercitare il sindacato: l'atto delegato, limitatamente al punto prospettato, si risolve nell'esercizio d'una potestà legislativa che, comunque, viola l'art. 76 Cost.

La Corte si è infatti posta, sempre più chiaramente, come giudice esclusivo di tutti i vizi delle leggi, anche quando il contrasto con il testo costituzionale sia solo «indiretto», ed il parametro del giudizio di costituzionalità non sia offerto direttamente dalla Costituzione.

12. — L'Ufficio ha proposto la «nuova» eccezione di decadenza con l'atto di appello dell'11 febbraio 1995, n. 166/1995 nel giudizio del quale determinava la pendenza, e nel quale esiste la disposizione dell'art. 57, secondo comma, che divieta la proposizione di «nuove eccezioni».

Donde la questione di illegittimità costituzionale sollevata, non solo per contrasto fra disposizioni della stessa legge delegata, ma soprattutto per «difetto di delega»; l'art. 79, primo comma, non trova aggancio nella legge n. 413/1991 e, meno che mai, nell'art. 30, primo comma, lettera *u*), mentre viola l'art. 76 della Costituzione.

Sussiste la condizione di proponibilità della «rilevanza» perchè il processo non può essere definito, indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale, nell'ambito dell'alternativa secondo cui la «nuova eccezione» dell'Ufficio:

o è legittima ed ammissibile, e la causa si conclude sull'accertata decadenza del contribuente che ha presentato domanda di rimborso il 29 gennaio 1990 per un versamento effettuato oltre diciotto mesi prima, il 30 maggio 1988 per cui l'appello è da accogliere e la sentenza di primo grado da riformare;

o è preclusa *ex art. 57*, secondo comma, per cui l'appello dell'Ufficio è da rigettare e la sentenza di primo grado da confermare.

Tertium non datur.

Il legislatore delegato — adeguando nel 1992 il nuovo contenzioso tributario al nuovo processo civile prima introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (e successive integrazioni/modificazioni) — ha radicalmente innovato, rispetto alla disciplina previgente (art. 22, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636), anche l'istituto dell'appello. C'è di più!

Gli artt. 79, primo comma, e 57, secondo comma, sono, sicuramente, norme di natura «processuale per le quali vige *ex art. 11* delle preleggi, il principio dell'immediata applicazione nei giudizi in corso, tanto che, per escluderla, il legislatore delegato ha dovuto appositamente statuire.

Nel caso in esame la rilevanza:

esprime un nesso di strumentalità fra la questione di costituzionalità e la risoluzione del giudizio *a quo*;

evidenzia che il rapporto fra giudizio costituzionale e giudizio *a quo* è dominato dalla pregiudizialità; stabilisce la pregnanza della questione nel senso che esclude il superamento della situazione a mezzo di soluzioni diverse dalla decisione costituzionale.

13. — Sussiste anche l'altra condizione di proponibilità: la «non manifestata infondatezza». Tale condizione (sent. n. 161/1977):

non comporta che il giudice sia convinto della fondatezza;

nemmeno esclude che egli rimanga soggettivamente persuaso del contrario;

considera sufficiente che esistano ragioni di incertezza.

Confermate dagli stessi motivi per cui la questione è rilevante, le ragioni di incertezza sono, altresì, alimentate dal dubbio se - coordinando il testo della disposizione di cui all'art. 79, primo comma, col testo della disposizione di cui all'art. 80, secondo comma, in relazione, alla disposizione *ex art. 57*, secondo comma, ed all'art. 30, primo comma, lettera u), della legge n. 413/1991 — prevale il momento dell'impiego della norma, o quello del suo effetto.

Donde la «non manifesta infondatezza».

P. Q. M.

Così provvede:

a) solleva d'ufficio ai sensi degli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 30, primo comma, lettera u), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per violazione, per difetto di delega, dell'art. 76 della Costituzione;

b) dispone a tenore dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del giudizio;

c) dispone, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in camera di consiglio a Venezia-Mestre il 16 giugno 1997.

Il v. Presidente relatore: DAL COL

N. 689

*Ordinanza emessa il 6 febbraio 2001 dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Alba
nel procedimento penale a carico di Bellardi Federico ed altra*

Reati e pene - Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose - Configurazione come reato - Violazione dei principi di eguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione e di eguale libertà delle confessioni religiose (per ritenuta assenza di tutela penale delle confessioni diverse dalla cattolica) - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 508/2000.

- Codice penale, art. 404.
- Costituzione, artt. 3 e 8.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento emarginato, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso: che con atto depositato in cancelleria il 29 giugno 2000 veniva richiesto il rinvio a giudizio di Bellardi Federico e Cai Katia per i reati di cui agli articoli 407, 411 e 404 c.p.:

che all'udienza preliminare del 29 novembre 2000 entrambi gli imputati chiedevano il giudizio abbreviato;

che il giudice rinviava al 6 febbraio 2001 per la discussione;

Ritenuto: di dover sollevare, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 c.p., in relazione agli articoli 3 e 8 della Costituzione;

che la questione pare rilevante nel presente procedimento dovendo entrambi gli imputati rispondere del reato di cui all'art. 404 c.p.: «Per avere, in concorso tra loro, in luogo aperto al pubblico (cimitero di Santo Stefano della frazione Perno di Monforte), non completamente recintato, offeso la religione dello Stato mediante vilipendio di cosa formante oggetto di culto e comunque consacrata al culto, opponendo due candele nere sui bracci di una croce impiantata nella zona centrale del cimitero stesso, per compiere riti esoterici, approfittando di circostanze di tempo e di luogo (ora notturna, località isolata) tali da ostacolare la pubblica difesa. In Monforte d'Alba nella notte tra il 23 e il 24 marzo 2000»;

che la questione pare altresì non manifestamente infondata, poiché la Corte costituzionale, con sentenza n. 508/2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. (Vilipendio della religione dello Stato);

che nella pronuncia citata il giudice delle leggi ha affermato che: «In forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione) l'atteggiamento dello Stato non può essere che di equidistanza ed imparzialità nei confronti di queste ultime ..., imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza ... Tale posizione di equidistanza e imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali un principio che assurge al rango di "Principio supremo" (sentenze n. 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993 e 329 del 1997), caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno a convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse (sentenza n. 440 del 1995) ... A fronte di questi svolgimenti dell'ordinamento nel senso dell'uguaglianza di fronte alla legge penale, l'art. 402 del codice penale rappresenta un anacronismo al quale non ha in tanti anni posto rimedio il legislatore. Deve ora provvedere questa Corte nell'esercizio dei suoi poteri di garanzia costituzionale»;

che pare a questo giudice che le considerazioni sopra riportate siano trasferibili al disposto dell'art. 404 c.p. (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) poiché la tutela penale viene apprestata unicamente alle cose che formano oggetto di culto della religione cattolica, considerata religione di Stato; che in tal modo pare verificarsi la violazione dei principi di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e di eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose, stante l'assenza di tutela penale per le confessioni religiose diverse dalla cattolica;

che pertanto la questione non è manifestamente infondata;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 c.p. in relazione agli articoli 3 e 8 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Alba, addì 6 febbraio 2001.

Il giudice dell'udienza preliminare: GNOCCHI

01C0910

N. 690

*Ordinanza emessa il 12 giugno 2001 dal tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di Cavalli Anna Maria ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione anche quale prova dei fatti se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità - Mancata previsione - Violazione del principio di non dispersione dei mezzi di prova - Lesione delle garanzie costituzionali del giusto processo - Incidenza sul diritto di azione e sulla funzione del giudice penale di accertamento della verità - Lesione dei diritti inviolabili - Contrasto con il principio del libero convincimento del giudice.

- Codice di procedura penale, art. 500, comma 2, come modificato dall'art. 16 della legge 1º marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma.

IL TRIBUNALE

Decidendo in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero in ordine all'art. 500, comma 2 c.p.p., come modificato dall'art. 16 della legge n. 63/2001;

O S S E R V A

A seguito di decreto e dispone il giudizio del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli in data 5 dicembre 1997, Cavalli Annamaria, Manzillo Liliana, Zotto Pasquale, Berardozzi Renato, Perrone Capano Giuseppe, Zamparelli Vittorio ed Angelillo Mauro venivano rinviati a giudizio innanzi a questo tribunale per rispondere dei reati di corruzione e falso, commessi tra il marzo ed il settembre 1991.

Nell'udienza del 13 aprile 2001, il Collegio, sulle richieste delle parti, pronunciava ordinanza di ammissione delle prove orali e documentali, procedendo all'esame dei testi del p.m.

Nell'udienza del 4 maggio 2001 veniva interrogato Natali Giulio, all'epoca dei fatti in servizio presso l'ufficio registro ditte — attualmente registro delle imprese — presso la Camera di commercio di Napoli, il quale, a domanda del p.m., più volte sollecitato, dichiarava di non essere in grado di indicare se le firme apposte sui certificati rilasciati dalla Camera di commercio ed allegati alle domande di rimborso di quote inesigibili appartenessero o meno a persone in servizio presso quell'ufficio all'epoca dei fatti per cui è processo. E ciò contrariamente a quanto dichiarato al p.m. nel corso delle indagini allorché aveva escluso la autenticità di tali sottoscrizioni.

Non potendo essere acquisito, a norma dell'art. 500, comma 2, c.p.p., agli atti del fascicolo per il dibattimento ed utilizzato il verbale delle dichiarazioni oggetto di contestazione, il p.m. sollevava eccezione di legittimità costituzionale.

Il Collegio, pertanto, sospendeva il processo al fine di consentire ai difensori di poter replicare, assegnando un termine per eventuali note che sono state depositate in Cancelleria in data 31 maggio 2001 ed in data 8 giugno 2001.

Ciò premesso, osserva questo tribunale che la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, c.p.p., come modificato dall'art. 16 della legge n. 63/2001 è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio e non appare manifestamente infondata.

In ordine al profilo della «rilevanza», esso nel caso che occupa appare incontestabile sol che si consideri che l'esame del Natali è già stato ammesso dal tribunale quale mezzo di prova, proprio al fine di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni delle certificazioni allegate alle domande di rimborso di quote inesigibili e, conseguentemente la regolarità della procedura di rimborso, circostanze queste costituenti l'oggetto dei fatti-reato per i quali si procede.

Ora, avendo il Natali, nonostante le contestazioni del p.m., ribadito di non essere in grado né di ricordare il contenuto delle sue precedenti affermazioni, né di poter oggi esprimere un qualsivoglia giudizio in ordine alla autenticità o meno delle sottoscrizioni, poiché l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle sue dichiarazioni, oggetto di contestazione da parte della pubblica accusa, non è consentito, secondo il dettato del novellato art. 500 c.p.p., non è riconosciuto al Collegio alcun potere suppletivo.

È, pertanto, di tutta evidenza l'importanza della questione ai fini della decisione poiché, se la Corte costituzionale ritenesse fondata la questione di costituzionalità dell'art. 500 c.p.p. le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni potrebbero costituire elemento di prova non solo per valutare la credibilità del teste come è oggi statuito, ma anche per pervenire all'accertamento dei fatti oggetto delle imputazioni.

Né è da trascurare che la norma denunziata disciplina un meccanismo di acquisizione di immediato riflesso in tutte le prove testimoniali ammesse.

Passando, adesso, al vaglio in ordine alla non manifesta infondatezza della questione dedotta, per inquadrarne compiutamente i termini, occorre far richiamo non solo al dettato dell'art. 111 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ma anche ai principi guida dell'ordinamento in tema di prova e di diritto di difesa, già oggetto di numerose pronunce costituzionali relativamente all'assetto normativo previgente alle leggi n. 267/1997 e n. 63/2001.

La formulazione attuale dell'art. 500 c.p.p., come modificato dalla legge n. 63/2001, statuisce al comma 2: «le dichiarazioni lette per la contestazione essere valutate ai fini della credibilità del teste».

Prima dell'intervento del legislatore del 2001 la medesima norma contemplava espressamente al comma 4 che «quando a seguito della contestazione sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».

Tale formulazione fu introdotta dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 255 del 1992 che dichiarava l'illegittimità dell'art. 500 c.p.p. (la cui formulazione originaria era identica proprio alla norma oggi vigente), nella parte in cui impediva al giudice la possibilità di formare il suo convincimento anche sulla base delle dichiarazioni originariamente rese dal testimone ed utilizzate per le contestazioni dibattimentali.

La sopra richiamata sentenza affermava come, pur in un sistema di tipo accusatorio debba trovare ingresso il principio di non dispersione dei mezzi di prova che deve accompagnare il principio dell'oralità e della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, nel caso in cui la stessa non sia compiutamente acquisibile con il metodo orale.

Tale principio, ad avviso di questo tribunale, non può dirsi soppresso, pur nel mutato quadro costituzionale che ha fatto seguito alla modifica dell'art. 111 della Costituzione.

Ed invero, tale ultima norma che pure riafferma il principio generale che la prova si forma nel contraddittorio delle parti, pone come unica preclusione quella che non si possa addivenire ad una pronuncia di colpevolezza sulla base di dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da parte di chi si sia sottratto in dibattimento al contraddittorio delle parti.

Non si tratta tuttavia del caso all'odierno esame in quanto l'art. 500, comma 2 c.p.p., attiene, al contrario, alla situazione del soggetto che si è sottoposto all'esame in dibattimento e che in tale sede ha garantito, in ordine alle sue affermazioni, il contraddittorio tra le parti.

È del tutto evidente che tale contraddittorio, nel momento in cui il p.m. ha introdotto nel processo, attraverso il meccanismo delle contestazioni, le dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari si è esteso anche a queste ultime e al loro rapporto con quanto affermato in dibattimento.

Violerebbe quindi il sopra richiamato principio di «non dispersione dei mezzi di prova» l'impossibilità di utilizzare a tal fine le dichiarazioni introdotte con le contestazioni laddove le stesse siano suffragate da altri elementi di prova.

In tal senso la nuova formulazione dell'art. 500, comma 2 c.p.p., che peraltro non pare obbedire, per i motivi già detti, alla necessità di dare attuazione ai nuovi principi costituzionale introdotti con l'art. 111, appare nuovamente censurabile nella sua legittimità costituzionale per i medesimi motivi richiamati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 255/1992, nella parte in cui si discosta dal dettato all'art. 500, comma 4 previgente.

La norma, in tal senso, appare chiaramente in contrasto con gli artt. 2, 3, 24.1, 25.2, 101.2 della Costituzione, norme da cui si evincono le garanzie costituzionali del giusto processo.

In particolare, con le sue attuali limitazioni, finisce con il privare di efficacia la legge penale sostanziale così violando il diritto costituzionale di azione, sminuendo la peculiare funzione del giudice penale di accertamento della verità e, di fatto, vanificando la tutela dei diritti inviolabili salvaguardati dalle sopra richiamate norme costituzionali e dalle leggi penali.

L'art. 500, comma 2 c.p.p., nella sua attuale formulazione, risulta, altresì, in contrasto con il principio del «libero convincimento del giudice» in quanto gli impone, anche nel caso in cui sia motivatamente convinto della veridicità delle dichiarazioni oggetto di contestazione, di prescindere dalle stesse e di giungere così ad una decisione che contraddice il suo convincimento.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza ai fini della decisione del presente processo;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2 c.p.p., come modificato dall'art. 16 della legge n. 63/2001 nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste possano essere acquisite e valutate anche quale prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24.1, 25.2 e 101.2 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso nei confronti di tutti gli imputati ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, oltre a quanto previsto dalla legge.

Napoli, addì 12 giugno 2001.

Il Presidente: GARZO

N. 691

Ordinanza emessa il 24 aprile 2001 dal tribunale di Trani sull'istanza proposta da Curatela del fallimento Bombini Tommaso, titolare della ditta TI.EMME.GI. contro Bombini Sergio ed altra

Fallimento - Estensione al socio occulto illimitatamente responsabile - Mancata previsione di un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale - Disparità di trattamento rispetto all'imprenditore individuale ed all'imprenditore sociale palese - Lesione dell'interesse generale alla certezza delle situazioni giuridiche - Richiamo alle pronunce costituzionali riguardanti il socio receduto o che abbia perso la responsabilità illimitata.

- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio per il procedimento di cui al n. 4898 R.G. fallimentare relativo alla richiesta dell'avv. Giovanni Strippoli curatore del fallimento di Bombini Tommaso titolare della TI.EMME.GI. di estendere il fallimento ex art. 147 l. f. ai soci di fatto Bombini Sergio e Di Benedetto Dilva;

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva;

O S S E R V A

Il procedimento sottoposto all'esame del tribunale riguarda la legittimità della estensione del fallimento di un imprenditore individuale al socio occulto illimitatamente responsabile, effettuata ai sensi dell'art. 147, comma secondo, legge fallimentare.

I dati cronologici della vicenda all'esame del tribunale possono essere qui brevemente riepilogati: Bombini Tommaso nato a Bisceglie il 27 aprile 1975, titolare della TI.EMME.GI., impresa individuale con sede in Bisceglie alla via Finizia n. 51/A veniva dichiarato fallito da questo tribunale con sentenza del 2 febbraio 2000. Successivamente il curatore del fallimento avv. Strippoli, ritenendo che l'attività svolta dal fallito fosse stata esercitata di fatto da una società, formulava istanza di estensione del fallimento anche nei confronti dei genitori dello stesso ovvero Bombini Sergio nato a Bisceglie il 2 ottobre 1948 e Di Benedetto Dilva nata a Melfi il 12 settembre 1951.

È nota l'evoluzione giurisprudenziale che in questi ultimissimi anni si è avuta in tema di dichiarazione di fallimento in estensione.

Brevemente, è appena il caso di ricordare che fino a poco tempo fa era assolutamente consolidato in giurisprudenza l'orientamento che riteneva che la sfera applicativa degli articoli 10 e 11 legge fallimentare fosse ristretta all'ipotesi dell'imprenditore individuale. Questo principio, che pure aveva incontrato notevoli critiche in dottrina, si è mantenuto inalterato, fino a quando, con sentenza interpretativa 8-12 marzo 1999, n. 66, la Corte costituzionale, ebbe ad affermare che la disposizione dell'art. 147, commi 1 e 2, l.f. «va interpretata nel senso che a seguito del fallimento della società commerciale di persone, il fallimento dei soci illimitatamente responsabili defunti o rispetto ai quali sia comunque venuta meno l'appartenenza alla compagine sociale può essere dichiarata solo entro il termine fissato dagli articoli 10 e 11 della legge fallimentare di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale». All'indomani di quella pronuncia costituzionale, in dottrina e giurisprudenza si discuteva dei riflessi che quella sentenza, interpretativa, dovesse avere sui fallimenti in corso e sulla congruità del termine annuale indicato dalla Corte costituzionale anche per l'impresa collettiva (in realtà l'indicazione già risiedeva nella legge fallimentare — art. 10 — sia pur limitatamente all'imprenditore individuale) per procedere alla dichiarazione di fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile. Era altresì discusso il momento dal quale fare decorrere il termine annuale.

La questione è stata definitivamente risolta dalla Corte costituzionale, chiamata nuovamente a pronunciarsi dai tribunali di Milano, Palermo e Bologna, i quali ne avevano sostanzialmente sollecitato un intervento chiarificatore, non ritenendo risolto il problema innescato dalla precedente pronuncia.

La Corte costituzionale ha ritenuto opportuno questa volta non limitarsi ad una mera interpretazione delle norme oggetto delle censure d'incostituzionalità, ma ne ha dichiarato parzialmente l'illegittimità. Più esattamente, la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 10 della legge fallimentare «nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese» e dell'art. 147 legge fallimentare «nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata».

A questo punto, ad avviso del tribunale appare discriminata la posizione del socio occulto nei confronti del quale sembrerebbe non sussistere alcun limite temporale per l'estensione del fallimento.

Nessun dubbio interpretativo avrebbe potuto resistere, qualora la pronuncia di incostituzionalità, che ha investito il comma 1 dell'art. 147 legge fallimentare, fosse stata estesa anche al comma 2 e cioè se fosse stato previsto espressamente che, anche per la dichiarazione in estensione, per i soci illimitatamente responsabili di cui risulti l'esistenza dopo la dichiarazione di fallimento della società, fosse applicabile il termine annuale di cui all'art. 10, già esteso al comma 1 dell'art. 147.

In realtà, alle medesime conclusioni probabilmente si porrebbe già pervenire in via di interpretazione analogica, quando si pensi alla *ratio*, che ha ispirato il legislatore prima (sia pur limitatamente all'imprenditore individuale) e la Corte costituzionale poi (con l'estensione anche al socio receduto o cessato) nel limitare ad un anno dalla cessazione dell'attività di impresa il termine entro cui procedere alla dichiarazione di fallimento.

La decisione del giudice delle leggi si fonda sui seguenti principi. L'assoggettività a fallimento dell'imprenditore cessato postula la fissazione di un limite temporale certo entro cui possa essere pronunciato il fallimento.

L'imposizione di tale limite appare ancor tanto più necessario, tenuto conto che le conseguenze del fallimento generalmente ricadono, non soltanto sull'imprenditore, ma anche sui terzi che con lui abbiano avuto a che fare. L'art. 10 legge fallimentare contempera le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche, fissando detto termine in un anno.

L'art. 147 legge fallimentare prevede il fallimento per ripercussione del socio illimitatamente responsabile e non può dubitarsi che anche in tal caso ricorrano le stesse esigenze di tutela a cui risponde l'art. 10 legge fallimentare, sicché, simmetricamente, fa soggezione al fallimento del socio che sia receduto dalla società va circoscritta entro un rigoroso limite temporale, che, non risultando fissato dall'art. 147 legge fallimentare, deve essere rinvenuto all'interno del sistema e precisamente nella stessa norma dettata dall'art. 10 legge fallimentare, che, come osserva correttamente la Corte costituzionale, «in considerazione della sua *ratio*, assume una portata generale ed è, in quanto tale, applicabile anche al fallimento degli *ex soci*».

Questo tribunale, come detto, si trova a dover affrontare una fattispecie diversa da quelle espressamente affrontate con le citate pronunzie costituzionali, anche se non può negarsi che l'esigenza di tutela del principio di certezza delle situazioni giuridiche dovrebbe ispirare anche l'applicazione del comma 2 dell'art. 147 legge fallimentare.

Anzi, a ben guardare, tale esigenza è ancora più sentita nel caso di estensione al socio occulto, rispetto al quale, proprio per il carattere per così dire silente della sua partecipazione societaria — minore o addirittura insussistente è l'esigenza di tutela dei creditori, che in ipotesi neppure conoscono la sua qualità.

Il socio occulto, che non recede ufficialmente dalla società e non può ad esempio esternare detto evento con le forme legali di pubblicità, si vedrebbe soggetto alla dichiarazione di fallimento per un tempo illimitato, passando all'analisi giuridica, il punto di partenza, ovviamente, non può che essere rappresentato dal testo del comma 2 dell'art. 147 legge fallimentare, che, non essendo stato direttamente modificato dalla pronuncia costituzionale del luglio 2000, non indica alcun limite temporale per l'estensione del fallimento ai soci, la cui illimitata responsabilità sia emersa dopo la dichiarazione di fallimento della società.

Occorre preliminarmente verificare se le differenze esistenti tra il caso del socio receduto o del socio che perda la responsabilità illimitata a seguito di trasformazione del tipo sociale e quella del socio la cui qualità si manifesti dopo la dichiarazione di fallimento della società, siano così nette da rendere fuor di luogo l'applicazione alla seconda fattispecie del limite temporale introdotto nel comma 1 dell'art. 147 legge fallimentare

La situazione del recesso e/o della trasformazione rispetto a quello del socio occulto sono giuridicamente ben diverse, come appare fin troppo ovvio, il punto è che la differenza dovrebbe essere tale da giustificare una disparità di trattamento in vista della soggezione al fallimento.

In altri termini, bisognerebbe ritenere ragionevole che, dopo il decorso di un anno il socio receduto sia esonerato sempre e comunque dal fallimento, mentre il socio occulto continui a restare assoggettabile alla procedura concorsuale, nonostante che sia decorso oltre un anno dalla dichiarazione di fallimento della società di cui avrebbe fatto parte. Tale specifica differenza funzionale non si riesce a cogliere.

Il dubbio che la mancata previsione di un limite temporale anche per l'estensione del fallimento al socio occulto, la cui qualità di socio si sia manifestata ai creditori, al curatore o al p.m. dopo la dichiarazione di fallimento della società e soprattutto che, una volta ritenuto applicabile il detto termine, che lo stesso non debba decorrere al più tardi a partire dalla prima dichiarazione di fallimento leda principi costituzionali non può dunque ritenersi manifestamente infondato.

Si tratta semmai di verificare se tale dubbio sia rimediabile per via interpretativa, in particolare servendosi analogicamente dell'art. 10 legge fallimentare e del comma 1 dell'art. 147 legge fallimentare.

Effettivamente, come già si è avuto modo di verificare innanzi, il dubbio maggiore non riguarda la concreta applicabilità del termine annuale anche al socio occulto quanto quello di individuare un momento preciso da cui fare decorrere il termine suddetto.

Una simile soluzione eviterebbe il rischio di lasciare all'interprete il compito di verificare non soltanto la ricorrenza dei presupposti giuridici e di fatto che consentano di ritenere l'esistenza del rapporto societario, ma anche quello, spesso ancor più arduo, di verificare se e quando questo rapporto sia eventualmente venuto meno, qualora si dovesse ammettere che la dichiarazione di fallimento della società non costituisca di per sé causa di scioglimento del rapporto societario (palese od occulto che sia) ovvero momento in cui viene meno la responsabilità illimitata.

L'art. 147 legge fallimentare, a ben vedere, contiene un accenno al fattore cronologico che non può essere dimenticato. Il comma 2, in particolare, prende in considerazione l'eventualità che la posizione di socio illimitatamente responsabile emerga non contestualmente, bensì «dopo» la dichiarazione del fallimento sociale, eppure nonostante la recente modifica del comma 1, continua a non porre alcun limite al sopravvenire della pronuncia estensiva, autorizzando quei dubbi interpretativi che il tribunale ha innanzi esposto.

Invero, sarebbe assurdo lasciar «consolidare» in un anno l'esonero dal fallimento del socio receduto e tenere indefinitamente nell'incertezza il destino del socio occulto, dopo che egli, se non altro perché è intervenuta la dichiarazione di fallimento con la conseguente nomina del curatore e degli altri organi fallimentari, ha comunque perduto ogni dominio sull'impresa. Anzi, la nettezza dell'interruzione del rapporto sociale rappresentata dalla dichiarazione del fallimento principale combinata con l'intrinseca esigenza di concentrazione della procedura concorsuale dovrebbero imporre a maggior ragione il rispetto di un termine perentorio per definire la posizione del socio. L'omessa determinazione di un limite al sopravvenire della pronuncia estensiva dopo la dichiarazione del fallimento sociale urta dunque, non solo l'esigenza di perequare la posizione del socio rispetto a quella dell'imprenditore individuale, non solo l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, ma anche l'esigenza di garantire ai creditori un accesso certo ed efficiente alla tutela giudiziaria, nonché a tutti i cittadini una buona amministrazione della giustizia. Queste riflessioni inducono a ritenere che, se occorre stabilire un termine per l'estensione del fallimento al socio, questo andrebbe innanzi tutto fissato a decorrere dalla dichiarazione del fallimento principale ed è il caso di sottolineare che tale profilo potrebbe assumere autonoma e concreta rilevanza nella decisione del caso di specie, laddove la pronuncia estensiva interverrebbe a distanza di oltre un anno dalla dichiarazione del fallimento dell'impresa.

In conclusione, si deve ribadire che la mancata previsione di un ragionevole limite temporale nell'art. 147 comma 2 legge fallimentare per l'estensione del fallimento al socio la cui responsabilità sia emersa dopo la dichiarazione di fallimento e soprattutto che questo termine, proprio per la peculiarità del caso del socio occulto, non inizi a decorrere al più tardi dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale suscita dubbi di costituzionalità, in quanto lascia indefinitamente aperta l'assoggettabilità del socio occulto alla procedura concorsuale, dando luogo ad un'inaccettabile differenza rispetto alla posizione dell'imprenditore individuale o di quello sociale palese, con un'evidente lesione dell'interesse generale alla certezza delle situazioni giuridiche, non diversamente da come rilevato dalla Corte costituzionale per il caso del socio receduto e per tutti gli altri casi di perdita della responsabilità illimitata.

Pertanto, non resta che rimettere la questione alla stessa Corte costituzionale per le determinazioni di competenza.

P. Q. M.

Rilevata d'ufficio e ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 comma 2 legge fallimentare in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede un termine per l'estensione del fallimento dell'imprenditore individuale al socio occulto;

Rimette gli atti per le determinazioni di competenza alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Trani, addì 24 aprile 2001

Il Presidente: SAVINO

Il giudice estensore: DE LUCE

01C0912

N. 692

*Ordinanza emessa il 31 maggio 2001 dal giudice di pace di Vercelli
nel procedimento civile vertente tra Baldassarre Nicola e prefettura di Vercelli*

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Notificazione dell'ordinanza ingiunzione prefettizia al contravventore - Termine - Mancata previsione - Conseguente possibilità di notifica entro il termine della prescrizione quinquennale decorrente dalla violazione - Incidenza sul diritto di difesa, sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, del giusto processo e di tutela giurisdizionale.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204.
- Costituzione, artt. 24, 97, 111 e 113; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1.

IL GIUDICE DI PACE

Con l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, promuove il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204 del decreto legge 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) nella parte in cui non prevede un termine entro il quale deve essere notificato il provvedimento prefettizio dell'ordinanza-ingiunzione.

Ritiene tale omissione legislativa in evidente contrasto con gli artt. 24, 97, 111 e 113 della Corte costituzionale.

F A T T O

L'opponente nella persona di Baldassarre Nicola rappresentato e difeso dall'avv. Anna M. Casalone del foro di Vercelli, proponeva in data 13 dicembre 1999 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del prefetto di Vercelli, con cui veniva confermato un verbale elevato dal Comando di P.M. di Vercelli.

La difesa dell'opponente lamentava che l'ordinanza del prefetto emessa in data 21 giugno 2000 veniva notificata in data 28 dicembre 2000 ad oltre un anno dal deposito del ricorso.

La rappresentante dell'amministrazione prefettizia, presente nel giudizio, faceva rilevare che tale ritardo non dipendeva dal proprio ufficio, ma dall'ufficio notifiche dell'organo accertatore e nel contempo faceva notare che se l'art. 204 del C.d.s. non prevede alcun termine per la notifica, gli uffici dell'amministrazione prefettizia hanno tempo di notificare e quindi far conoscere le proprie decisioni sino al termine dei cinque anni previsti per la prescrizione del diritto di riscuotere le somme dovute (art. 28 legge n. 689/81), decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

D I R I T T O

Violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Premesso che se di impossibilità ad agire per la tutela di un proprio diritto ed interesse legittimo e di violazione del diritto alla difesa nel caso in esame non è possibile parlare, però, in senso lato entrambi questi diritti previsti dall'art. 24 sono compresi e resi più difficoltosi nel loro esercizio.

L'opponente Baldassarre ha dovuto aspettare oltre un anno dal deposito del proprio ricorso (23 dicembre 1999) per apprendere gli esiti, conosciuti con notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 28 dicembre 2000.

Ma queste ordinanze prefettizie, soprattutto da parte delle prefetture della grandi città, sono rese note tramite la loro notifica dopo svariati anni ed in non pochi casi anche oltre il limite della prescrizione quinquennale che non è sorvegliato dall'organo incaricato della notifica.

Tutto ciò, indubbiamente, rende difficoltosa la tutela giurisdizionale del cittadino, pur concessa.

Da non trascurare la circostanza che in caso di archiviazione, l'organo decidente e quello incaricato della notifica non dovendo rispettare alcun termine portano a conoscenza la decisione quando vogliono.

In questo modo il ricorrente può rimanere anche per anni nell'incertezza se il proprio ricorso è stato accolto o meno.

Violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Se questo articolo afferma come principio da seguire nell'organizzazione dei pubblici uffici il buon andamento dell'amministrazione pubblica, non è possibile pensare che gli uffici delle prefetture (i più importanti uffici dello Stato nei capoluoghi di provincia) si comportino in una materia così delicata (si tratta di toccare i patrimoni dei singoli cittadini) in maniera così poco ordinata e senza vincoli di termini nell'espletamento delle proprie funzioni.

I costituenti nell'indicare i due principi del buon «andamento» e «dell'imparzialità», quest'ultimo è nell'interesse del cittadino, mentre il primo va inteso anche come organizzazione dell'amministrazione statale che tramite i propri uffici lavora nell'interesse dei cittadini ma anche per quelle generale dello Stato.

Dato che nel caso in esame si tratta di far pagare al cittadino somme dovute, si viene a creare un vuoto temporaneo sia nella cassa dello Stato che in quelle dei singoli comuni, in cui somme di denaro, se ritenute dovute, arrivano in forte ritardo di anni, senza la maggiorazione degli interessi di legge.

Sia l'art. 18 della legge n. 689/1981 che l'art. 204 del C.d.s. non lo prevedono, entrambi gli articoli parlano solo di spese di notifica in aggiunta all'ammontare della sanzione.

Come questa Corte in recenti e non recenti passati ha assunto coraggiose decisioni nell'interesse di vaste categorie di cittadini, pensionati e non, che per il loro numero hanno creato forti uscite dall'erario, così si spera che con l'accoglimento della presente ordinanza voglia mettere un rimedio nel settore, garantendo che ingenti somme di denaro arrivino ogni giorno tempestivamente nelle casse dello Stato e nei molti comuni d'Italia.

Violazione dell'art. 111 della Costituzione.

Oggi con la modifica dell'art. 111 originario, il principio della «ragionevole durata» di ogni procedimento è divenuto di rilevanza costituzionale.

È possibile parlare di una giusta e conveniente durata se per quanto riguarda la fase del procedimento amministrativo avanti al prefetto, possono passare anche cinque anni, a cui si aggiunge i tempi di durata per il primo grado avanti all'autorità giudiziaria ed una eventuale supplemento di tempo per il ricorso in cassazione.

Evidentemente l'art. 204 del C.d.s. dovrà ora adeguarsi alla ragionevole durata del procedimento.

Violazione dell'art. 113 della Costituzione.

Se la Costituzione prevede all'art. 113 che la legge deve determinare quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti, la legge n. 689/1981 e le norme del C.d.s. individuate le prefetture delle applicate sanzioni amministrative, sia principale che accessorie, la conoscenza di questi effetti non possono dilungarsi nel tempo, sia in caso di rigetto che di archiviazione, lasciando in sospeso per così tanto tempo situazioni giuridiche in capo ai numerosi ricorrenti.

P. Q. M.

Si chiede che l'illustrissima Corte costituzionale adita dal sottoscritto giudice rimettente voglia dichiarare illegittimo l'art. 204 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 nella parte in cui non prevede un termine preciso per la notifica dell'ordinanza prefettizia, ciò che invece sarebbe costituzionalmente necessario prevedere.

Il sottoscritto giudice nell'evidenziare l'illegittimità derivante dall'assenza della previsione normativa, chiede all'illustrissima Corte di integrare la previsione normativa che ripristini la legalità costituzionale.

Giusto e congruo potrebbe essere il termine per la notifica entro trenta giorni dall'emissione dell'ordinanza prefettizia.

Nel concludere si vuole sottoporre a questa illustrissima Corte l'importanza della decisione per i motivi appresso indicati:

a) l'art. 204 del C.d.s. nella parte in cui non prevede ciò che dovrebbe prevedere non è adeguato soprattutto oggi al principio della «ragionevole durata» di qualsiasi procedimento;

b) tale articolo si pone anche in contrasto con i principi e criteri contenuti nell'art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 cioè l'economicità e l'efficacia dell'attività amministrativa;

c) la lacunosità dell'art. 204 del C.d.s. porta a gravissime conseguenze negative non solo per gli utenti della strada ma per le casse dell'erario e quelle dei singoli comuni.

Ai sensi dell'art. 23, secondo e quarto comma della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza all'illustrissimo Presidente della Corte costituzionale a cura della cancelleria (palazzo della Consulta, piazza del Quirinale n. 41 - 00187 Roma).

Viene sospeso il procedimento n. 65/2001 R.G. dell'ufficio del giudice di pace di Vercelli tra il ricorrente Baldassare Nicola contro la Prefettura di Vercelli;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata:

al ricorrente Baldassare Nicola, assistito dall'avv. Anna M. Casalone del foro di Vercelli;

alla prefettura di Vercelli;

al Presidente del Consiglio dei ministri (Palazzo Chigi, piazza Colonna n. 370, 00100 Roma).

Tale ordinanza viene anche comunicata:

al Presidente del senato (piazza Madama - 00186 Roma);

al Presidente della Camera dei deputati (Palazzo Montecitorio - 00186 Roma).

Vercelli, addì 31 maggio 2001

Il giudice di pace: MANCUSO

N. 693

*Ordinanza emessa il 18 maggio 2001 dal tribunale di Firenze**nel procedimento civile vertente tra amministrazione finanziaria dello Stato e S.p.a. Confezioni Salco in liquidazione*

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni governative - Rimborso della tassa annuale per l'iscrizione di società nel registro delle imprese - Assoggettamento della relativa domanda a termine di decadenza triennale - Mancata diversificazione del diritto al rimborso sorgente dall'indebito, rispetto al diritto al rimborso sorgente dall'errore.

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 8818/1994 R.G. promossa da amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici domicilia in via degli Arazzieri n. 4, attrice opponente;

Contro S.p.a. Confezioni Salco, in liquidazione, con sede in Chiesina Uzzanese (PT), in persona del suo liquidatore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Locanto e Angelo Mauroantonio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, via dei Tavolini n. 8, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuta opposta;

Avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia tributaria.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 31 ottobre 1994, l'amministrazione finanziaria dello Stato proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto provvisoriamente esecutivo con il quale il Presidente del tribunale di Firenze aveva ingiunto alla stessa amministrazione la restituzione delle somme pagate dalla Società Salco S.p.a. in liquidazione, con sede in Chiesina Uzzanese (PT), a titolo di tassa di concessione governativa per gli anni 1985-1988 successivi a quelli della prima iscrizione al registro delle società - c.d. «tassa di mantenimento».

Il Ministero opponeva tra l'altro l'improponibilità della domanda per l'intervenuta decadenza di cui all'art. 13, secondo comma, d.P.R. n. 641/1972.

Ed in effetti, avendo la convenuta-opposta presentato istanza di rimborso in sede amministrativa di quanto pagato dal 1985 al 1988 solo nel 1991, il diritto al rimborso si è parzialmente estinto per decadenza *ex art.* 13, secondo comma d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, secondo il quale dovendosi assimilare il pagamento d'indebito al pagamento erroneo anche la richiesta di rimborso della tassa di cui si tratta è soggetta alla decadenza triennale ivi prevista (Cass. Civ. sez. U., n. 3458 del 12 aprile 1996; sez. I, n. 7176 del 9 luglio 1999).

In proposito, richiamato il principio elaborato dalla Corte costituzionale nelle sentenza 20 febbraio 1995, n. 56, secondo il quale «non vi sono ragioni che giustifichino il privilegio di una disciplina speciale, in favore del debitore, dell'azione di ripetizione dell'indebito contro il fisco», la convenuta ha sollevato questione di legittimità di tale disposizione per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nonché per contrasto con l'art. 23 della Costituzione perché consentirebbe imposizioni veicolate mediante strumenti diversi da quello tipico ivi previsto.

In vero, mentre appare manifestamente infondata la questione sollevata in ordine al contrasto tra l'art. 23 Cost. e la disposizione di cui trattasi, che fonda e non nega il diritto al rimborso degli indebiti pagamenti tributari, questo giudice ritiene invece rilevante in processo e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 13, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte nella quale non prevede una diversificazione del trattamento del diritto al rimborso sorgente dall'indebito rispetto a quello del diritto al rimborso sorgente dall'errore.

P. Q. M.

Dispone:

- 1) la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio;
- 2) che la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite nonché al presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 18 maggio 2001.

Il giudice: CHIellini

01C0914

N. 694

*Ordinanza emessa l'8 giugno 2001 dal tribunale di La Spezia
nel procedimento penale a carico di Franzese Antonio ed altro*

Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero previo avviso delle conclusioni delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai procedimenti con citazione diretta e a quelli introdotti con richiesta di udienza preliminare - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 453.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma.

IL TRIBUNALE

Pronuncia la seguente ordinanza nel procedimento n. 534/2001, mod. 16 contro Franzese Antonio e Pangallo Carmelo imputati dei reati di cui agli artt. 644 e 629 codice penale, come meglio precisato nel decreto che dispone il giudizio con rito immediato.

Pronunciando sulle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa degli imputati;

O S S E R V A

I difensori degli imputati hanno sollevato:

- 1) eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio per inosservanza del termine di giorni novanta dalla data di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato del P.M. della Spezia;
- 2) eccezione di nullità dello stesso decreto per mancanza dell'interrogatorio degli imputati da parte del p.m.;
- 3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 453 c.p.p. con riferimento agli artt. 3, 24, comma 2, e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato debba essere preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis c.p.p.;
- 4) questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa pronunciare il decreto che dispone il giudizio immediato il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

Le questioni di cui ai punti 1 e 2 sono infondate, atteso che, per costante giurisprudenza che si condivide, il termine di giorni novanta di cui all'art. 453 ha carattere ordinatorio e la relativa violazione non comporta nullità; parimenti, deve ritenersi infondata la seconda questione attesa l'equipollenza ai detti fini dell'interrogatorio del g.i.p. rispetto a quello del p.m.

Invece, non appare manifestamente infondata la prima questione di legittimità costituzionale prospettata.

Allo stato della normativa l'art. 415-bis c.p.p. è applicabile soltanto al procedimento introdotto con richiesta di udienza preliminare, atteso lo specifico richiamo all'art. 405 contenuto nella detta norma, nonché ai procedimenti a citazione diretta, atteso l'espresso richiamo contenuto nell'art. 550 c.p.p. Il fatto che nei casi indicati venga esplicitato l'obbligo dell'avviso della conclusione delle indagini manifesta la volontà del legislatore di non dare alla norma una portata generale, dal momento che altrimenti il richiamo sarebbe stato del tutto superfluo.

Non si determina quindi nullità in caso di omissione dell'avviso nel giudizio immediato, dal momento che per detto rito l'avviso non è stato normativamente previsto.

Ritiene tuttavia il tribunale che tale disciplina determini un'ingiustificata disparità di trattamento in danno dell'imputato nei confronti del quale, come nel caso in esame, si procede con giudizio immediato, con compressione del suo diritto di difesa: gli viene infatti inibito di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alle investigazioni difensive, chiedere al p.m. il compimento di atti d'indagine nonché compiere ogni altra attività difensiva che l'art. 415-bis prevede al fine di consentirgli, laddove è possibile, di non essere tratto a giudizio rappresentando la propria posizione e fornendo ogni elemento a discarico. Né appare sussistere alcuna ragionevole giustificazione della disparità di trattamento rispetto al processo con citazione diretta, che peraltro riguarda reati di minore gravità, ed a quelli con udienza preliminare; disparità, peraltro, che scaturisce da una scelta processuale unilaterale del p.m., con evidente violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e del diritto costituzionale alla difesa di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

La detta questione è rilevante nel presente giudizio, in quanto l'eventuale accoglimento di essa comporterebbe la declaratoria di nullità del decreto che ha disposto il giudizio.

È invece manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento agli artt. 34 e 453 c.p.p., atteso che l'emissione del decreto di rinvio a giudizio nel rito immediato non ha carattere di accertamento potenzialmente definitivo sul merito dell'accusa e s'inserisce nella stessa fase processuale degli altri atti dell'indagine preliminare.

P. Q. M.

1) *Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

2) *Rigetta le questioni di nullità del decreto che ha disposto il giudizio relative al dedotto mancato rispetto del termine di giorni novanta ed all'omesso interrogatorio dell'imputato da parte del p.m.;*

3) *Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 453 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, della Costituzione sollevate dai difensori degli imputati, nei termini di cui in motivazione, e, per l'effetto;*

Sospende il procedimento e dispone la trasmissione immediata del fascicolo alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che essa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

La Spezia, addì 8 giugno 2001.

Il Presidente: FARAVINO

N. 695

*Ordinanza emessa il 6 giugno 2001 dalla Corte di appello di Genova
nel procedimento civile vertente tra Elettrosiderurgica Italiana S.p.a. e Amministrazione delle finanze dello Stato*

Imposte e tasse - Tributi indebitamente versati (nella specie: addizionale al consumo di energia elettrica) - Azione di ripetizione - Onere probatorio della mancata traslazione su altri soggetti - Sussistenza per i tributi riscossi in violazione dell'ordinamento italiano ed esclusione per quelli riscossi in violazione dell'ordinamento comunitario - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 114/2000 e riferimenti alle precedenti ordinanze della stessa Corte costituzionale nn. 651/1988, 807/1988, 172/1989, e 197/1999 (recte: 197/1989).

- Decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, primo comma, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente Ordinanza nel procedimento di appello iscritto al n. 103 R.G. 1995, promosso dalla Elettrosiderurgica italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica Gianfranco Farisoglio amministratore delegato, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Guarino e dall'avv. Vitaliano Lorenzoni del foro di Roma e dall'avv. Carlo Cardillo del foro di Genova, presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Genova piazza della Vittoria 12/28, appellante;

Nei confronti dell'Amministrazione delle finanze dello Stato in persona del Ministro delle finanze in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa legalmente domiciliata in Genova via Brigate Partigiane 12, convenuta in appello; avverso la sentenza del tribunale di Genova 26 aprile 29 giugno 1994 n. 2405, in materia di rimborso tributi.

IN FATTO

Con citazione notificata il 17 dicembre 1992, la Elettrosiderurgica Italiana S.p.a. ha convenuto in giudizio, davanti al tribunale di Genova, l'Amministrazione delle finanze dello Stato, per sentir «accertare il diritto della società attrice a non pagare l'imposta addizionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989 n. 332 e successive modificazioni; e condannare l'Amministrazione finanziaria dello Stato a rimborsare le somme indebitamente pretese e percepite per tale titolo dal bimestre settembre-ottobre 1989 al bimestre maggio-giugno 1992, pari a lire 1.720.156.719 o la somma che risulterà di giustizia, con gli interessi legali e il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c.»: quanto sopra, con riferimento all'elettricità impiegata nello stabilimento di Cairo Montenotte per la trasformazione di minerale di manganese in ferroleghie di manganese mediante forno elettrico, da qualificarsi alla stregua di energia di processo cioè di fattore insostituibile della produzione incorporantesi nel prodotto, come tale esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta di consumo ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 1947 n. 226 (art. 1 lett. a) sottolett. d)), del decreto-legge 6 ottobre 1948-n. 1199 (art. 1 terzo comma lett. d)), ed ora della legge 31 dicembre 1966 n. 940 art. 2 terzo comma), e quindi esente anche dall'addizionale istituita con il decreto-legge 30 settembre 1989 n. 332 convertito in legge 27 novembre 1989 n. 384.

L'Amministrazione convenuta ha eccepito che tutte le ipotesi di esclusione dalla tassazione sarebbero da considerare esenzioni in relazione alle quali dovrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 4 terzo comma della legge citata secondo cui «le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo di energia elettrica non si estendono all'addizionale di cui al comma primo»; e, sotto diverso profilo, che tratterebbesi di imposta autonoma rispetto all'imposta erariale di consumo.

Questa seconda prospettazione è stata accolta dal tribunale di Genova, il quale, con la sentenza 28 aprile-29 giugno 1994 n. 2405, ha rigettato le domande della società attrice, affermando: che la disciplina positiva dell'istituto non consente che le addizionali erariali siano qualificate come tributi accessori dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica, essendo innegabile che esse, pur essendo liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale, e pur colpendo come l'altra il consumo dell'energia elettrica, sono connotate da marcati carat-

teri di autonomia, incompatibili con la nozione di imposta addizionale ricavabile dai precedenti legislativi e dalla elaborazione dottrinale; che l'addizionale in questione non è commisurata al tributo principale ma autonomamente determinata in relazione all'unità di misura di energia elettrica consumata; che il presupposto impositivo dell'addizionale, costituito da qualsiasi uso di energia elettrica compreso l'impiego in processi produttivi industriali, è diverso da quello dell'imposta erariale che si applica al consumo di energia elettrica per gli usi di illuminazione, forza motrice e apparecchiature, con esclusione dell'impiego in processi produttivi industriali.

Avverso la suddetta sentenza del tribunale di Genova ha proposto appello la Elettrosiderurgica italiana S.p.A. con atto notificato all'Amministrazione delle finanze il 25 gennaio 1995.

L'Amministrazione delle finanze ha resistito all'impugnazione chiedendone la reiezione.

IN DIRITTO

L'art. 1 ultimo capoverso della legge 31 ottobre 1966 n. 940 ha sottratto all'applicazione dell'imposta erariale di consumo l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri. Tale disposizione è stata confermata nelle leggi successive e, da ultimo, dall'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 1995 n. 504, il quale ne ha anzi esteso la portata all'energia elettrica connessa a processi elettrochimici.

Con decreto-legge 28 novembre 1988 n. 511 convertito in legge 27 gennaio 1989 n. 20 è stata istituita l'addizionale a favore dei comuni e delle province: con l'art. 6 comma 4 (come modificato in sede di conversione) è stato disposto che «le esenzioni vigenti per l'imposta di consumo sull'energia elettrica non si estendono alle addizionali; sono tuttavia esenti i consumi per illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.

Con l'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989 n. 332 convertito in legge 27 novembre 1989 n. 384 è stata istituita l'addizionale erariale, con previsione (comma 3 dell'art. 4) di esenzione del tutto coincidente con quella di cui al citato comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988 n. 511.

Con l'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1995 n. 250 è stato stabilito che non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici con fornitura a tariffa ad altissima utilizzazione. Tale disposizione è stata modificata, con la legge di conversione 8 agosto 1995 n. 349, nei termini seguenti: «Il comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge n. 511 del 28 novembre 1988 e il comma 3 dell'art. 4 del 332 del 30 settembre 1989 si interpretano nel senso che è assoggettata alle addizionali ivi previste anche l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri. Non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie.»

Con il primo comma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) è stato disposto che «l'addizionale erariale di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989 n. 332 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 1989 n. 384, come da ultimo modificato dall'art. 10 comma 5 della legge 13 maggio 1999 n. 133, è soppressa, e il predetto art. 4 è abrogato.» Peraltro, l'abolizione — non retroattiva — del tributo non esplica incidenza sulla presente materia del contendere che attiene al rimborso di somme corrisposte nel vigore e in applicazione della normativa abrogata.

La Corte di cassazione con la sentenza 26 luglio 1996 n. 6776 ha affermato: che la distinzione tra soggetti esenti e soggetti non assoggettati all'imposta non è decisiva in quanto «per un verso infatti non si ravvisa nelle disposizioni indicate un sicuro discrimine che valga a distinguere nettamente l'ipotesi di mancato assoggettamento dell'imposta a quella di esenzione dalla stessa; per altro verso questa distinzione si manifesta disomogenea nelle ipotesi in cui i concetti di esenzione e di non assoggettabilità sono stati usati promiscuamente o con insufficiente precisione»; che è da escludere che l'addizionale integri un tributo completamente autonomo, sganciato dall'imposta erariale; che restava, ai fini del decidere, da esaminare se potesse accedersi alla tesi secondo cui «l'esenzione tanto dall'imposta principale quanto dall'addizionale, essendo ricollegabile alla particolare natura della materia prima adoperata dall'opificio industriale (nella specie proprio l'energia elettrica) non poteva colpire anche quelle imprese che di questa facessero un uso indispensabilmente finalizzato al compimento dei processi indu-

striali che sono loro propri che deve riconoscersi l'applicabilità della norma interpretativa citata alle fattispecie verificate in epoca anteriore alla stessa, dappoiché «essendo ben noto che le norme di interpretazione autentica hanno efficacia retroattiva, non sembra accettabile la tesi formulata dall'Amministrazione finanziaria secondo la quale tale natura avrebbe solo la prima parte del suddetto art. 4, ragion per cui il secondo periodo, quello che pone l'esenzione particolare, costituirebbe una norma nuova, avente quindi efficacia dall'entrata in vigore dell'ultima legge. Non vi è infatti alcun motivo di scindere le due parti della stessa norma che consta di un solo comma (non è diviso in due parti neppure dalla creazione di un secondo precetto). E del resto, che con l'ultima parte della disposizione si sia inteso regolare *ex professo* anche la posizione di questi particolari opifici industriali, emerge dal fatto che la questione relativa alla loro soggezione all'addizionale era stata vivamente dibattuta nell'ambiente e consigliava quindi la definitiva parola del legislatore sul tema.

La funzione interpretativa della norma, e la efficacia retroattiva di essa, sono state ribadite da Cass. 6 maggio 1998 n. 4565 sul rilievo che «i due periodi in cui si articola parimenti si riferiscono agli usi indispensabili nei procedimenti produttivi industriali, perché gli usi nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici fanno parte di detti usi indispensabili e ne costituiscono un settore; sono entrambi reti dallo stesso verbo assoggettare; lo adottano, in positivo e in negativo, per distinguere l'impiego come riscaldamento nell'intera indicata categoria e l'impiego come materia prima in quel segmento della categoria stessa; si integrano quindi reciprocamente rispondendo all'unitario scopo di definire l'area dei consumi elettrici industriali per i quali debbano essere corrisposte le addizionali.» La Corte di cassazione ha osservato, inoltre, che «il dato letterale è in linea con il collegamento logico delle due proposizioni fra loro e con le norme che le hanno precedute; nel momento in cui si supera in senso favorevole all'amministrazione la problematica insorta sull'estensibilità delle addizionali agli usi come riscaldamento nei processi industriali (non assoggettati all'imposta di consumo) è coerente la contestuale puntualizzazione della diversità e non tassabilità degli usi come materia prima (non contemplati dalle disposizioni pregresse), trattandosi del resto della esplicitazione di un concetto già insito nella delimitazione del prelievo aggiuntivo soltanto agli usi come riscaldamento.»

Dalle suesposte premesse, deriva la seguente conseguenza che dalla Corte di cassazione viene posta in rilievo nella stessa sede. La disposizione da ultimo citata ha nettamente differenziato, con contrapposte previsioni di tassabilità e di intassabilità, rispettivamente, l'uso come riscaldamento nei procedimenti industriali in generale, e l'uso come materia prima nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici, e ciò sulla base della contestuale introduzione di una nozione normativa di materia prima assente nella legislazione anteriore. Per tal modo, il *thema decidendum* si dilata con la ricomprensione in esso di una problematica ulteriore, occorrendo accertare la sussistenza o meno, quale imprescindibile condizione per l'esclusione dell'applicazione dell'imposizione addizionale, dell'imputabilità in tutto o in parte dei consumi di cui trattasi alle esigenze intrinseche del processo produttivo, diverse e distinte dalla funzione termica che è — o può essere — ugualmente presente anche nell'attività elettrochimica o elettrometallurgica (così Cass. 6 maggio 1998 n. 4565): il relativo accertamento — come si rileva nella citata sentenza — non eludibile, quand'anche non agevole, di fronte a una norma di interpretazione che proprio a tale distinzione affida la demarcazione tra le contigue aree di tassabilità e di intassabilità dei consumi elettrici con il tributo addizionale, appartiene al giudice del merito e può essere legittimamente compiuto mediante l'utilizzazione di qualsiasi strumento probatorio, anche di natura presuntiva.

A tale accertamento questa Corte ha acceduto mediante l'ausilio di consulente tecnico all'uopo nominato, il quale, in esito ad un ampio sviluppo del contraddittorio tecnico — che ha giovato alla precisazione dell'oggetto dell'indagine — è pervenuto a conclusioni che possono essere riassunte nei termini seguenti. Il processo utilizzato dalla società attrice utilizza energia elettrica principalmente per fornire l'energia necessaria alle reazioni chimiche di riduzione e in misura molto minore per il riscaldamento del forno peraltro fondamentalmente riscaldato dalla combustione dei gas che si formano per effetto delle reazioni chimiche che presiedono al processo; la limitata rilevanza dell'effetto di riscaldamento diretto del forno grazie all'energia elettrica dipende anche dal fatto che la zona prevalentemente interessata dal passaggio della corrente (nella quale avvengono le reazioni chimiche inerenti al processo metallurgico) è piuttosto circoscritta e che al di fuori di tale zona si ha una circolazione di energia elettrica assai modesta; il riscaldamento del forno e la somministrazione di energia termica necessaria per sostenere le reazioni chimiche costituiscono due aspetti di un unico processo, non correttamente scindibili sotto il profilo tecnico (giacché, ove venisse a mancare uno di essi, non sarebbe possibile lo svolgimento del processo stesso); l'energia somministrata come energia elettrica alla lega metallica che rappresenta il prodotto finale del processo va ad incrementare l'energia chimica incorporata nel materiale che ne forma oggetto; l'utilizzazione dell'energia elettrica nel senso suindicato si caratterizza, per ragioni prettamente tecniche, come esclusiva rispetto alla utilizza-

zione del carbone coke, in se stesso dotato di caratteristiche fisiche tali da consentirne — solo in via remotamente astratta — l'impiego alternativo; le considerazioni suesposte conducono a qualificare, per i fini che qui interessano, l'energia elettrica impiegata, nella sua totalità, come materia prima essenziale al processo e in ogni caso presente nel prodotto risultante dal processo concluso.

Contro le conclusioni che risulterebbero conseguenti alle considerazioni fin qui esposte, e che si risolverebbero nell'accoglimento della domanda di rimborso, l'Amministrazione delle finanze introduce ora un ulteriore aspetto problematico rilevando che l'art. 29 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 consente il rimborso di vari tributi indebitamente pagati (fra i quali le imposte di fabbricazione e quelle di consumo) a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, e che il terzo comma della norma citata stabilisce l'applicabilità dell'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982 n. 688 convertito in legge 27 novembre 1982 n. 873 «quando i tributi riscossi non rilevano per l'ordinamento comunitario», e sostenendo che, poiché le addizionali sul consumo dell'energia elettrica — imposte interne — non rilevano certamente per l'ordinamento comunitario, ai fini della loro ripetibilità è applicabile il menzionato art. 19, per trarne la conclusione che anche nella fattispecie in esame dovrebbe ritenersi che la mancata traslazione dell'onere tributario è elemento costitutivo del diritto al rimborso, cosicché fa carico al *solvens* di fornire la prova documentale del mancato trasferimento su terzi dell'onere discendente dal pagamento non dovuto, trattandosi in concreto di provare un fatto negativo la cui ricorrenza peraltro è necessaria per integrare il diritto di ripetizione dell'indebitato.

L'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1992 n. 688, intitolato a «misure urgenti in materia di entrate fiscali», convertito con legge 30 novembre 1982 n. 873, disponeva originariamente che «chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere relativo non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale». Come è ben noto, alla luce dei lavori preparatori, la ragione di essere della norma consisteva nell'esigenza di evitare un effetto di indebita locupletazione a favore degli operatori economici che «avendo di regola già trasferito sui successivi acquirenti anche gli oneri per tributi che poi a distanza di tempo risultino non dovuti, verrebbero a conseguire un lucro se potessero ugualmente ottenere il rimborso» (così la relazione alla proposta di legge di conversione).

Con sentenza 21 aprile 2000 n. 114 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per conflitto con l'art. 24 della Costituzione, della suddetta disposizione nella parte in cui prevedeva che la prova del mancato trasferimento su altri soggetti dell'onere economico dell'imposta potesse essere fornita solo documentalmente, rilevando che «se da un lato può ribadirsi che la mera inversione dell'onere della prova non è di per sé in contrasto con l'art. 24 della Costituzione trattandosi di materia indubbiamente rimessa alla discrezionalità del legislatore, deve per altro verso ritenersi che il prevedere che tale onere possa essere assolto solamente per mezzo della prova documentale, intesa evidentemente in senso tecnico, comporti una sicura lesione del diritto di agire in giudizio del *solvens*» in quanto «siffatta previsione viene infatti a subordinare la tutela giurisdizionale ad una prova che, secondo criteri di normalità, si palesa impossibile, non potendo in via generale essere ipotizzata l'esistenza di un documento concernente la diretta rappresentazione del fatto negativo costituito dalla mancata traslazione del peso economico di un'imposta».

Il giudice delle leggi ha espressamente sottolineato, nella motivazione della citata sentenza, che all'ambito del sindacato di legittimità dallo stesso esercitato in quella sede restava estraneo il riferimento all'art. 3 della Costituzione, che, pur richiamato dalle parti private allora contendenti, esulava dai parametri di costituzionalità evocati dai giudici remittenti.

E proprio con riguardo ai valori costituzionali espressi nell'art. 3 pare a questo Collegio necessario sollecitare l'ulteriore verifica da parte del giudice delle leggi della costituzionalità della norma citata — la cui applicazione viene in considerazione con decisiva rilevanza nel procedimento di cui in epigrafe — sotto duplice profilo.

Osservasi anzitutto che, a seguito degli interventi della Corte di giustizia comunitaria (Corte di Giust. CEE: 24 marzo 1988 in C-104/1986; 9 novembre 1983 in C-199/1983), il legislatore statale ha acceduto alla emanazione della norma di cui all'art. 29 della legge 20 dicembre 1990 n. 428, in virtù della quale la disposizione in argomento risulta vigente ormai in relazione ai soli tributi aventi rilevanza interna all'ordinamento italiano, e non anche per quelli riscossi in violazione del diritto comunitario, per i quali l'onere della prova circa la traslazione del tributo, che in tal caso viene a configurarsi come fatto estintivo del diritto al rimborso, incombe, secondo i principi generali, sull'Amministrazione convenuta con l'azione di ripetizione. Si verifica, quindi, attualmente, una situa-

zione di disparità di trattamento, che non sembra trovare adeguata giustificazione nella comparazione delle situazioni in esame, alla stregua della constatazione del possibile effetto gratuitamente locupletatorio del rimborso di un onere già recuperato mediante il fenomeno della traslazione, tra i contribuenti che abbiano versato indebitamente tributi rilevanti solo nell'ordinamento interno e contribuenti che abbiano versato indebitamente tributi rilevanti per l'ordinamento comunitario, non potendosi ragionevolmente sostenere una diversità sostanziale nel modo di operare del detto fenomeno nei confronti dell'una e dell'altra categoria di contribuenti.

E sembra significativa, al riguardo, la motivazione della citata sentenza della Corte costituzionale nella parte in cui afferma che «anche alla luce dei mutamenti del quadro normativo successivamente intervenuti» esigono di essere riconsiderate le conclusioni a cui erano pervenute, nel senso del riconoscimento della legittimità costituzionale dell'art. 19, alcune precedenti decisioni dello stesso giudice delle leggi (ordinanze n. 651/1988, n. 807/1988, n. 172/1989, n. 197/1999).

Non si può, poi, fare a meno di rilevare che, se è vero che (come la Corte costituzionale ha precisato nell'ordinanza 651/1988) «la *ratio* perseguita dalla norma di evitare l'arricchimento senza causa di alcuni operatori economici a danno di una maggioranza di altri soggetti consente di giustificare il diverso regime di ripetizione dell'indebitato in relazione a quei tributi per i quali; attesa la loro peculiare natura, il fenomeno della traslazione costituisce una evenienza normale nella prassi dell'economia di mercato», la ritenuta — in ordine a determinati tributi — «particolare attitudine ad essere trasferiti su altri soggetti e con essa lo scarso grado di probabilità che l'indebitato possa restare definitivamente a carico del patrimonio di chi lo ha corrisposto», e quindi la «non irragionevole presunzione che per taluni tipi di imposta l'onere fiscale viene di norma traslato dal soggetto passivo su altri soggetti» (di cui parla l'ordinanza n. 807/1988), sembrano ricevere smentita, in relazione all'imposizione sull'energia elettrica impiegata quale materia prima, dalla attenta considerazione della specificità che caratterizza il fenomeno finanziario.

In tale tipo di impiego produttivo, infatti, l'energia elettrica non viene utilizzata come fonte accessoria e strumentale di energia termica fornita all'impianto, ma partecipa come componente essenziale alla realizzazione del prodotto risultante dal processo elettrochimico, onde il costo della stessa viene assorbito nel prezzo del prodotto, il quale è determinato dalla evoluzione dinamica di un mercato dipendente nell'insieme da una molteplicità di elementi non controllabili preventivamente né agevolmente riconoscibili a posteriori dal soggetto al quale si pretende di accollare la allegazione e la dimostrazione di dati concreti attendibilmente dimostrativi della insussistenza di una riduzione del margine del suo profitto — risolvendosi nel verificarsi finale di una perdita di gestione o nella diminuzione dell'utile — conseguente, in base a una corrispondenza della quale il giudice del merito non può non esigere l'univocità, al mancato trasferimento su altri soggetti del costo economico rappresentato dall'imposizione subita in relazione a ciascuna entità del tributo, che peraltro risulta frazionato in sede di pagamento in modo del tutto svincolato dalla specifica destinazione dell'energia che ne forma oggetto a determinati cicli produttivi.

In tutto ciò non si ravvisa alcunché di comparabile con quanto si verifica nelle (più frequenti) ipotesi in cui le imposte sull'energia elettrica non impiegata come materia prima vengono assolte non dalle imprese produttrici di beni diversi ma dalle imprese produttrici dell'energia stessa che tale energia cedono con rivalsa documentata mediante fattura nei confronti del consumatore. In ciò si ravvisa, per contro, un aspetto di irragionevolezza — tale da vulnerare il principio per cui l'esigenza della razionalità costituisce limite (la cui garanzia è riconducibile all'art. 3 della Costituzione) all'esercizio del sovrano potere del legislatore — nella mancata considerazione delle leggi di mercato per cui ad ogni aumento del prezzo consegue di regola una diminuzione della domanda con possibile contrazione del profitto, ed espone il produttore alla concorrenza di chi può mantenere la propria offerta nel limite di un prezzo inferiore: onde, in un mercato internazionale (nel quale operano non soltanto imprenditori italiani assoggettati tutti ad identici oneri tributari ma anche imprenditori stranieri) non può porsi a razionale fondamento di una generalizzata presunzione l'assunto che il produttore italiano acceda sistematicamente ad un aumento del prezzo idoneo ad assorbire l'aumento degli oneri fiscali.

E l'esperienza giudiziaria rende palese che in fattispecie del tipo di quella qui in esame gli strumenti probatori di carattere non documentale ai quali viene affidato lo scioglimento del dubbio si esauriscono in una consulenza tecnica fondata sull'esame delle scritture contabili — considerate queste non come prove documentali in senso proprio ma come dati indiziari — la quale è inevitabilmente destinata a rivelarsi caratterizzata da una impostazione esplorativa e da un inadeguato livello di attendibilità dei risultati, attesa la molteplicità e la eterogeneità delle variabili indipendenti incidenti sul fenomeno finanziario.

La questione come sopra prospettata, in quanto rilevante nel giudizio in corso, che non può essere definito indipendentemente dallo scioglimento della stessa, questa Corte ritiene quindi di dover sollevare d'ufficio.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982 n. 688 convertito in legge 30 novembre 1982 n. 873 con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata in copia al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Genova, addì 6 giugno 2001

Il Presidente relatore: FERRO

01C10916

N. 696

*Ordinanza emessa il 6 giugno 2001 dalla Corte di appello di Genova
nel procedimento civile vertente tra Amministrazione delle Finanze dello Stato e ILVA S.p.A.*

Imposte e tasse - Tributi indebitamente versati (nella specie: addizionale al consumo di energia elettrica) - Azione di ripetizione - Onere probatorio della mancata traslazione su altri soggetti - Sussistenza per i tributi riscossi in violazione dell'ordinamento italiano ed esclusione per quelli riscossi in violazione dell'ordinamento comunitario - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 114/2000 e riferimenti alle precedenti ordinanze della stessa Corte costituzionale nn. 651/1988, 807/1988, 172/1989, e 197/1999 (recte: 197/1989).

- Decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, primo comma, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di appello iscritto al n. 463 R.G. 2000, promosso dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro delle Finanze in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato di Genova e presso la stessa legalmente domiciliata in Genova viale Brigate Partigiane n. 2, appellante;

Contro la ILVA S.p.a., così attualmente denominata, in virtù di modificazione dell'atto costitutivo 18 dicembre 1987, la ILVA Laminati Piani s.p.a., succeduta nella posizione sostanziale e processuale della originaria attrice I.C.M.I. Industria cantieri metallurgici italiani per effetto di scissione parziale di cui all'atto 17 luglio 1997, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Colombo del foro di Milano e dagli avv. Fulvio Marelli e Andrea Marelli del foro di Genova e presso questi ultimi elettivamente domiciliata in Genova via Cesarea 5/15, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta in appello;

Avverso la sentenza del tribunale di Genova 17/29 marzo 2000 n. 1282 in materia di rimborso tributi indebitamente pagati.

I N F A T T O

La I.C.M.I. Industrie Cantieri Metallurgici Italiani S.p.a. ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Genova il Ministero delle Finanze per sentirlo condannare alla restituzione della somma complessiva di L. 451.402.266 (oltre accessori), costituente l'importo complessivo dell'addizionale per il consumo di energia elettrica relativa al periodo dal primo bimestre dell'anno 1993 al secondo bimestre dell'anno 1995, dall'attrice indebitamente corrisposta ma da ritenersi non dovuta in virtù del disposto, dotato di efficacia retroattiva, dell'art. 4 della legge 8 agosto 1995 n. 349.

Costituendosi in giudizio, l'Amministrazione convenuta ha sostenuto che la disposizione contenuta nella seconda parte del citato art. 4 della legge 8 agosto 1995, concernente l'impiego di energia elettrica come materia prima, non costituirebbe norma di interpretazione autentica e non sarebbe quindi applicabile in via retroattiva, e che, per tale ragione, il tributo in questione sarebbe stato legittimamente e doverosamente pagato da parte dell'attrice e non possa essere oggetto di ripetizione.

La causa, documentalmente istruita, è stata decisa con la sentenza 17/29 marzo 2000 n. 1282 con la quale il tribunale ha condannato l'Amministrazione delle Finanze al pagamento in favore dell'attrice della somma di L. 451.402.266 con gli interessi legali dalla data della domanda, nonché al rimborso delle spese di giudizio contestualmente liquidate.

Avverso la suddetta sentenza, notificata il 27 aprile 2000, l'Amministrazione delle Finanze dello Stato propone appello con atto notificato alla controparte il 16 maggio 2000. Resiste all'impugnazione la ILVA S.p.a., così attualmente denominata, in virtù di modificazione dell'atto costitutivo 18 dicembre 1987, la ILVA Laminati Piani S.p.a., succeduta nella posizione sostanziale e processuale della originaria attrice I.C.M.I. Industria Cantieri Metallurgici italiani S.p.a. per effetto di scissione parziale di cui all'atto 17 luglio 1997 (come risultante dalla documentazione prodotta).

I N D I R I T T O

Il tribunale ha affermato, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia, che «l'energia elettrica, impiegata come elemento indispensabile del procedimento produttivo da un opificio industriale operante nel settore dei processi elettrochimici ed elettromagnetici, non è soggetta all'addizionale all'imposta erariale sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. 28 novembre 1988 n. 511 e dell'art. 4 del d.l. 30 settembre 1989 n. 332, essendo ciò escluso con efficacia retroattiva dalle disposizioni di interpretazione autentica contenute nell'art. 6 del d.l. 27 dicembre 1994 n. 719 e nell'art. 4 del d.l. 28 giugno 1995 n. 250», rilevando che «nessun argomento in contrario può rinvenirsi nel tenore letterale della norma, la quale dopo avere stabilito che le addizionali si applicano all'energia elettrica impiegata come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri, a titolo di chiarimento del precetto normativo e non di eccezione alla regola precisa di seguito che non è assoggettata a dette addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettromeccanici ed elettrometallurgici con fornitura a tariffa ad altissima utilizzazione».

Il tribunale, poi, sulla premessa che al contribuente il quale agisca in ripetizione del tributo pagato incombe l'onere della prova della sussistenza di estremi di indebito e quindi dell'assenza del presupposto impositivo (la cui ricorrenza esige invece di essere dimostrata dall'amministrazione finanziaria quando questa agisca per conseguire il pagamento, ha ritenuto tale onere probatorio, nella fattispecie, assolto dalla società allora attrice mediante la produzione della comunicazione dell'U.T.F. di Genova in data 2 dicembre 1996 con la quale l'ammi-

nistrazione autorizzava la società «a considerare esente dalle addizionali erariali l'energia elettrica consumata esclusivamente nell'uso sopraddetto (utenze identificate RIC/1, RIC/2, ELT 1/, ELT 2) accertata dai gruppi di misura descritti nel verbale di verifica dell'officina del 28 gennaio 1993», dando atto che non è revocata in contestazione la riferibilità alle utenze come sopra identificate dei pagamenti in relazione ai quali viene esercitata l'azione di ripetizione, nella entità pecuniaria indicata.

Contro l'accoglimento, come sopra motivato, della domanda di rimborso, l'amministrazione delle Finanze introduce ora un ulteriore aspetto problematico rilevando che l'art. 29 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 consente il rimborso di vari tributi indebitamente pagati (fra i quali le imposte di fabbricazione e quelle di consumo) a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, e che il terzo comma della norma citata stabilisce l'applicabilità dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 conv. in legge 27 novembre 1982 n. 873 «quando i tributi riscossi non rilevano per l'ordinamento comunitario», e sostenendo che ai fini della ripetibilità delle addizionali sul consumo dell'energia elettrica — imposte interne — è applicabile il menzionato art. 19, per trarne la conclusione che anche nella fattispecie in esame, la mancata traslazione dell'onere tributario dovendo considerarsi elemento costitutivo del diritto al rimborso, fa carico *al solvens* fornire la prova documentale del mancato trasferimento su terzi dell'onere discendente dal pagamento non dovuto, trattandosi in concreto di provare un fatto negativo la cui ricorrenza peraltro è necessaria per integrare il diritto di ripetizione dell'indebito.

Osserva in proposito la Corte quanto segue.

L'art. 1 ultimo capoverso della legge 31 ottobre 1966 n. 940 ha sottratto all'applicazione dell'imposta erariale di consumo l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri. Tale disposizione è stata confermata nelle leggi successive e, da ultimo, dall'art. 52 del d.l. 26 ottobre 1995 n. 504, il quale ne ha anzi esteso la portata all'energia elettrica connessa a processi elettrochimici.

Con d.l. 28 novembre 1988 n. 511 conv. in legge 27 gennaio 1989 n. 20 è stata istituita l'addizionale a favore dei comuni e delle Province: con l'art. 6 comma 4 (come modificato in sede di conversione) è stato disposto che «le esenzioni vigenti per l'imposta di consumo sull'energia elettrica non si estendono alle addizionali; sono tuttavia esenti i consumi per illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica».

Con l'art. 4 del d.l. 30 settembre 1989 n. 332 conv. in legge 27 novembre 1989 n. 384 è stata istituita l'addizionale erariale, con previsione (comma 3 dell'art. 4) di esenzione del tutto coincidente con quella di cui al citato comma 4 dell'art. 6 del d.l. 28 novembre 1988 n. 511.

Con l'art. 4 del d.l. 28 giugno 1995 n. 250 è stato stabilito che non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica impiegata come materia prima nei processi, industriali elettrochimici ed elettrometallurgici con fornitura a tariffa ad altissima utilizzazione. Tale disposizione è stata modificata, con la legge di conversione 8 agosto 1995 n. 349, nei termini seguenti:

«Il comma 4 dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 28 novembre 1988 e il comma 3 dell'art. 4 del 332 del 30 settembre 1989 si interpretano nel senso che è assoggettata alle addizionali ivi previste anche l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri. Non è assoggettata alle addizionali l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie».

Con il primo comma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) è stato disposto che «l'addizionale erariale di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989 n. 332 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 1989 n. 384, come da ultimo modificato dall'art. 10 comma 5 della legge 13 maggio

1999 n. 133, è soppressa, e il predetto art. 4 è abrogato.» Peraltro, l'abolizione — non retroattiva — del tributo non esplica incidenza sulla presente materia del contendere che attiene al rimborso di somme corrisposte nel vigore e in applicazione della normativa abrogata.

L'art. 19 del d.l. 30 settembre 1992 n. 688, intitolato a «misure urgenti in materia di entrate fiscali», convertito con legge 30 novembre 1982 n. 873, disponeva originariamente che «chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere relativo non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale». Come è ben noto, alla luce dei lavori preparatori, la ragione di essere della norma consisteva nell'esigenza di evitare un effetto di indebita locupletazione a favore degli operatori economici che «avendo di regola già trasferito sui successivi acquirenti anche gli oneri per tributi che poi a distanza di tempo risultino non dovuti, verrebbero a conseguire un lucro se potessero ugualmente ottenere il rimborso» (così la relazione alla proposta di legge di conversione).

Con sentenza 21 aprile 2000 n. 114 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per conflitto con l'art. 24 della Costituzione, della suddetta disposizione nella parte in cui prevedeva che la prova del mancato trasferimento su altri soggetti dell'onere economico dell'imposta potesse essere fornita solo documentalmente, rilevando che «se da un lato può ribadirsi che la mera inversione dell'onere della prova non è di per sé in contrasto con l'art. 24 della Costituzione trattandosi di materia indubbiamente rimessa alla discrezionalità del legislatore, deve per altro verso ritenersi che il prevedere che tale onere possa essere assolto solamente per mezzo della prova documentale, intesa evidentemente in senso tecnico, comporti una sicura lesione del diritto di agire in giudizio del *solvens*» in quanto «siffatta previsione viene infatti a subordinare la tutela giurisdizionale ad una prova che, secondo criteri di normalità, si palesa impossibile, non potendo in via generale essere ipotizzata l'esistenza di un documento concernente la diretta rappresentazione del fatto negativo costituito dalla mancata traslazione del peso economico di un'imposta».

Il giudice delle leggi ha espressamente sottolineato, nella motivazione della citata sentenza, che all'ambito del sindacato di legittimità dallo stesso esercitato in quella sede restava estraneo il riferimento all'art. 3 della Costituzione, che, pur richiamato dalle parti private allora contendenti, esulava dai parametri di costituzionalità evocati dai giudici remittenti.

E proprio con riguardo ai valori costituzionali espressi nell'art. 3 pare a questo collegio necessario sollecitare l'ulteriore verifica da parte del giudice delle leggi della costituzionalità della norma citata — la cui applicazione viene in considerazione con decisiva rilevanza nel procedimento di cui in epigrafe — sotto duplice profilo.

Osservasi anzitutto che, a seguito degli interventi della Corte di giustizia comunitaria (Corte di giust. CEE: 24 marzo 1988 in C-104/1986; 9 novembre 1983 in C-199/1983), il legislatore statale ha acceduto alla emanazione della norma di cui all'art. 29 della legge 20 dicembre 1990 n. 428, in virtù della quale la disposizione in argomento risulta vigente ormai in relazione ai soli tributi aventi rilevanza interna all'ordinamento italiano, e non anche per quelli riscossi in violazione del diritto comunitario, per i quali l'onere della prova circa la traslazione del tributo, che in tal caso viene a configurarsi come fatto estintivo del diritto al rimborso, incombe, secondo i principi generali, sull'amministrazione convenuta con l'azione di ripetizione.

Si verifica, quindi, attualmente, una situazione di disparità di trattamento, che non sembra trovare adeguata giustificazione nella comparazione delle situazioni in esame, alla stregua della constatazione del possibile effetto gratuitamente locupletatorio del rimborso di un onere già recuperato mediante il fenomeno della traslazione, tra i contribuenti che abbiano versato indebitamente tributi rilevanti solo nell'ordinamento interno e contribuenti che abbiano versato indebitamente tributi rilevanti per l'ordinamento comunitario, non potendosi ragionevolmente sostenere una diversità sostanziale nel modo di operare del detto fenomeno nei confronti dell'una e dell'altra categoria di contribuenti.

E sembra significativa, al riguardo, la motivazione della citata sentenza della Corte costituzionale nella parte in cui afferma che «anche alla luce dei mutamenti del quadro normativo successivamente intervenuti» esigono di

essere riconsiderate le conclusioni a cui erano pervenute, nel senso del riconoscimento della legittimità costituzionale dell'art. 19, alcune precedenti decisioni dello stesso giudice delle leggi (ordinanze n. 651/1988, n. 807/1988, n. 172/1989, n. 197/1999).

Non si può, poi, fare a meno di rilevare che, se è vero che (come la Corte costituzionale ha precisato nell'ordinanza 651/1988) «*la ratio* perseguita dalla norma di evitare l'arricchimento senza causa di alcuni operatori economici a danno di una maggioranza di altri soggetti consente di giustificare il diverso regime di ripetizione dell'indebitto in relazione a quei tributi per i quali, attesa la loro peculiare natura, il fenomeno della traslazione costituisce una evenienza normale nella prassi dell'economia di mercato», la ritenuta — in ordine a determinati tributi — «particolare attitudine ad essere trasferiti su altri soggetti e con essa [lo scarso grado di probabilità che l'indebitto possa restare definitivamente a carico del patrimonio di chi lo ha corrisposto]», e quindi la «non irragionevole presunzione che per taluni tipi di imposta l'onere fiscale viene di norma traslato dal soggetto passivo su altri soggetti» (di cui parla l'ordinanza n. 807/1988), sembrano ricevere smentita, in relazione all'imposizione sull'energia elettrica impiegata quale materia prima, dalla attenta considerazione della specificità che caratterizza il fenomeno finanziario.

In tale tipo di impiego produttivo, infatti, l'energia elettrica non viene utilizzata come fonte accessoria e strumentale di energia termica fornita all'impianto, ma partecipa come componente essenziale alla realizzazione del prodotto risultante dal processo elettrochimico, onde il costo della stessa viene assorbito nel prezzo del prodotto, il quale è determinato dalla evoluzione dinamica di un mercato dipendente nell'insieme da una molteplicità di elementi non controllabili preventivamente né agevolmente riconoscibili a posteriori dal soggetto al quale si pretende di accollare la allegazione e la dimostrazione di dati concreti attendibilmente dimostrativi della insussistenza di una riduzione del margine del suo profitto — risolvendosi nel verificarsi finale di una perdita di gestione o nella diminuzione dell'utile — conseguente, in base a una corrispondenza della quale il giudice del merito non può non esigere l'univocità, al mancato trasferimento su altri soggetti del costo economico rappresentato dall'imposizione subita in relazione a ciascuna entità del tributo, che peraltro risulta frazionato in sede di pagamento in modo del tutto svincolato dalla specifica destinazione dell'energia che ne forma oggetto a determinati cicli produttivi.

In tutto ciò non si ravvisa alcunché di comparabile con quanto si verifica nelle (più frequenti) ipotesi in cui le imposte sull'energia elettrica non impiegata come materia prima vengono assolte non dalle imprese produttrici di beni diversi ma dalle imprese produttrici dell'energia stessa che tale energia cedono con rivalsa documentata mediante fattura nei confronti del consumatore.

In ciò si ravvisa, per contro, un aspetto di irragionevolezza — tale da vulnerare il principio per cui l'esigenza della razionalità costituisce limite (la cui garanzia è riconducibile all'art. 3 Cost.) all'esercizio del sovrano potere del legislatore — nella mancata considerazione delle leggi di mercato per cui ad ogni aumento del prezzo consegue di regola una diminuzione della domanda con possibile contrazione del profitto, ed espone il produttore alla concorrenza di chi può mantenere la propria offerta nel limite di un prezzo inferiore: onde, in un mercato internazionale (nel quale operano non soltanto imprenditori italiani assoggettati tutti ad identici oneri tributari ma anche imprenditori stranieri) non può porsi a razionale fondamento di una generalizzata presunzione l'assunto che il produttore italiano acceda sistematicamente ad un aumento del prezzo idoneo ad assorbire l'aumento degli oneri fiscali.

E l'esperienza giudiziaria rende palese che in fattispecie del tipo di quella qui in esame gli strumenti probatori di carattere non documentale ai quali viene affidato lo scioglimento del dubbio si esauriscono in una consulenza tecnica fondata sull'esame delle scritture contabili — considerate queste non come prove documentali in senso proprio ma come dati indiziari — la quale è inevitabilmente destinata a rivelarsi caratterizzata da una impostazione esplorativa e da un inadeguato livello di attendibilità dei risultati, attesa la molteplicità e la eterogeneità delle variabili indipendenti incidenti sul fenomeno finanziario.

La questione come sopra prospettata, in quanto rilevante nel giudizio in corso, che non può essere definito indipendentemente dallo scioglimento della stessa, questa Corte ritiene quindi di dover sollevare d'ufficio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 convertito in legge 30 novembre 1982 n. 873 con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata in copia al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Genova, addì 6 giugno 2001

Il Presidente relatore: FERRO

01C0917

N. 697

*Ordinanza emessa il 20 giugno 2001 dal tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Campi Francesco Maria*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove-Esame di persona nei cui confronti si è proceduto per un reato reciprocamente commesso in danno dell'imputato in unità di tempo e luogo rispetto a quello a lui ascritto - Assunzione dell'ufficio di testimone (a seguito di mancato esercizio della facoltà di non rispondere) - Prevista impossibilità di obbligo a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si è proceduto nei suoi confronti - Lesione del diritto all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti e dell'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo - Violazione del principio del contraddittorio - Contrasto con il principio del razionale e motivato convincimento del giudice - Lesione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale, art. 210, comma 6, come sostituito dalla legge 1º marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 111.

IL TRIBUNALE

Decidendo nel processo in corso nei confronti di Campi Francesco Maria.

O S S E R V A

Campi Francesco Maria è imputato nel presente processo:

a) del reato previsto e punito dagli artt. 582, 583 comma 1 n. 2, 585 c.p. «perché volontariamente cagionava a Breme Fabio lesioni personali dalle quali derivava allo stesso una malattia nel corpo giudicata guaribile in giorni 25-30, con pari e sovrapponibile periodo di incapacità di attendere alle proprie occupazioni nonché l'indebolimento permanente de braccio sinistro. In Milano il 24 ottobre 1998;

b) del reato previsto e punito dagli artt. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, 61 n. 2 c.p. «per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico un coltello del tipo non potuto accertare. In Milano il 24 ottobre 1998».

All'udienza del 28 maggio 2001 veniva chiamata a rendere esame la persona offesa Breme Fabio. Prima dell'inizio dell'assunzione probatoria, le parti, a mezzo di idonea produzione documentale unicamente finalizzata all'illustrazione delle contingenze processuali, portavano questo giudice a conoscenza del fatto che, in data 14 dicembre 1998, il Campi aveva proposto denuncia-querela nei confronti del Breme per i reati di ingiurie, minacce, lesioni personali, reati a suo dire avvenuti nel medesimo contesto spazio-temporale nel quale sono prospettati come avvenuti quelli oggetto delle imputazioni elevate a suo carico. Il Campi, nella sua denuncia, prospettava altresì di avere procurato al Breme le lesioni oggetto di imputazione agendo in situazione di difesa legittima.

La posizione del Breme veniva archiviata, su richiesta del pubblico ministero dell'11 aprile 2000, dal giudice per le indagini preliminari con decreto in data 27 novembre 2000, previa udienza svoltasi *ex art.* 410 comma 3 c.p.p. in ragione dell'opposizione del Campi.

È stato altresì accertato che il Breme ebbe ad essere sentito in qualità di persona informata sui fatti in data 25 e 26 ottobre 1998 e che fu sottoposto ad interrogatorio in data 26 febbraio 2000, rendendo in ogni sede dichiarazioni concernenti la responsabilità del Campi, poi tradottesi nelle imputazioni oggetto del presente processo.

Il pubblico ministero chiedeva, quindi, procedersi all'audizione del Breme *ex artt.* 210 comma 1 e 12 lettera a) c.p.p. la difesa chiedeva procedersi all'esame del medesimo *ex art.* 210 comma 6 c.p.p.

A tali richieste seguiva una riserva in ordine alla veste processuale assunta dal Breme nel processo e quindi, circa le disposizioni che regolano il suo esame dibattimentale, alla luce della normativa entrata in vigore con la legge n. 63 del 1º marzo 2001.

Al fine di stabilire quale disciplina processuale attualmente regoli l'assunzione in dibattimento delle dichiarazioni di Breme Fabio, occorre ricostruire succintamente quale pare essere il sistema predisposto dalla legge n. 63 del 2001 circa l'assunzione dell'ufficio di testimone da parte dell'imputato (o indagato) in procedimento connesso ed i mezzi probatori utilizzabili per l'assunzione in dibattimento delle dichiarazioni di tali soggetti.

Non v'è dubbio che la situazione processuale che si presenta nel presente processo sia annoverabile tra quelle «transitorie» sia perché verificatasi nell'ambito di un processo in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 63 del 2001, sia perché destinata a non ripresentarsi almeno con riferimento al funzionamento fisiologico del sistema, in relazione ai processi iniziati dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

In particolare, il caso di specie presenta le seguenti caratteristiche:

1. — La posizione processuale del Breme è quella di un soggetto a carico del quale si è proceduto per reati (lesioni, ingiurie, minacce) collegati a quelli oggetto dell'imputazione per cui si procede *ex art.* 371 comma 2 lettera b) c.p.p. (reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre; caso in cui la prova di un reato influisce sulla prova di un altro reato).

Si deve altresì considerare che il procedimento sorto a carico del Breme su denuncia-querela del Campi è stato archiviato.

2. — Il soggetto di cui si chiede l'esame dibattimentale (Breme Fabio) ha reso in sede di interrogatorio, dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri senza avere ricevuto l'avviso di cui all'art. 64 comma 3 lettera c) c.p.p., poiché, nel momento in cui l'interrogatorio veniva svolto, tale avviso non era previsto dalla legge.

Ciò posto, si rende applicabile il disposto dell'art. 26 legge n. 63 del 2001, che, al primo comma, recita: «Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5».

L'art. 26 cit., cioè, sembra, ad una prima lettura, voler dire che tutte le disposizioni degli artt. 1-25 della legge n. 63 del 2001 si applicano ai processi in corso, salve solo le eccezioni espressamente previste dai commi 2 - 5 dello stesso articolo.

Un'interpretazione siffatta, peraltro, comporterebbe conseguenze sconvolgenti sulla maggior parte dei processi in corso, poiché, tra l'altro, renderebbe applicabile l'art. 64 c.p.p. nella sua attuale formulazione — e quindi anche le sanzioni ivi indicate al comma 3-*bis* c.p.p. — a tutti gli interrogatori compiuti prima dell'entrata in vigore della medesima legge n. 63 del 2001.

Basti, in proposito, considerare quanto segue:

a) verrebbero *ipso iure* caducati, dal momento dell'entrata in vigore della legge, per effetto della sanzione d'inutilizzabilità di cui all'art. 64 comma 3-*bis* c.p., i presupposti probatori sui quali sono basate moltissime ordinanze cautelari i cui effetti sono in corso e si protraggono oltre la fase delle indagini e, quindi, oltre il momento in cui gli interrogatori in questione sono reiterabili *ex art.* 26 comma 2 legge n. 63 del 2001;

b) siccome le eccezioni contemplate ai commi 2-5 dell'art. 26 legge n. 63 del 2001 non menzionano una disciplina particolare con riferimento alla fase dell'udienza preliminare ed al giudizio abbreviato, si produrrebbero parimenti in modo immediato ed irreparabile all'interno di detta fase processuale e di detto giudizio gli effetti dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 64 comma 3-*bis* c.p.p.

Non potendosi ritenere che il legislatore sia stato colto da un improvviso ed ingiustificato *cupio dissolvi*, l'interpretazione di partenza dev'essere sottoposta ad un serio vaglio critico.

Si può, in particolare, avanzare, rispetto alla lettura suindicata dell'art. 26 comma 1 legge n. 63 del 2001, un'interpretazione alternativa, che faccia salva la validità degli atti legittimamente compiuti vigente la normativa pregressa.

La norma, cioè, può essere intesa, in conformità al principio *tempus regit actum*, nel senso che le disposizioni della legge n. 63 del 2001 si applicano, nei processi in corso, agli atti compiuti dopo la sua entrata in vigore, rimanendo salva la validità di quelli compiuti, prima dell'entrata in vigore della legge stessa, in conformità alla precedente normativa.

Siffatta interpretazione sembra avvalorata da due considerazioni.

La prima è che le sanzioni processuali previste dall'art. 64 comma 3-*bis* c.p.p. — inutilizzabilità nei confronti di altri delle dichiarazioni acquisite ed incompatibilità per il dichiarante ad assumere la qualità di testimone sul fatto altrui — sono previste sul presupposto della mancanza dell'avviso di cui all'art. 64 comma 3 lettera *c*) c.p.p.: sembra logico affermare che le sanzioni non possono essere applicate in relazione ad atti compiuti quando la fattispecie omissiva cui sono collegate non era prevista.

La seconda considerazione è che, mentre con riferimento ai procedimenti ancora pendenti in fase d'indagine, è stata prevista la possibilità per il pubblico ministero di rinnovare l'interrogatorio nelle forme previste dalla legge sopravvenuta, laddove la rinnovazione nemmeno è prevista sembra inipotizzabile l'applicazione di qualsiasi sanzione.

La conseguenza dell'interpretazione appena illustrata — da ritenersi comunque preferibile — è quella della equiparazione, al momento dello svolgimento dell'esame dibattimentale, dello *status* processuale dei soggetti che hanno reso dichiarazioni in ordine alla responsabilità di altri senza ricevere avvertimento alcuno — non essendo tale avvertimento dovuto al momento in cui l'interrogatorio è stato compiuto —, con lo *status* dei soggetti che hanno reso dichiarazioni in ordine alla responsabilità di altri dopo avere ricevuto l'avviso di cui all'art. 64 comma 3 lettera *c*) c.p.p.

L'equiparazione in questione riguarda, ovviamente, sia la capacità di assumere la veste di testimone che l'utilizzabilità nei confronti di altri, ai fini delle contestazioni o delle letture dibattimentali, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini.

Siffatta interpretazione non comporta conseguenze inique nei confronti degli imputati in procedimento connesso o collegato che abbiano definito irrevocabilmente la loro posizione sotto l'impero della precedente legge, poiché la disposizione di cui all'art. 197-*bis* comma 1 c.p.p., anche ad essi applicabile da subito grazie al disposto dell'art. 26 comma 1 legge n. 63 del 2001, costituisce il soggetto in questione come testimone «assistito» in relazione a presupposti di tipo puramente «oggettivo», che prescindono dalla circostanza che egli abbia reso dichiarazioni nei confronti di altri: il soggetto in questione assume l'ufficio di testimone «sempre», nel caso di applicazione della pena, di condanna o di proscioglimento irrevocabile, quale che sia stato il suo atteggiamento in sede di interrogatorio. Nel caso di condanna il teste mantiene il diritto di non rispondere solo quando nel procedimento a suo carico avesse negato la sua responsabilità o non avesse reso alcuna dichiarazione, ma tale diritto gli è negato quando non avendo disconosciuto la sua responsabilità, comunque si fosse rifiutato di rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri.

Diverse sono le conseguenze dell'interpretazione sopra indicata per il caso della persona imputata in procedimento debolmente connesso (art. 12 lettera *c* c.p.p.) o collegato con quello in corso. Invero, l'impianto della legge n. 63 del 2001 prevede per questa ipotesi due alternative: o, avvertita, la persona ha parlato *circa alios* e allora avrà assunto la veste di testimone e sarà tenuto a rendere testimonianza in dibattimento *ex art. 197-*bis* comma 2 c.p.p.* (v. anche art. 197 lettera *b*), c.p.p.) oppure la persona in questione non ha parlato — cioè, avvertita, non ha reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri o perché non è mai stata interrogata —, e, allora, il suo esame dovrà essere condotto *ex art. 210 comma 6 c.p.p.*

Orbene, applicando *tout court* al caso che ne occupa l'interpretazione sopra indicata si determinerebbe la conseguenza che il soggetto già indagato per un reato collegato a quello per cui si procede, che abbia reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri prima dell'entrata in vigore della legge n. 63 del 2000 e nei cui confronti sia stato adottato provvedimento di archiviazione, dovrebbe sentito come testimone *ex art. 197-*bis* comma 2 c.p.p.*

Ciò per vari motivi.

Anzitutto, il fatto che il soggetto in questione abbia reso dichiarazioni a carico di altri sembrerebbe formalmente ostare all'applicazione dell'art. 210 comma 6 c.p.p., che disciplina solo i casi in cui dichiarazioni del genere non sono state rese.

In secondo luogo, non essendo dovuti, al momento del compimento dell'atto, gli avvisi di cui all'art. 64 comma 3 lettera *c*) c.p.p., e, grazie al principio *tempus regit actum* rimanendo tale atto perfettamente valido e, quindi, inapplicabili le sanzioni di cui all'art. 64 comma 3-*bis* c.p.p., nulla osterebbe all'assunzione, da parte del

soggetto di cui si discute, della veste di testimone «assistito». In base a quel principio, infatti, non è applicabile nei confronti del soggetto appena indicato il divieto di assunzione dell'ufficio di testimone previsto dall'art. 64 comma 3-bis c.p.p.

All'assunzione della veste di testimone, inoltre non sembra di ostacolo la circostanza che il procedimento nei confronti del soggetto di cui si discute sia stato archiviato.

Invero, la clausola di riserva prevista *nell'incipit* dell'art. 197 lettera b) c.p.p., è di tale ampiezza e categoricità da consentire di assumere come testimone *ex art. 197-bis* comma 2 c.p.p. l'imputato o indagato in procedimento debolmente connesso o collegato, che abbia reso dichiarazioni nei confronti di altri previo avvenimento, sia quando il procedimento a suo carico sia in corso, sia quando il procedimento sia stato archiviato. Decisivo argomento ermeneutico in tal senso si trae dal disposto dell'art. 197-bis comma 4 secondo periodo c.p.p.: i casi in cui «si è proceduto» nei confronti del soggetto di cui al comma 2 del medesimo articolo sono proprio quelli dell'archiviazione del procedimento pendente nei suoi confronti e della sua definizione *ex art. 425* c.p.p.. È appena il caso di rilevare, per inciso, come tale soluzione normativa non solo sia ragionevole, ma giunga a risolvere in modo confacente, sebbene secondo coordinate assai diverse dalle precedenti, i numerosi problemi che la situazione in questione aveva creato nella giurisprudenza precedente, anche costituzionale (*cf.* Corte cost., sent. nn. 108 e 109 del 1992, n. 294 del 2000).

Occorre ancora considerare che, per i motivi già illustrati, le dichiarazioni rese dal soggetto suindicato risultano utilizzabili *erga alios* nei limiti previsti dagli attuali artt. 500 e 511 e ss. c.pp.

Ne deriva che, almeno formalmente, l'esame del soggetto di cui si discute è ricondotto in pieno nell'ipotesi di cui all'art. 197-bis comma 2 c.p.p.

Ritiene questo giudice che l'equiparazione appena sopra illustrata tra persona imputata in procedimento debolmente connesso o collegato che abbia reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità altrui previo avvenimento od in vece in mancanza del medesimo perché ai tempi non dovuto, sia, con riferimento all'assunzione dell'ufficio di testimone, in contrasto con il disposto degli artt. 3 e 24 comma 2 cost.

Invero, la legge n. 63 del 2001 ha inteso attuare il disposto dell'art. 111 cost., risolvendo il conflitto, peraltro già delineatosi all'indomani dell'adozione nel nostro ordinamento di un codice di tipo accusatorio, tra diritto-dovere dello Stato di pervenire all'accertamento dei fatti previsti dalla legge come reato (basato sul disposto degli artt. 3, 25 comma 2, 112 Cost.) diritto dell'imputato accusatore al silenzio (basato sull'art. 24 comma 2 cost.), diritto dell'imputato — accusato a confrontarsi con il suo accusatore (basato sull'art. 24 comma 2 cost., e oggi più esplicitamente, sull'art. 111 commi 3 e 4 Cost.).

Par di capire che la soluzione del problema sia stata cercata partendo da due considerazioni fondanti: anzitutto ogni cittadino ha diritto al silenzio sul fatto concernente la propria responsabilità ma non lo ha, ed anzi ha il dovere di rispondere, sul fatto concernente la responsabilità altrui: in secondo luogo i fatti (e, a maggior ragione, le prospettazioni di fatti) presentano tra loro variegati tipi di collegamenti, più o meno stretti.

Di qui un primo livello di risposta normativa concernente la necessità di sceverare fatti riguardanti la responsabilità propria e fatti riguardanti la responsabilità altrui: il senso della modifica degli artt. 12 e 371 c.p.p. sta proprio nel tentativo di marcare un confine, all'interno dell'insieme dei legami tra fatti ascrivibili a soggetti diversi, tra quelli che si caratterizzano in modo tale che, quando un soggetto parla del fatto altrui parla anche inevitabilmente del fatto proprio (art. 12 lettera a) c.p.p.) e quelli che si caratterizzano in modo tale per cui, quando il soggetto imputato (o indagato) parla del fatto altrui, non necessariamente parla anche del fatto proprio (art. 12 lettera c). art. 371 comma 2 lettera b) c.p.p.).

Solo in questo secondo caso il legislatore ha previsto che il soggetto di cui si discute — prima che la sua posizione sia decisa definitivamente — possa assumere l'ufficio di testimone, non senza, tuttavia frapporre una ulteriore e decisiva condizione: che tale soggetto dismetta volontariamente il diritto al silenzio sul fatto altrui debolmente connesso o collegato al proprio diritto che — all'evidenza in generale — gli è comunque riconosciuto (prima della decisione definitiva sulla sua posizione).

Presupposto per la dismissione volontaria del diritto al silenzio sul fatto altrui collegato con il proprio è normativamente costituito dall'avvertimento che deve obbligatoramente essere rivolto alla persona interrogata in forza del disposto dell'art. 64 comma 3 lettera c) c.p.p.

Il legislatore, infine, ha previsto, quasi in chiave di chiusura del sistema, che, quale sia il tipo di connessione o collegamento esistente tra fatti ascritti a imputati sottoposti a procedimenti diversi, essi assumono comunque l'ufficio di testimone (salve particolari garanzie) una volta che la loro posizione sia stata decisa irrevocabilmente (art. 197-bis comma 1 c.p.p.). La *ratio legis* consiste all'evidenza, nell'evitare di riconoscere a soggetti la cui posizione è coperta dalla garanzia del *nebis in idem* garanzie ulteriori, inutili per loro e dannose sia per le necessità pubbliche di accertamento che per l'esercizio del diritto al confronto di cui è titolare l'accusato.

In conclusione, la legge attribuisce portata determinante — con riferimento alla posizione della persona imputata in procedimento debolmente connesso o collegato ed ai fini dell'assunzione da parte sua dell'ufficio di testimone ogni qualvolta la sua posizione non sia stata irrevocabilmente definita — alla circostanza che il medesimo abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 64 comma 3 lettera c) c.p.p. e che, a seguito di quell'avviso, egli abbia effettivamente reso dichiarazioni concernenti la responsabilità altrui. Si tratta infatti degli indefettibili presupposti che consentono di identificare come consapevole, e quindi volontaria, la dismissione, da parte della persona in questione, del loro diritto al silenzio e, per converso, di recepire validamente la disponibilità (irrevocabile) ad assumere immediatamente l'ufficio di testimone, anche prima che la decisione definitiva della loro posizione giunga a far deperire *ipso iure* il diritto al silenzio.

Se quanto sopra osservato è corretto, allora l'equiparazione — ai fini dell'assunzione dell'ufficio di testimone — tra la persona indagata o imputata in procedimento connesso debolmente e collegato che, avvertita, abbia reso dichiarazioni *circa alios* e la persona nella medesima posizione che abbia reso dichiarazioni senza ricevere alcun avvertimento (perché non dovuto, nel nostro caso), assume, come si è detto, aspetti di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 comma 2 Cost. Invero, mentre nel regime «ordinario» l'assunzione della qualità di testimone da parte del soggetto di cui si discute viene fatta dipendere da una cosciente e volontaria dismissione del proprio diritto al silenzio, nel regime «transitorio» tale assunzione prescinderebbe, irragionevolmente, da tale requisito, che lo stesso legislatore considera fondamentale. Siccome si versa in materia di diritti «inviolabili» dell'individuo (art. 24 comma 2 Cost.), è poi difficile opporre in contrario avviso un argomento economicistico, quale quello sotteso al principio *tempus regit actum*, pur avente rilievo costituzionale (artt. 111 comma 2 seconda parte c.p.p.).

Il dovere imposto al giudice ordinario di ricercare interpretazioni della legge costituzionalmente confacenti, tuttavia induce ad esplorare ipotesi alternative.

La soluzione del caso si deve rinvenire in un'interpretazione estensiva del disposto dell'art. 210 comma 6 c.p.p., consistente nell'applicazione della norma non solo all'ipotesi in cui la persona imputata in procedimento debolmente connesso o collegato non abbia reso alcuna dichiarazione, ma altresì all'ipotesi in cui le abbia rese, ma non nelle forme di cui all'art. 64 c.p.p. come novellato.

Invero, così opinando, si ottiene che da un lato il soggetto di cui si discute non è obbligato a deporre, — come avverrebbe ritenendo applicabile l'art. 197-bis c.p.p. — e, dall'altro l'avvertimento di cui all'art. 64 comma 3 lettera c) c.p.p. — in precedenza non rivoltogli perché non previsto — gli viene reso in sede dibattimentale, ponendolo nella alternativa se mantenere integro il proprio diritto al silenzio oppure sottoporsi alla testimonianza dismettendo, con ciò, volontariamente quel diritto.

In sostanza, sembra in tal modo potersi salvaguardare, in armonia con le nuove previsioni normative, tanto il principio *nemo tenetur se detegere*, quanto il diritto al contraddittorio dell'imputato.

È indubbiamente suscettibile di lesione, nella situazione che ne occupa il diritto pubblico all'accertamento dei fatti-reato, per il caso in cui il soggetto che ha reso dichiarazioni *erga alios* decida di non rispondere. Tuttavia il bilanciamento degli interessi più sopra indicati è già stato operato, con riferimento alle situazioni in questione, dallo stesso legislatore costituzionale, introducendo il disposto del comma 4, secondo periodo, dell'art. 111 Cost.

Si deve aggiungere che la potenziale lesione di cui si discute è destinata a risolversi con il periodo transitorio, essendo altrimenti confinata all'assoluta patologia l'ipotesi del soggetto «connesso debole o collegato» che abbia reso dichiarazioni in assenza dell'avvertimento di cui all'art. 64 comma 3 lettera c) c.p.p. (salvo il caso, di cui non mette qui conto trattare, delle dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso assunte dal difensore ex art. 391-bis c.p.p., rispetto alle quali non è stato previsto avviso analogo a quello appena menzionato).

Tanto premesso, tuttavia, si profila un contrasto tra la normativa applicabile al caso di specie ed il dettato costituzionale, nella parte in cui l'art. 210 comma 6 c.p.p. fa rinvio al disposto dell'art. 197-bis c.p.p. e, quindi, anche al comma 4, seconda parte, dello stesso articolo.

Tale norma sancisce, con riferimento alla figura del «testimone assistito» il cosiddetto «privilegio contro l'autoincriminatione», già previsto in via generale per i testimoni «ordinari» dall'art. 198 comma 2 c.p.: il testimone non può essere costretto a deporre su fatti concernenti la sua responsabilità.

La ragion d'essere del privilegio trae la sua origine dal diritto della persona al silenzio su fatti concernenti la propria responsabilità, nel senso che nessuno può essere obbligato a rendere dichiarazioni *contra se*. Si tratta, come si è accennato, di un diritto che trascende quello di difesa per essere assunto addirittura tra i diritti primari della persona umana, quelli che lo Stato recepisce come fondanti e non semplicemente crea attraverso l'ordinamento positivo (art. 2 Cost.).

Ciò posto, tuttavia, non si può disconoscere che tale diritto è individuale e disponibile, come lo stesso impianto della legge n. 63 del 2001 conferma abbondantemente.

Del resto, nel diritto di cui si tratta è evidentemente ravvisabile una base volontaria (la persona non può essere costretta a rendere dichiarazioni su fatti concernenti la sua responsabilità, ma può farlo, se lo sceglie liberamente), e non potrebbe essere diversamente, altrimenti compromettendosi irragionevolmente per un verso il diritto pubblico all'accertamento dei fatti costituenti reato, e, per altro verso, il diritto del cittadino di offrire al giudice in modo completo ogni informazione che ritenga di dover dare sui fatti per cui si procede, assumendosene tutte le conseguenti responsabilità.

Se quanto appena affermato è corretto, però, il privilegio contro l'autoincriminazione non può che essere circoscritto ai casi in cui la persona non abbia assunto volontariamente l'ufficio di testimone, ma vi sia stata costretta in adempimento al *munus publicum* gravante su tutti i cittadini in ragione del vincolo di solidarietà che, in quanto tali, li lega.

Diverso il caso che ne occupa: l'art. 210 comma 6 c.p.p. prevede che il soggetto imputato od indagato in procedimento debolmente connesso o collegato (che sia in corso, o la cui posizione sia stata archiviata o definita *ex art. 425 c.p.p.*) è posto nell'alternativa se esercitare il diritto al silenzio (con la conseguente in conoscibilità al giudice, nel caso del rito transitorio, delle precedenti dichiarazioni) ovvero accettare di deporre e di rispondere secondo verità sul fatto altrui collegato o debolmente connesso con il proprio.

La sua scelta reca i crismi della piena consapevolezza: assistenza del difensore e previo avvertimento *ex art. 64 comma 3 lettera c) c.p.p.*

Si deve altresì considerare che il comma 5 dell'art. 197-*bis* c.p.p. prevede che quanto detto dal testimone assistito comunque non possa essere utilizzato contro di lui (in ogni sede diversa da quella di procedimenti concernenti la deposizione come tale) e ciò a differenza di quanto accade con riferimento ai testi ordinari che, se rinunciano volontariamente al privilegio, sopportano tutte le conseguenze delle loro dichiarazioni.

In sostanza ci troviamo di fronte ad un soggetto che assume consapevolmente la veste di testimone in un processo avente ad oggetto non già il fatto proprio ma fatti solo debolmente connessi o collegati a quelli a lui ascritti, che è assistito nella scelta e nel corso della successiva eventuale deposizione da un difensore, e che non potrà vedersi opposte nel processo a suo carico od *extra moenia* le dichiarazioni rese in quella sede.

Il caso che ne occupa, tuttavia, presenta la particolarità che — trattandosi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre in unità di tempo e luogo — non è materialmente possibile che la persona che assume volontariamente l'ufficio di testimone «assistito», nel mentre rende dichiarazioni sul fatto altrui, non renda anche dichiarazioni sul fatto proprio.

Se quanto osservato, per un verso in punto di garanzie assicurate al teste assistito e, per altro verso, in punto, di correlazione tra i reati oggetto del presente processo e quelli per i quali si è proceduto nei confronti della persona offesa, è esatto, allora appare irragionevole offrire al soggetto di cui si discute anche la possibilità di sottrarsi, nel corso della deposizione, a domande sui fatti concernenti la sua responsabilità.

Si dovrebbe cioè riconoscere — come affermato anche da accorta dottrina nella formulazione di una proposta di riforma, che, pur non accolta nel suo impianto dal legislatore, è tuttavia richiamabile *in parte qua* — che la testimonianza volontaria sul fatto proprio — o, come nel caso di specie, sul fatto altrui quando è anche, inevitabilmente, il proprio — è logicamente incompatibile con il diritto al silenzio sul fatto proprio. Non è ammissibile, in sostanza, che, quando la persona abbia rinunciato volontariamente a tacere e si sia, di conseguenza, determinata a testimoniare su un fatto — come nel caso di specie — strettamente avvinto con il proprio possa, a sua mera discrezione, sottrarsi a domande concernenti il fatto proprio.

Si dovrebbe cioè riconoscere che, nel caso di specie, la norma che prevede l'inutilizzabilità contro il dichiarante delle dichiarazioni rese nella sede che ne occupa (art. 197 comma 5 c.p.p.) sostituisce in modo confacente e sufficiente il privilegio contro l'autoincriminazione da circoscrivere invece ai casi di testimonianza coatta.

In conclusione, il riconoscimento del privilegio contro l'autoincriminazione alla persona imputata in procedimento collegato che si sottopone volontariamente alla testimonianza, in presenza delle altre garanzie previste dal-

l'art. 197-bis c.p.p. — quando il collegamento ha ad oggetto reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre in unità di tempo e luogo — ostacola irragionevolmente — cioè senza spiegare nei confronti di nessuno dei soggetti processuali coinvolti un'autentica, autonoma efficacia di garanzia — :

a) il diritto pubblico all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti (artt. 3 e 25 comma 2 Cost. e l'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo (art. 111 comma 1 Cost., lesi dalla mancata acquisizione di elementi di prova in ragione dell'esercizio di una facoltà che, appunto, non spiega autonoma efficacia di garanzia;

b) l'esplicazione del giusto processo attraverso l'attuazione del contraddittorio inteso come strumento di accertamento dei fatti penalmente rilevanti (art. 111 comma 4 prima parte Cost.), poiché è irragionevolmente consentito al soggetto di sottrarsi ad alcune delle domande delle parti dopo avere volontariamente scelto di deporre e a fronte dell'inutilizzabilità nei suoi confronti delle dichiarazioni conseguenti;

c) Il principio del razionale e motivato convincimento del giudice (art. 3, 101 comma 2, III comma Cost.) cui sono irragionevolmente sottratti elementi utili, in quanto sarebbero assunti in pubblico contraddittorio, alla deliberazione nel merito del processo;

d) Il diritto di difesa dell'imputato ed in particolare il suo diritto a confrontarsi con l'accusatore e ad ottenere l'acquisizione di ogni mezzo probatorio a favore (art. 111 comma 3 Cost.), poiché la mancata risposta ad alcune domande provenienti dalla difesa e riguardanti fatti concernenti la responsabilità del testimone possono impedire l'acquisizione di elementi favorevoli all'imputato.

È appena il caso di notare che la questione come sopra prospettata è rilevante in questo processo sin da ora, perché l'avvenimento che deve essere dato all'esaminando *ex art. 210 comma 6 c.p.p.* ricomprende — per il richiamo fatto all'art. 64 comma 3 lettera c) c.p.p. — l'indicazione delle «garanzie di cui all'art. 197-bis», tra le quali figura certamente quella di cui al comma 4 seconda parte del medesimo articolo. In sostanza all'esaminando è opportunamente riconosciuto il diritto di sapere, prima di formulare la scelta in ordine all'esercizio del diritto al silenzio od all'assunzione dell'ufficio di testimone, se dovrà rispondere anche su fatti concernenti la sua responsabilità o no.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 comma 6 c.p.p. in relazione agli art. 3, 24 comma 2, 25 comma 2, 101 comma 2, 111 Cost. — nella parte in cui, facendo richiamo alle disposizioni di cui all'art. 197-bis c.p.p. e quindi anche al disposto del comma 4 secondo periodo di tale articolo, prevede che le persone nei cui confronti si è proceduto per un reato reciprocamente commesso in danno dell'imputato in unità di tempo e luogo rispetto a quello a lui ascritto, le quali previo avvertimento di cui all'art. 64 comma 3 lettera c) c.p.p. non si avvalgono della facoltà di non rispondere e perciò assumono l'ufficio di testimone, non possono essere obbligate a deporre su fatti che concernono la loro responsabilità in ordine al reato per cui si è proceduto nei loro confronti;

Sospende il processo;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Milano, addì 20 giugno 2001

Il giudice: MAMBRIANI

N. 698

*Ordinanza emessa il 30 maggio 2001 dal tribunale per i minorenni di L'Aquila
sull'istanza proposta da M.F. ed altra*

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidamento preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.

- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, commi 1 e 2, artt. 22, 23 e 25, e successive modificazioni; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 37-bis, e 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di adozione internazionale n. 6/2001 relativo al minore B., S., nato il ... in B.

Letti gli atti, osserva in;

FATTO E DIRITTO

Con istanza del 26 gennaio 2001 i signori M., F., nato il ... in Marta (Viterbo) e C., M., F., nata il ... in Vasto, ivi residenti, via ... chiedevano che questo tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione del minore B., S., pronunciato dal tribunale di Bacau (Romania) in data 11 ottobre 2000.

Il 1° febbraio 2000 il p.m.m. esprimeva parere favorevole all'accoglimento all'istanza.

Comparsi all'udienza del 19 maggio 2001 davanti al Presidente dott. Manera, i coniugi M., F., e C., M., F., dichiaravano che avevano visto per la prima volta il minore il 16 gennaio 2001; che nel settembre 2000 avevano dato l'incarico all'ente GAIA di trattare la loro pratica di adozione e che già verso la metà dell'agosto 2000 tale ente li aveva messi in contatto e proposto l'assegnazione di S., del quale aveva inviato loro una foto; che sin dall'agosto 2000 avevano accettato di prendere tale minore, il quale era entrato in Italia il 17 gennaio 2001; che erano rimasti in Romania per tre giorni; e chiedevano di nuovo che la sentenza straniera fosse subito riconosciuta in Italia, con conseguente ordine di trascrizione nel registro dello stato civile.

Il 25 maggio 2001 questo, t.m. acquisiva nuovamente il parere del p.m.m. e quindi deliberava nella camera di consiglio del 30 maggio 2001.

Rilevanza della questione

La soluzione del dubbio se l'affido preadottivo della durata di un anno costituisca o meno un principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori relativamente all'adozione d'un minore straniero è indubbiamente rilevante nel presente procedimento, poiché solo se si ritiene che l'affido preadottivo non costituisca un principio fondamentale il tribunale può (nel concorso delle altre condizioni richieste dall'art. 35, commi 2, 3 e 6) ordinare la trascrizione del provvedimento estero di adozione nei registri dello stato civile italiano, mentre, in caso contrario, mancando in concreto l'esperimento dell'affido, lo stesso tribunale deve rifiutare la trascrizione e continuare a «manipolare» il provvedimento straniero, riconoscendolo efficace come affidamento preadottivo (come sostenuto da alcuni).

Non manifesta infondatezza.

La questione di illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2 e 35, commi 3 e 6 della legge n. 476/1998, ad avviso del collegio, oltre ad essere rilevante, non è manifestamente infondata, onde va rimessa al giudizio di codesta Onorevole Corte.

È sufficiente rilevare, al riguardo, che la legge n. 476/1998, attuativa della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ha innovato profondamente la previgente disciplina dell'adozione internazionale introdotta dalla legge n. 184/1983, ma disegnando un quadro normativo caratterizzato da poche certezze e da molti dubbi, ambiguità ed incertezze.

Uno dei principi essenziali della nuova legge (che spesso viene trascurato o passato sotto silenzio o non considerato nella sua importanza fondamentale) è il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale.

Un altro punto fermo della nuova disciplina (finalizzato a contrastare il c.d. mercato dei minori) è l'obbligo imposto dall'art. 31 agli aspiranti genitori adottivi di rivolgersi ad uno degli enti autorizzati (previsti dall'art. 39-ter) per farsi assistere nello svolgimento delle pratiche di adozione internazionale.

Anche tale obbligo (sanzionato penalmente dalla nuova ipotesi di reato prevista dall'art. 72-bis della legge n. 476) ingenera qualche perplessità sulla natura di tali enti, non riuscendosi a comprendere come gli stessi possano essere definiti senza fine di lucro (art. 39-ter lettera d) quando i coniugi che sono costretti a chiedere la loro assistenza spesso dichiarano apertamente di aver dovuto versare per tale assistenza alcune decine di milioni.

Altro punto qualificante della nuova disciplina dell'adozione internazionale è la diversità di effetti riconosciuti dalla legge n. 476 ai provvedimenti stranieri di adozione. Mentre, infatti, la legge n. 184/1983 stabiliva che i provvedimenti stranieri (di adozione, d'affidamento ecc.) non avevano efficacia in Italia senza la loro delibazione da parte del T.m. ai sensi dell'art. 32, invece la legge n. 476/1998 introduce una disposizione di maggior rispetto dei provvedimenti stranieri, in quanto «*l'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27*», ossia l'acquisto dello stato di figlio legittimo degli adottanti, l'assunzione del loro cognome e la cessazione dei rapporti con la famiglia di origine.

Mente la c.d. «delibazione» del provvedimento straniero da parte del T.m., ai sensi dell'art. 32 della legge n. 184, non era una vera delibazione, in quanto il c.d. provvedimento straniero non veniva riconosciuto come tale (cioè come provvedimento straniero) efficace nel nostro ordinamento, ma tale provvedimento era assunto solo come presupposto di fatto del decreto con il quale il giudice italiano costituiva direttamente ed autonomamente l'adozione (dopo aver desunto, dal provvedimento straniero, la sussistenza dello stato di effettivo abbandono del minore straniero all'estero ed il consenso al suo espatrio definitivo in Italia), invece in base alla nuova legge è il provvedimento straniero in quanto tale che ha efficacia diretta in Italia.

Ma, dato atto che a seguito della nuova disciplina il provvedimento straniero di adozione pronunciato all'estero prima dell'arrivo del minore in Italia (*ex art. 35*) ha efficacia diretta in Italia, in quanto «*l'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'art. 27*»; dubbi, incertezze e discussioni cominciano a sorgere sulla natura dell'efficacia del provvedimento straniero, nel senso che è controverso se il provvedimento straniero di adozione abbia o meno efficacia automatica in Italia (ai sensi degli artt. 64, 65 e ss. della legge n. 218 del 1995).

Nonostante la maggioranza dei commentatori della nuova legge ritenga che il provvedimento straniero abbia efficacia automatica nel nostro ordinamento, il collegio ritiene di non poter condividere tale opinione, in quanto essa riceve una smentita testuale ed inequivocabile dal fatto che i commi 2 e 3 dell'art. 35 impongono al T.m. di verificare che nel provvedimento straniero risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'art. 4 della Convenzione (art. 35, comma 2) e di accertare che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (art. 35, comma 3).

Il T.m. deve, cioè, verificare che le autorità competenti dello Stato straniero abbiano stabilito che il minore era adottabile e che abbiano constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato di origine, che l'adozione internazionale corrispondesse al suo superiore interesse (art. 4 Conv. e art. 35, comma 1 legge n. 476/1998) e deve, inoltre, accertare che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (valutati in relazione al superiore interesse del minore), onde, solo se tali accertamenti siano positivi (e se la C.A.I. abbia certificato la conformità dell'adozione alle

disposizioni della Convenzione ed autorizzato l'ingresso ed il soggiorno permanente del minore in Italia), il T.m. può ordinare la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile. Dalle superiori premesse discende la conseguenza che il T.m. non può autorizzare la trascrizione se dal provvedimento straniero non risulti la sussistenza dello stato di abbandono del minore all'estero o la constatata impossibilità di sistemazione del minore nel suo paese di origine (e, ad avviso del Collegio, dal provvedimento straniero devono risultare e nello stesso devono essere indicati specificamente i vari tentativi fatti in concreto per sistemare il minore nel suo paese ed evitare lo sradicamento dalla sua nazione e l'espatrio definitivo all'estero, consentito solo in caso di constatata impossibilità di una sistemazione nel paese di origine: il fondamentale criterio di sussidiarietà dell'adozione internazionale esige che siano davvero fatti e specificamente indicati nel provvedimento i predetti tentativi di far restare il minore nel suo paese, e non ci si può appagare, per ritenere soddisfatto tale principio, di una mera affermazione generica, che dichiari l'impossibilità di sistemazione del minore nel suo paese senza indicare gli effettivi predetti tentativi, altrimenti tale affermazione diventa una vuota clausola di stile).

Ugualmente la trascrizione non può essere disposta se manchino le predette certificazioni della C.A.I. o se l'adozione si riveli contraria ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto dei famiglia e dei minori (art. 35, comma 3). Sembra pacifico che la C.A.I. possa dichiarare che l'adozione internazionale risponde al superiore interesse del minore soltanto se dalla documentazione trasmessa dall'autorità straniera risulti che il minore è adottabile (ossia in stato di effettivo, dichiarato abbandono all'estero) e l'impossibilità (nel senso dianzi precisato) di procedere ad un'adozione o ad un affidamento del minore nello Stato di origine.

La mancanza della prova dello stato di abbandono del minore all'estero o della inutile ricerca di una sistemazione del minore nel paese di origine devono bloccare il procedimento di adozione ed indurre il T.m. a rifiutare la trascrizione. Alle stesse conseguenze il T.m. deve pervenire quando accerti la mancanza dei requisiti voluti dall'art. 35, comma 6 [alle lettere da a) e)], tutti ritenuti pacificamente di importanza fondamentale. Poiché la verifica e l'accertamento demandati al T.m. dall'art. 35, commi 2 e 3 integrano una valutazione di merito circa la conformità o meno del provvedimento straniero di adozione ai principi della Convenzione ed ai principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (il cui esito condiziona la trascrivibilità o meno del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile), è di tutta evidenza che il provvedimento straniero non può avere efficacia automatica nel nostro ordinamento, in quanto solo il positivo accertamento di tutti i predetti requisiti da parte del T.m. autorizza la trascrivibilità del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, trascrizione che il T.m. deve rifiutare quando accerti l'insussistenza dei requisiti voluti dalla legge.

Ciò chiarito, resta da stabilire se tra i principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori rientri o meno quello di un anno di affidamento preadottivo, già richiesto dalla nostra legge per l'adozione sia nazionale (artt. 22 e 25 legge n. 184/1983) che internazionale (art. 33, comma 1 della legge n. 184/1983) e non più richiesto dall'art. 35, commi 3 e 6 e dall'art. 34, comma 2 della legge n. 476 per l'adozione internazionale.

La maggioranza degli autori ritiene che un periodo di affidamento preadottivo (della durata di un anno) non costituisca più un principio fondamentale del nostro diritto relativamente all'adozione internazionale, a seguito della novella più volte citata (legge n. 476/1998).

Il Collegio ritiene di non poter condividere tale opinione, considerata la *ratio* dell'istituto dell'affidamento preadottivo, che è quella di verificare in concreto se l'inserimento del minore adottabile (o in stato di dichiarato, definitivo abbandono e che ha già subito seri pregiudizi dalla protratta mancanza di adeguate cure parentali) nella nuova famiglia abbia o meno probabilità di successo, tanto da poter poi procedere alla formale adozione. Invero non ha senso pronunciare subito l'adozione senza una verifica in concreto di una positiva integrazione di quel particolare minore in quella nuova particolare famiglia, poiché se il «rodaggio» costituito dal periodo di affido non ha esito positivo, non ha alcuna utilità inserire formalmente il minore nella nuova famiglia, occorrendo revocare l'affido preadottivo e procedere a nuovi tentativi di altri affidi preadottivi e cioè a successivi inserimenti del minore adottabile (e privo di famiglia) in altri nuclei familiari.

Il «rodaggio» costituito dall'affido preadottivo, ad avviso del Collegio, è sempre necessario in ogni tipo di adozione legittimante (sia nazionale che internazionale), poiché, data la situazione di abbandono in cui è vissuto il minore (condizione di fatto indispensabile per poterlo dichiarare adottabile), è nozione di comune esperienza che l'integrazione d'un minore (che ha negativamente sperimentato sulla sua pelle le negative conseguenze della carenza non temporanea di idonee cure parentali) in una famiglia estranea è sempre difficile ed aleatoria (anche quando i minori siano in tenera età, poiché secondo i cultori delle scienze umane i bimbi risentono delle condizioni di vita sfavorevoli sin dal seno materno ed anche nei primi mesi di vita), donde la necessità d'un esperimento, che verifichi in concreto se l'integrazione di quel particolare minore (adottabile) in quella nuova, peculiare

famiglia (non biologica, ma degli affetti) abbia o meno probabilità di successo e consenta all'adottabile di inserirsi tanto proficuamente nel nuovo nucleo da diventarne parte integrante e nuovo membro o figlio legittimo a tutti gli effetti, come se fosse stato generato biologicamente dagli adottanti.

La durata di almeno un anno dell'affido preadottivo integra una verifica d'una situazione di fatto (integrazione piena d'un membro estraneo in un nuovo nucleo familiare), che è ontologicamente necessaria in ogni forma di adozione legittimante (nazionale ed internazionale). Il «rodaggio» costituito dal periodo di un anno di affido preadottivo (necessario per l'adozione nazionale) deve ritenersi ugualmente indispensabile anche per l'adozione internazionale, in quanto è evidente che, se è sempre difficile l'inserimento di un minore adottabile italiano in una nuova famiglia di accoglienza o «degli affetti», le difficoltà di inserimento d'un minore straniero in una nuova famiglia sono ancora maggiori, in quanto il minore straniero (oltre ai traumi derivanti dall'abbandono, che sono comuni a quelli risentiti dal minore italiano adottabile) ha altri gravi problemi, derivanti dalla sua diversa etnia, dalle diverse caratteristiche somatiche e biopsichiche, dall'avulsione dal suo ambiente e dal traumatico inserimento in un contesto sociale completamente nuovo e diverso per lingua, costumi, tradizioni ecc.

È, pertanto, illogico ed assurdo ritenere che l'inserimento d'un minore italiano adottabile in una nuova famiglia sia una situazione difficile (che richiede l'esperimento positivo d'un congruo «rodaggio» prima di potersi procedere all'adozione), mentre l'inserimento d'un minore straniero adottabile in una nuova famiglia di accoglienza rappresenti una situazione più facile o meno grave (di quella del minore italiano adottabile) e per la quale sia possibile pronunciare subito l'adozione senza farla precedere da una congrua durata (che per l'adozione internazionale dovrebbe essere anche maggiore di quella prevista per un minore italiano) di una seria verifica della piena integrazione del minore nel nuovo nucleo familiare. Occorre ricordare che, proprio per le difficoltà insite in ogni inserimento d'un membro estraneo (quale un adottabile) in una nuova famiglia di accoglienza, la legge impone, per l'adozione d'un minore italiano (ed in passato anche per il minore straniero: art. 33, comma 1 legge n. 184/1983) un periodo di affido preadottivo per verificare se il trapianto o «innesto» del minore nel nuovo nucleo si risolve positivamente o se si verificano gravi difficoltà di ambientamento (tali da far revocare l'affido) ma che, anche quando l'affido preadottivo abbia esito negativo, la legge prevede che il T.m. debba ricercare altre nuove famiglie disposte ad accogliere il minore, e cioè di fare altri tentativi ponderati di nuovi affidi preadottivi, non potendo il minore adottabile (e per definizione privo di famiglia) restare solo e crescere e maturare senza una «propria» idonea famiglia (cfr. artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost.). Considerata la natura e la finalità dell'affido preadottivo, la legge prevede in caso di suo esito negativo la revoca dello stesso, proprio per consentire al T.m. di compiere ulteriori tentativi di trovare per il minore adottabile un'idonea famiglia in grado di corrispondere alle sue esigenze.

Invece, ritenendo possibile rendere efficace il provvedimento straniero come adozione anche senza il preventivo esperimento d'un congruo periodo di affido preadottivo, si introduce una ulteriore disarmonia nel sistema, perché si impedisce che il minore straniero non integratosi nella nuova famiglia adottiva possa essere inserito in altre famiglie adottive, in quanto la legge, mentre prevede la revoca dell'affido preadottivo (v. art. 23 legge n. 184/1983) quale conseguenza fisiologica della mancata positiva integrazione del minore nel nuovo nucleo, giustamente non contempla la revoca dell'adozione, in quanto, avendo l'adozione legittimante efficacia piena, in nessun caso ne è consentita la revoca.

Perciò coloro che ritengono che il T.m. possa ordinare la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile italiano anche quando l'adozione non sia stata preceduta da un anno di affidamento preadottivo, non considerano che in tal modo viene attuata un'odiosa e pernicioso discriminazione a danno del minore straniero adottabile rispetto a quello italiano.

Del resto il nostro legislatore forse si è reso conto di tali disarmonie quando ha previsto (art. 34, comma 2) che «per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi ed i minori» e riferiscono in ogni caso al T.m. sull'andamento dell'inserimento e su eventuali difficoltà per gli opportuni interventi. Ma è da sottolineare che l'assistenza per un anno è prevista solo su richiesta degli interessati; che essa non equivale ad un vero affido

preadottivo e che tale assistenza non ha alcuna utilità dopo che sia stata ordinata la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, in quanto la trascrizione «produce gli effetti di cui all'art. 27», ossia rende il minore figlio legittimo degli adottanti (oltre che cittadino italiano) a tutti gli effetti, onde non è più consentita la revoca dell'adozione né una tutela piena del minore straniero (garantita solo da altri inserimenti adottivi, resi impossibili dall'acquisito *status* di figlio legittimo ai sensi dell'art. 27).

È vero che l'art. 35, comma 6 lettera *e*) della legge n. 476 dispone che il T.m. non può ordinare la trascrizione ... quando «l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse», ossia quando si sono verificate gravi difficoltà di idonea convivenza e non si è verificata una positiva integrazione del minore straniero nella nuova famiglia. Ma, avendo la legge n. 476 eliminato la necessità del periodo di un anno di affidamento preadottivo (richiesta dall'art. 33, comma 1, della legge n. 184/1983) quale *condicio sine qua non* per poter riconoscere il provvedimento straniero quale adozione e non avendo parlato mai tale legge di affidamento preadottivo quale principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori (relativamente all'adozione internazionale), il giudice richiesto dagli interessati (come nel caso di specie) di ordinare subito la trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile agli effetti dell'art. 27, non potrebbe rifiutare tale adempimento imponendo il previo esperimento di un anno di affidamento preadottivo, che non è previsto (e quindi è escluso) dalla legge n. 476.

Ad infirmare la validità delle considerazioni che precedono non può valere il rilievo che il denunciato sospetto di illegittimità costituzionale non potrebbe sussistere perché l'adozione nazionale e quella internazionale riguarderebbero situazioni diverse, in quanto è agevole replicare in contrario che la situazione di fatto (difficoltà di inserimento d'un minore adottabile in una famiglia estranea) è la stessa sia nell'adozione nazionale e sia in quella internazionale, come identica è la situazione giuridica, in quanto entrambe tali forme di adozione hanno efficacia piena o legittimante (ai sensi dell'art. 27), onde la denunciata disparità di trattamento appare illogica ed irrazionale e quindi evidente ed innegabile la violazione del principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3 della Carta costituzionale.

La sottolineata disparità di trattamento appare ancor più evidente, innegabile ed incomprensibile quando si ricordi che il periodo di un anno di affidamento preadottivo è richiesto non solo per l'adozione dei minori italiani (artt. 22 e 25 legge n. 184/1983 anche nel testo modificato dalla legge n. 149/2001), ma anche per i minori stranieri adottandi a norma dell'art. 37-*bis* (ai quali si applicano gli artt. 22 e 25 legge n. 184/1983) e per i minori stranieri trasferiti in Italia in forza d'un provvedimento non di adozione, ma di affidamento preadottivo ai sensi dell'art. 35, comma 4 della legge n. 476/1998.

L'unico rimedio per evitare le disarmonie sopra evidenziate ed un'illogica e pregiudizievole discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano è quello di sollevare la presente eccezione di illegittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 Cost;

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 solleva, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2; 35, commi 3 e 6 della legge n. 476/1998, nella parte in cui tali articoli non prevedono per l'adozione internazionale la durata di un anno di affido preadottivo quale principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori, in relazione all'art. 33, commi 1 e 2 della legge n. 184/1983 e successive modifiche, agli artt. 22, 23 e 25 legge n. 184/1983 (come modificati dalla legge n. 149/2001) ed agli artt. 37-*bis* e 35, comma 4 della legge n. 476/1998, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale sia notificata alle parti ed al P.M. in sede nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

L'Aquila, addì 30 maggio 2001

Il Presidente estensore: MANERA

N. 699

*Ordinanza emessa il 13 giugno 2001 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania
sul ricorso proposto da Falvo Sergio contro Ministero delle finanze*

Impiego pubblico - Sospensione cautelare a seguito di condanna penale, anche non definitiva, per determinati delitti - Efficacia, salvo il caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, fino alla prescrizione del reato - Lamentata eccessiva durata - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto al lavoro e sul diritto di difesa - Lesione dei principi del carattere rieducativo della pena e della tutela del lavoratore, di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5290/2001 proposto da: Falvo Sergio, rappresentato e difeso dall'avv. R. De Giacomo con cui domicilia in Napoli, v. T. Camaino n. 6;

Contro il Ministero delle finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con cui domicilia in Napoli, alla v. Diaz n. 11;

Per l'annullamento:

del provvedimento n. 24002/P del 18 aprile 2001 recante la sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 97/2001;

del foglio di via del 19 aprile 2001 che ha dato esecuzione alla sospensione cautelare di cui sopra;
Visti tutti gli atti di causa;

Uditi all'udienza del 13 giugno 2001 — rel. A. Pagano — gli avv. come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. — Con il presente ricorso, notificato l'8 maggio 2001 e depositato il 21 maggio 2001, Falvo Sergio, militare della Guardia di finanza, si duole che l'amministrazione di appartenenza lo abbia sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 97/2001.

Articola pertanto, tre motivi di gravame con cui deduce la violazione di legge (legge n. 97/2001; legge n. 241/1990) e l'eccesso di potere sotto molteplici profili.

2. — Resiste l'amministrazione.

3. — All'udienza camerale indicata, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. — Osserva il collegio che rilevante e non manifestamente infondata è la questione di costituzionalità dell'art. 4 della legge n. 97/2001.

Nella presente fattispecie, il ricorrente Falvo si duole che l'amministrazione gli abbia comminato la sospensione prevista da tale normativa, a seguito della sua condanna, non definitiva, pronunciata nell'ottobre 2000 dalla Corte di appello di Napoli, per il reato di concussione aggravata.

La questione è, innanzitutto, rilevante atteso che la novella recata dalla legge n. 97/2001 si applica, contrariamente a quanto si sostiene nel gravame, anche al ricorrente.

Si afferma infatti che l'amministrazione finanziaria avrebbe applicato in modo retroattivo, una disposizione posteriore alla condanna *de qua*.

Soccorre, in argomento, il chiaro disposto dell'art. 10, recante la normativa transitoria, ove si afferma (primo comma) che le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Nel caso in esame, il procedimento penale a carico del Falvo è in corso, atteso che, come si afferma nel gravame, è stato interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.

Parimenti infondata è la censura con la quale si assume che l'amministrazione, irrogando una precedente sospensione dal servizio al Falvo, avrebbe consumato il relativo potere, atteso che il precedente periodo di sospensione ha coperto l'intero quinquennio di cui all'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

Per contro, si deve osservare che la disposizione recata dall'art. 4 della legge n. 97/2001 è di maggiore ampiezza temporale perdendo efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.

Il periodo di sospensione va quindi computato in quindici anni, dovendolo appunto rapportare alla prescrizione di un reato, quale la concussione.

Non è infine accoglibile la censura di omesso avvio del procedimento *ex lege* n. 241/1990: siamo, infatti, in presenza di un effetto della sentenza penale che si riverbera in modo automatico e vincolante sul rapporto di servizio.

Deve quindi dedursi che la fattispecie sottoposta all'esame del T.A.R. sia regolata dall'art. 4 della legge n. 97/2001: diviene allora essenziale l'esame della norma, sotto il profilo della sua sospetta incostituzionalità, introducendosi la relativa questione che il tribunale solleva d'ufficio.

Vari sono i parametri della Carta costituzionale che il tribunale ritiene invocabili: gli articoli 3, 4, 24, 27, 35, 36, 97 della Costituzione.

In particolare, il parametro principale è costituito dalla ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore fra le esigenze di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e tutela dei diritti compresi dalla misura cautelare.

La Corte costituzionale già si è espressa in argomento (sent. 3 giugno 1999 n. 206), rilevando che l'art. 15, comma 4-*septies*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, è costituzionalmente legittimo nella parte in cui stabilisce che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per determinati delitti, siano sospesi immediatamente dall'ufficio.

La pronuncia è particolarmente pertinente in quanto la legge n. 97/2001, oltre che per altre fondamentali esigenze, quali quella di temperare alcuni aspetti di rilievo pubblicistico con la disciplina privatizzata del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, *ex decreto legislativo* n. 29/1993 (ora decreto legislativo 16 del 30 marzo 2001), è intervenuta proprio per reinserire una norma di portata analoga a quella dell'art. 15 summenzionato, attesa la sua abrogazione ad opera del TUEL (d.lgs. n. 267/2000).

L'abrogazione, disposta nel TUEL (salvo per ciò che riguarda gli amministratori e i componenti degli organi delle aziende sanitarie e ospedaliere e i consiglieri regionali), ha comportato, infatti, anche l'effetto di eliminare la sospensione automatica dei dipendenti pubblici, ponendo la necessità di riformulazione della norma.

Dall'esame della sentenza n. 206/1999 si evince che la Corte ha svolto il suo esame limitatamente alla compatibilità dell'art. 15, comma 4-*septies*, citato, in relazione alla condanna per reato associativo di stampo mafioso.

Dallo scrutinio svolto, la Corte ha, in sintesi, dedotto che la gravità di quel reato abilita il legislatore, senza lesione del principio di ragionevolezza, a prevedere misure cautelari automatiche per il dipendente della p.a., condannato anche se non in via definitiva.

Ad avviso di questo tribunale, la sentenza della Corte ha però altresì indicato l'ipotesi estrema, oltre la quale la lesione di quel principio non si pone come manifestamente infondata.

Ed infatti la condanna di un dipendente di una pubblica amministrazione per un delitto riconducibile alla criminalità organizzata appare quanto di più destabilizzante per l'amministrazione stessa, considerato, da un lato, il carattere tendenzialmente irretrattabile della partecipazione alle associazioni di stampo mafioso, dall'altro, la peculiarità di queste ultime di porsi in senso antagonista alle istituzioni, con modalità permanente.

Se quindi il principio di ragionevolezza — principio «assoluto» fra i valori costituzionali — non può dirsi vulnerato in quella ipotesi estrema, la tematica del bilanciamento razionale fra esigenze sembra porsi in fattispecie, quale quella in esame, ove l'attuale ricorrente è stato sì condannato per un reato di particolare gravità (art. 317 c.p.) ma tale episodio criminoso, almeno stando all'imputazione, è scollegato ad ambienti stabilmente criminali, deve ritenersi realizzato *uno actu* ed ha già determinato una sospensione quinquennale (senza, a quanto risulta, vi siano stati apprezzamenti negativi per la condotta del Falvo).

Sempre dalla sentenza n. 206/1999 si apprende che vi sono delle ipotesi in cui non è irragionevole la discrezionalità demandata al legislatore di identificare ipotesi circoscritte nelle quali l'esigenza cautelare è apprezzata in via generale ed astratta, tuttavia, trattandosi della valutazione di interessi strettamente legati alla attività amministrativa, non v'è dubbio che, in via ordinaria, debba essere la stessa amministrazione a compiere il relativo apprezzamento, con riguardo alle caratteristiche del caso concreto.

La Corte, da sempre attenta a limitare gli effetti automatici sostanzialmente sanzionatori, dovrà inoltre valutare se la discrezionalità del legislatore nel determinare per legge il periodo di sospensione dal servizio sia stata razionalmente esplicita nell'art. 4 della legge n. 97/2001 ove, come già notato, la sospensione si rapporta ad un periodo di tempo, pari a quello di prescrizione del reato, e perciò di durata quanto mai lunga, tanto da dubitarsi che la stessa abbia il carattere di provvedimento fondato su «esigenze cautelari».

Il presente processo va quindi sospeso, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Con distinta ordinanza è disposto l'accoglimento della domanda cautelare per il solo tempo necessario all'espletamento dell'incidente di costituzionalità.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, legge 27 marzo 2001, per contrasto con gli articoli 3, 4, 24, 27, 35, 36, 97 della Costituzione.

Ordina, ai sensi dell'art. 23 della legge 12 marzo 1953, n. 87, che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che la stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Napoli, addì 13 giugno 2001, nella camera di consiglio del tribunale amministrativo regionale della Campania.

Il Presidente: CORAGGIO

Il consigliere relatore estensore: PAGANO

01C0920

N. 700

Ordinanza emessa il 16 novembre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 agosto 2001) dalla commissione tributaria regionale di Bologna sul ricorso proposto da Agenzia delle entrate - Ufficio di Reggio Emilia contro Azienda Consorziale Trasporti di Reggio Emilia.

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Ritenute a titolo d'imposta sugli interessi maturati sui conti correnti bancari - Applicabilità anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG - Previsione retroattiva recata da norma di interpretazione autentica - Violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, quarto comma, terzo periodo, come interpretato dall'art. 14, legge 18 febbraio 1999, n. 28.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello R.G. Appelli n. 2295/97 depositato il 19 luglio 1997 avverso la sentenza n. 94/07/1997 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia da: Agenzia entrate ufficio di Reggio Emilia (Ag. Ent. II.DD. di Reggio Emilia, controparti: Azienda consorziale trasporti - A.C.T. residente a Reggio Emilia in viale Trento Trieste n. 11; difeso da: rag. Giaroli Massimo residente a Reggio Emilia in via Brigata Reggio, n. 32; presente appello incidentale proposto da: Azienda consorziale trasporti - A.C.T. atti impugnati: S/RIF su I.RIMB - IRPEG.

F A T T O

R.G.A. n. 2295/1997 - Azienda trasporti Reggio Emilia ritenute sugli interessi attivi maturati sul conto corrente di Tesoreria Unica.

In data 30 marzo 1996 l'A.C.T. di Reggio Emilia ricorre contro il silenzio rifiuto della Direzione regionale delle entrate dell'Emilia Romagna avverso l'istanza di rimborso delle ritenute di L. 55.064.095 subite dalla Banca d'Italia sugli utili maturati nel 1994 sul conto corrente di Tesoreria Unica intestato all'Azienda. Eccepisce il Consorzio istante che in data 17 maggio 1994 si è trasformato in Azienda speciale consortile ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge n. 142/1990 e da quella data e per i tre esercizi successivi deve applicare, ai fini tributari, la normativa propria degli enti locali di appartenenza, come previsto dall'art. 66, comma 14, della legge n. 427/1993. Considerato che ai fini IRPEG la normativa dei comuni è contenuta nell'art. 88 del TUIR 917/1986 che stabilisce l'esclusione di detti soggetti da tale prelievo tributario, e consegue che non appare applicabile agli interessi attivi percepiti la ritenuta di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 600/1973, che, al quarto comma, prende in considerazione i soggetti «esenti» e non può, quindi, riguardare i soggetti «esclusi» da tale imposta.

Controdeduce l'Ufficio eccependo che l'art. 26 prevede la ritenuta a titolo d'imposta non solamente nei confronti dei soggetti esenti dall'IRPEG, ma anche «in ogni altro caso», dicitura in cui devono rientrare anche i casi diversi dall'esenzione.

In data 3 aprile 1997 la commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia accoglie il ricorso nel merito sulla base delle motivazioni addotte dall'Azienda ricorrente e stabilisce il diritto al rimborso non per l'intero esercizio 1994, ma solo a partire dal 17 maggio 1994, data da cui decorre la applicabilità della normativa propria dei comuni ai fini IRPEG.

Appella l'Ufficio in data 19 luglio 1997 riproponendo la tesi già sollevata in prima istanza e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.

In data 9 ottobre 1997 propone autonomo appello anche l'A.C.T. eccependo che per via della normativa tributaria valida per il primo esercizio di applicazione dell'art. 66, comma 14, l'Azienda è stata costretta a presentare una dichiarazione per il periodo 1° gennaio - 17 maggio 1994 e nei relativi bilanci non risultavano, né potevano risultare non essendo ancora maturati, gli interessi attivi sui quali è stata effettuata la ritenuta in parola. Conseguentemente viene chiesto il rimborso dell'intera somma trattenuta riferita al periodo 18 maggio 1994 - 31 dicembre 1994.

D I R I T T O

La questione, sollevata per la prima volta in dottrina nel 1991 (Corriere tributario IPSOA), è stata affrontata inizialmente dal Ministero delle finanze con diverse risoluzioni anche contrastanti:

con la R.M. n. 8/645 dell'8 gennaio 1998, è stato affermato espressamente: «i comuni, non essendo più soggetti all'Irpeg e all'Ilor, non debbono subire ritenute per tali imposte».

con la R.M. n. 5/586 del 23 dicembre 1998, rivedendo quanto precedentemente detto, il Ministero delle finanze ha confermato l'obbligo di effettuazione delle ritenute limitatamente agli interessi di cui al quarto comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 600/73.

Si è, conseguentemente, determinata una numerosa giurisprudenza prevalentemente orientata a riconoscere il diritto dei comuni e dei soggetti cui era applicabile la disposizione dell'art. 66, comma 14, della legge n. 427/1993, alla restituzione delle ritenute subite, sul presupposto che per poter subire l'applicazione di un'imposta diretta occorrono due requisiti contemporanei:

da un lato è necessaria la presenza oggettiva di un introito considerabile reddito ai sensi dell'art. 6 del TUIR n. 917/86,;

dall'altro deve esistere il soggetto tributario di riferimento di quel reddito, e tale non può essere chi è «escluso» da una norma espressa del TUIR quale l'art. 88.

Nella fattispecie, quindi se è verificata la presenza oggettiva di un reddito di capitale, tali sono gli interessi di che trattasi, non esiste il soggetto cui riferirli, espressamente escluso. A questo punto il d.P.R. n. 600/1973, in cui è inserito l'art. 26, non è neppure da interpretare, in quanto legge applicabile a chi riveste la qualifica di soggetto tributario ai fini IRPEG. I soggetti esclusi da tale imposta non possono essere assoggettati né ad un prelievo di acconto, né a una ritenuta a titolo di imposta che, divenendo una specie di imposta sostitutiva di un prelievo a cui non erano tenuti, avrebbe dovuto essere espressamente prevista da una disposizione di legge *ad hoc*. Per altro se di imposta sostitutiva si tratta, non potrebbe prescindere dalla esistenza di un'imposta sostituita, espressamente esclusa nel caso in esame dal ricordato art. 88.

Per porre la parola fine alla questione, e, probabilmente per salvaguardare il bilancio dello Stato, è intervenuto il legislatore con l'art. 14 della legge n. 28 del 18 febbraio 1999, intitolato «Interpretazione autentica della

disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale», che espressamente recita: «la disposizione di cui all'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche».

Con questo articolo, intervenuto *in itinere* a modificare le regole del gioco giudiziario, la norma dell'art. 26 appare applicabile anche agli enti e agli altri soggetti esclusi dal campo di applicazione dell'IRPEG, non soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 28, ma anche per i periodi precedenti vista la regolarità formale dell'interpretazione autentica, anche se non è sempre detto che una disposizione possa ritenersi interpretativa solo perché lo dice nel titolo.

Nel caso in esame, infatti, il legislatore ha attribuito all'art. 26 una valenza diversa da quella che aveva in origine (anche se ciò è negato dalla Cassazione sez. I civ. n. 9202 del 1° settembre 1999 che respinge l'eccezione di incostituzionalità affermando che l'art. 14 non introduce *ex novo* prelievi impositivi e, colpendo soggetti esclusi in precedenza dal prelievo IRPEG, in realtà ha non solo previsto una fattispecie del tutto nuova di imponibilità, ma dando alla stessa una valenza retroattiva, ha legiferato senza tener conto della irretroattività sancita dall'art. 11 delle preleggi.

Proprio partendo dalla «novità» introdotta dal citato art. 14 sembra a questa commissione regionale, condividendo quanto espresso sulla medesima materia dalla commissione tributaria regionale della Lombardia nell'ordinanza di sospensione del giudizio e di trasmissione alla Corte costituzionale degli atti, che sussista un serio dubbio sulla legittimità costituzionale della norma da applicarsi con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

L'imposta pagata per ritenuta sugli interessi maturati sul conto corrente di Tesoreria Unica, cui è obbligatoriamente tenuta l'A.C.T per via della legge n. 702/1984, nel periodo 1994 in cui era ad essa applicabile la norma dell'art. 88 del TUIR, si configura come un'imposta nuova ed autonoma rispetto all'IRPEG e, non essendo motivata in una precisa disposizione istitutiva, prescinde da qualsiasi riferimento alla capacità contributiva del soggetto, in contrasto con l'art. 53 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 1 della deliberazione 16 marzo 1956 della Corte costituzionale;

Ritenuto che il giudizio di appello n. 2295/1997 promosso dalla direzione regionale dell'Emilia Romagna, sezione staccata di Reggio Emilia, nei confronti dell'A.C.T di Reggio Emilia ad impugnazione della decisione n. 94.07.97 del 3 aprile 1997 della commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel quarto comma, terzo periodo dell'art. 26 del d.P.R. n. 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Carta costituzionale;

Dispone l'immediata trasmissione di questa ordinanza alla Corte costituzionale, insieme agli atti del processo e con la prova delle dovute notificazioni;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che questa ordinanza sia notificata, a cura della segreteria della Direzione regionale delle entrate dell'Emilia Romagna al Consorzio azienda speciale A.C.T di Reggio Emilia, al Presidente del Consiglio dei ministri, e dispone che ne sia data comunicazione a cura del segretario della commissione, anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 16 novembre 2000.

Il Presidente: BRUSATI

Il relatore: MAGGIORE

N. 701

Ordinanza emessa il 15 febbraio 2001 dalla commissione tributaria provinciale di Bari sui ricorsi riuniti proposti da azienda faunistico venatoria La Falca ed altri contro Regione Puglia

Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni regionali - Tassa annuale relativa alle aziende faunistico-venatorie - Previsione tariffaria, per ogni cento lire di tassa, di una soprattassa di pari importo da versarsi contestualmente - Sostanziale raddoppio (da lire 6.065 a lire 12.130 per ettaro) dell'ammontare del tributo - Eccesso di delega, in relazione all'art. 3, legge n. 281/1970.

- D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, art. 1, nonché n. 16 della tariffa annessa al medesimo d.lgs.
- Costituzione, artt. 70 e 76, in relazione all'art. 3, comma 5, legge 16 maggio 1970, n. 281 (come sostituito dall'art. 4 legge 14 giugno 1990, n. 158, e dall'art. 4, d.l. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modifiche, dall'art. 1, comma 1, legge 22 dicembre 1990, n. 403).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 3216/1997 depositato il 20 maggio 1997; avverso provvedimento rigetto n. 20/505/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/505/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/505/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria La Falca, via P. di Piemonte n. 8, Poggiardo (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3217/97 depositato il 20 maggio 1997; avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria La Falca, via P. di Piemonte n. 8, Poggiardo (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3218/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/501/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/501/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/501/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Frigole, viale Otranto n. 75, Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3219/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/587/F, 97 contro Regione Puglia; contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Frigole, viale Otranto n. 75 - Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3220/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/502/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/505/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/505/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Arneo, via Leuca n. 116 Leverano (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3221/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/511/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Arneo, via Leuca n. 116 - Leverano (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3222/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/509/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/509/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/509/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Le Filare, viale Grassi n. 35, Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3223/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria San Paolo piazza F. D'Angiò n. 53, Martina Franca (Taranto); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3224/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/504/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Le Filare, viale Grassi n. 35 - Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3225/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria San Paolo, piazza D'Angiò n. 53, Martina Franca (Taranto), difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3226/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/507/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/507/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/507/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Nuova Li Lei, via Torino n. 2, Lizzanello (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3227/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/508/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Nuova Li Lei, via Torino n. 2, Lizzanello (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3228/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Monaci, piazza Mazzini n. 64, Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3229/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Monaci, piazza Mazzini n. 64, Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3230/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/856/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria San Mama azienda Papatonno, Castellaneta (TA); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3231/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Diana corso roma n. 211 Gallipoli (LE), difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56 Lecce.

Sul ricorso n. 3232/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/510/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/510/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/510/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Alimini, via Conciliazione, Maglie (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3233/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Alimini, via Conciliazione, Maglie (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3234/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/513/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/513/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/513/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Bosco Fiore, via Duca D'Aosta, n. 9-6C, Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3235/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/506/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Bosco Fiore, via Duca D'Aosta n. 9-6C, Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3236/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/503/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/503/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/503/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Santa Foca, via Cavour n. 21, Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3238/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/512/F, 97 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Santa Foca, via Cavour n. 21, Lecce; difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3239/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/514/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/514/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/514/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria Diana, corso Roma n. 211, Gallipoli (LE); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

Sul ricorso n. 3241/97 depositato il 20 maggio 1997 avverso provvedimento rigetto n. 20/515/F, 96 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/515/F, 95 contro Regione Puglia; avverso provvedimento rigetto n. 20/515/F, 94 contro Regione Puglia; proposto da: az. faunistico venatoria San Mama azienda Papattono, Castellaneta (TA); difeso da: Villani avv. Maurizio, via Cavour n. 56, Lecce.

La commissione, sciogliendo la riserva che precede;

Rilevato che con i ricorsi, successivamente riuniti ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, gli attori hanno tempestivamente impugnato, giusta il disposto dell'art. 19, comma 1, lett. g), dello stesso decreto, il provvedimento della Regione Puglia di rigetto dell'istanza di rimborso delle somme corrisposte a titolo di «sopratassa» correlata alla tassa annuale di concessione regionale di azienda faunistica-venatoria, rimborso avente ad oggetto gli anni d'imposta 1994, 1995, 1996 e 1997;

Che le aziende faunistiche-venatorie ricorrenti hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale, per eccesso di delega, della disposizione di cui al n. 16 della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 («Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158»), con la quale, precisatosi l'importo della tassa annuale di concessione per ogni ettaro, si dispone che «per le aziende faunistiche-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una sopratassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa».

Ritenuto che la controversia in questione è soggetta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, poiché, da un canto, è pacifica la natura di «tributi» delle tasse di concessione regionale e, dall'altro canto, il legislatore, nel contemplare i «tributi comunali e locali», ha inteso devolvere al giudizio delle predette commissioni anche i tributi provinciali e regionali, giacché l'aggettivo «locali» sta ad indicare tutti gli enti territorialmente substatali;

Rilevato che, alla stregua della documentazione prodotta, le aziende ricorrenti hanno regolarmente corrisposto alla Regione Puglia gli importi dovuti, così come determinati nella voce n. 16 della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successivamente percentualmente aumentati, con le leggi regionali n. 26 del 15 dicembre 1993 e n. 1 dell'11 gennaio 1994, nei limiti sanciti dal comma 5 dell'art. 3 legge, 16 maggio 1970, n. 281 — come successivamente sostituito e modificato dall'art. 4, legge 14 giugno 1990, n. 158 e dall'art. 4, d.l. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 dicembre 1990, n. 403 — il quale prevedeva, appunto, che «Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative»;

Rilevato con il predetto art. 3, legge 16 maggio 1970, n. 281, come successivamente sostituito e modificato, era stato disposto — per quanto interessa in questa sede — che: «Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.» (primo comma); «La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare: ... c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimento od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato» (secondo comma);

Che, tuttavia, il Governo, con il citato d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, pur essendosi attenuto ai detti criteri nel determinare in lire 6.065 ad ettaro la tassa annuale di concessione regionale dovuta dalle aziende faunistiche-venatorie, ha ulteriormente disposto che «per ogni 100 lire di tassa è dovuta una sopratassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa» ragion per cui, in definitiva, la tassa stessa è stata determinata in lire 12.130 ad ettaro, in evidente violazione dei limiti della delega, dato che tale ultimo importo eccedeva quello previsto in precedenza nonché il 90% del tributo regionale più elevato;

Ritenuto che a nulla può rilevare la strumentale adozione, da parte del legislatore delegato, del termine «sopratassa» nell'evidente tentativo di aggirare i limiti della delega, atteso che propriamente la «sopratassa» costituisce una sanzione amministrativa di natura finanziaria, una particolare forma di risarcimento del danno, che è determinato in via forfettaria, posto a carico di chi trasgredisca un qualche obbligo (generalmente di versare tempestivamente, nei termini di legge, le somme dovute sulla base di un rapporto giuridico pubblicistico);

che, infatti, nella specie la c.d. «sopratassa» è automaticamente dovuta in misura pari all'importo della «tassa» e va parimenti corrisposta entro il termine previsto per il versamento della «tassa» stessa, di guisa che, in realtà, sia sostanzialmente che formalmente, ha natura di vera e propria tassa di concessione regionale, la quale, come si è detto, risulta in realtà determinata in lire 12.130, anziché in lire 6.065 ad ettaro;

che, conseguentemente, non è possibile assumere che siano stati osservati i limiti della delega, invocando il disposto della lettera *d*), secondo comma, della citata legge n. 281/1970, che autorizzava il Governo ad emanare «eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa», atteso che presupposto dell'obbligo di corrispondere l'importo di tale erroneamente denominata «sopratassa» non è la commissione da parte del contribuente di una qualche infrazione, bensì la mera sussistenza dell'obbligo di versare la «tassa»;

che, pertanto, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui al n. 16 della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 nella parte in cui dispone che «per le aziende faunistiche-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una sopratassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa», in riferimento agli artt. 70 e 76 Costituzione, per violazione dei limiti della delega;

che la detta questione è chiaramente rilevante ai fini della decisione della presente controversia poiché, soltanto se fondata potrebbero essere accolte le domande di restituzione degli importi versati a titolo di «sopratasse»;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e segg. Cost., 1 e segg. legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.lgs. 22 giugno 1991, che ha approvato la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali prevista dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, nella parte in cui questa dispone, al «numero d'ordine» 16, che «per le aziende faunistiche-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una sopratassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa», in riferimento agli artt. 70 e 76 Costituzione, per violazione dei limiti della delega conferita con l'art. 3, quinto comma, legge 16 maggio 1970, n. 281, come successivamente sostituito e modificato dall'art. 4, legge 14 giugno 1990, n. 158 e dall'art. 4, d.l. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 dicembre 1990, n. 403;

Sospende i presenti giudizi riuniti;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Bari, addì 15 febbraio 2001.

Il Presidente-estensore: BARCHETTI

N. 702

*Ordinanza emessa il 17 gennaio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 agosto 2001),
dal t.a.r. per il Piemonte sul ricorso proposto da Castellin Daniela contro Comune di Domodossola*

Edilizia e urbanistica - Regione Piemonte - Mutamento di destinazione d'uso d'immobile da direzionale a residenziale - Sottoposizione a concessione edilizia, anziché ad autorizzazione, anche nell'ipotesi di variazione eseguita senza opere edilizie - Contrasto con la legge statale n. 47/1985 (art. 25), che prevede la semplice autorizzazione - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 498/1993.

- Legge Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, art. 8.
- Costituzione, art. 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso r.g.r. n. 3395/00 proposto da Castellin Daniela, rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Guerrizio e Livio Tartaglione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, via Brofferio, 3, come da mandato a margine del ricorso;

Contro il comune di Domodossola, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;

Per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

dell'ordinanza dirigenziale 26 settembre 2000, n. 158, prot. n. 15529, di riduzione in pristino della destinazione d'uso direzionale di un immobile, con avvertimento che in caso di inottemperanza l'immobile verrà acquisito gratuitamente al patrimonio comunale;

per quanto necessario, delle relazioni di sopralluogo in data 25 maggio 2000;

di tutti gli atti antecedenti, presupposti, consequenziali e comunque connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il referendario Bernardo Baglietto;

Udito inoltre all'udienza camerale del 17 gennaio 2001 l'avv. Sergio Guerrizio per la ricorrente;

Considerato che il provvedimento impugnato intima alla ricorrente la riduzione in pristino della modifica di destinazione d'uso da dirigenziale ed abitativa di un appartamento compreso in un caseggiato realizzato in base ad un piano esecutivo convenzionato.

Considerato avverso il progetto preliminare del nuovo PRGC l'impresa costruttrice aveva presentato osservazioni, chiedendo la modifica del PEC in base al quale stava costruendo l'edificio ed in particolare aveva chiesto l'assenso a destinare ad uso residenziale tutto il primo piano, originariamente destinato ad uso dirigenziale;

Considerato che le dette osservazioni sono state accolte dal consiglio comunale con deliberazione 20 luglio 2000;

Considerato che l'edificio venne realizzato con alcune difformità, in relazione alle quali tutti i condomini (compresa la ricorrente) hanno congiuntamente presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria a sensi dell'art. 13, legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Considerato che la ricorrente, per quanto cofirmataria della domanda di sanatoria, riconosce che la domanda stessa non specificava quali dei diversi appartamenti compresi nel caseggiato fossero stati oggetto di cambiamento di destinazione d'uso e che in particolare fra questi non era espressamente menzionato l'appartamento di sua proprietà;

Ritenuto pertanto che allo stato degli atti detto cambiamento non appare ritualmente assentito dal comune;

Considerato che è comunque pacifico che esso è avvenuto senza l'esecuzione di opere di trasformazione dei locali;

Considerato tuttavia che nell'ambito della Regione Piemonte costituisce variazione essenziale ex art. 8, legge 28 febbraio 1985, n. 47, rispetto al progetto assentito con la concessione — e quindi intervento a sua volta soggetto a concessione ulteriore — anche il cambiamento di destinazione d'uso da direzionale a residenziale, ancorché eseguito senza lavori (art. 8, legge regionale 8, luglio 1999, n. 19);

Considerato che tale disposizione appare in contrasto con il principio generale stabilito dall'art. 25, legge 28 febbraio 1985, n. 47, a norma del quale la variazione della destinazione d'uso degli immobili, se eseguita senza opere edilizie, può essere soggetta tutt'al più a semplice autorizzazione;

Considerato che questo tribunale, con ordinanza 12 novembre 1992, aveva già sollevato l'analoga questione di legittimità dell'art. 48, legge regionale 6 dicembre 1977, n. 56 (che assoggettava a concessione edilizia i mutamenti di destinazione d'uso di immobili di volume superiore a 700 mc, anche se eseguiti senza opere), in relazione all'art. 117 della Costituzione e che la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa 29-31 dicembre 1993, n. 498, ha dichiarato la questione inammissibile, rilevando che la norma dell'art. 25, legge 28 febbraio 1985, n. 47, essendo successiva e gerarchicamente sovraordinata, aveva implicitamente abrogato quella regionale con essa confliggente;

Considerato peraltro che la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, è a sua volta successiva alla citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, per cui nel caso in esame non può farsi applicazione degli stessi principi enunciati nella sentenza costituzionale sopra ricordata;

Ritenuto pertanto che la questione come sopra sollevata non appare manifestamente infondata e che essa è altresì rilevante, in quanto dalla sua risoluzione dipende la legittimità o meno del provvedimento ripristinatorio impugnato nel giudizio di merito, che è precluso se l'intervento non può effettivamente ritenersi soggetto a concessione edilizia;

Ritenuto perciò opportuno disporre la sospensione del giudizio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della detta questione;

Ritenuto che, stante il pericolo di danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione coattiva del provvedimento impugnato ed in particolare dal prosieguo del procedimento sanzionatorio, sussistono i presupposti per disporre la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato fino alla definizione della questione di costituzionalità come sopra sollevata (Cons. St., Ad. Plen., ord. 20 dicembre 1999, n. 2; Cons. St., VI, ord. 24 marzo 2000, n. 1431);

P. Q. M.

Non definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe;

Visto l'art. 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Accoglie la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con effetto fino alla pubblicazione della sentenza o dell'ordinanza risolutiva della questione di costituzionalità come infra sollevata.

Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di costituzionalità dell'art. 8, legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in relazione all'art. 117 della Costituzione per le ragioni indicate nella parte motiva della presente ordinanza;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di disporre la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della giunta regionale del Piemonte, nonché di comunicarla al Presidente del consiglio regionale della stessa Regione.

Così deciso in Torino il 17 gennaio 2001

Il Presidente: GOMEZ DE AYALA

Il referendario estensore: BAGLIETTO

N. 703

*Ordinanza emessa il 27 giugno 2001 dal tribunale di Taranto
nel procedimento civile vertente tra Scialpi Stefano e Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.*

Obbligazioni pecuniarie - Interessi nei contratti di mutuo - Interessi usurari - Qualificazione come tali dei soli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento - Ritenuta abrogazione di una delle due fattispecie incriminate dall'art. 644 cod. pen., consistente nella ricezione di interessi lecitamente pattuiti ma successivamente divenuti usurari - Denunciata efficacia retroattiva di tale *abolitio criminis* sui rapporti civili - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento, sotto più profili, nel settore del credito - Violazione del diritto di azione e di difesa, nonché dell'affidamento del cittadino e della certezza dell'ordinamento giuridico.

- D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 (convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 24), art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma.

IL TRIBUNALE

Sciolta la riserva formulata all'udienza del 4 aprile 2001 nella causa civile n. 3096 del r.g. 1999, osserva quanto segue.

IN FATTO

In forza del contratto di mutuo ipotecario di cui agli atti stipulati il 9 luglio 1991 ed il 31 luglio 1991 la Banca Nazionale del Lavoro ha promosso pignoramento immobiliare nei confronti di Scialpi Stefano, mutuatario inadempiente al pagamento di alcune rate scadute.

Scialpi Stefano ha proposto opposizione all'esecuzione immobiliare anzidetta ritenendo di non dovere corrispondere parte del credito vantato dalla banca opposta, segnatamente la parte relativa agli interessi applicati, che, come a suo dire emergente dagli avvisi di scadenza inviatigli dalla banca medesima (ed allegati al suo fascicolo), nel periodo andante dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1999 erano stati superiori al tasso soglia fissato *ex lege* n. 108 del 1996. Ha chiesto, in via principale, l'accertamento della nullità del contratto stipulato e, comunque, delle clausole di determinazione del tasso ultralegale, oltre al risarcimento dei danni per L. 80.000.000.

Nel costituirsi, la banca opposta ha evidenziato: che il mutuo era stato erogato non in lire italiane, ma in franchi svizzeri, per cui l'opponente era ben a conoscenza dell'alea (collegata alla variazione del cambio) insita nel contratto stipulato; che l'inadempimento al pagamento delle rate di mutuo s'era verificato al momento in cui la legge n. 108 del 1996 non era neppure stata promulgata; che l'art. 1815, comma 2 c.c., riferendosi ad interessi «convenuti» come usurari, non era applicabile al caso di specie, in cui al momento della conclusione della convenzione gli interessi non erano certamente usurari; che inapplicabile era la legge n. 108 del 1996, poiché successiva alla nascita del rapporto negoziale in questione; che, al più, data l'inapplicabilità dell'art. 1815, comma 2, c.c., l'opponente avrebbe potuto, anche a voler ritenere illecita la richiesta di interessi così come formulata, in base alla legge n. 108 del 1996, chiedere la riduzione al tasso soglia dei detti interessi; che il tasso di interesse richiesto, come indicato dalla stessa parte opponente, era stato praticamente sempre al di sotto del tasso soglia fissato *ex art.* 2, legge n. 108 del 1996. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione.

La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza del 4 aprile 2001 è stata riservata per la decisione, con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Nella sua conclusionale l'opponente ha, tra l'altro, chiesto fosse sollevata questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 394 del 2000, convertito in legge 24 del 2001, nel contempo facendo istanza di sospensione del procedimento di opposizione, da un lato, e dell'esecuzione, dall'altro lato.

IN DIRITTO

In ordine alla rilevanza della questione di incostituzionalità prospettata dall'opponente va detto quanto segue.

Tralasciando di considerare gli interessi che, nell'atto d'opposizione, alle pagine 5 e 6, l'opponente indica come «interessi composti sul saldo debitore», che configurano interessi non sul capitale iniziale, ma su parte delle rate di mutuo il cui pagamento, per successiva convenzione del 3 gennaio 1996, i contraenti hanno pattuito di differire, e tralasciando di considerare le somme dovute dall'opponente per il mutamento del cambio tra la lira italiana ed il franco svizzero (di cui in alcun modo si lamenta lo Scialpi), risulta, in ogni caso, che il tasso applicato dalla banca opposta è certamente superiore al tasso soglia fissato *ex art.* 2 legge n. 108 del 1996. Ed infatti, dai vari avvisi di scadenza emessi dalla banca opposta e prodotti dall'opponente si rileva:

che sino al 30 giugno 1997 la banca ha chiesto interessi complessivi del 16,2% annuo (rinvenienti dalla somma del tasso convenzionale semestrale dell'1,875%, che annualmente è del 3,75%, nonché del tasso di mora del 12,45%), a fronte di un tasso soglia del 15,9%, *ex d.m.* 22 marzo 1997;

che sino al 31 agosto 1997 la banca ha chiesto interessi complessivi del 16,05% annuo (rinvenienti dalla somma del tasso convenzionale semestrale dell'1,875%, che annualmente è del 3,75%, nonché del tasso di mora del 12,30%), a fronte di un tasso soglia del 15,42%, *ex d.m.* 24 giugno 1997;

che sino al 31 dicembre 1997 la banca ha chiesto interessi complessivi del 15,9875% annuo (rinvenienti dalla somma del tasso convenzionale semestrale dell'1,84375%, che annualmente è del 3,6875%, nonché del tasso di mora del 12,30%), a fronte di un tasso soglia del 15,42%, sino al 30 settembre 1997, *ex d.m.* 24 giugno 1997, e del 14,085%, sino al 31 dicembre 1997, *ex d.m.* 25 settembre 1997;

che sino al 28 febbraio 1998 la banca ha chiesto interessi complessivi del 14,7875% annuo (rinvenienti dalla somma del tasso convenzionale semestrale dell'1,84375%, che annualmente è del 3,6875%, nonché del tasso di mora dell'11,10%), a fronte di un tasso soglia del 14,22%, *ex d.m.* 23 dicembre 1997;

che sino al 30 giugno 1998 la banca ha chiesto interessi complessivi del 14,225% annuo (rinvenienti dalla somma del tasso convenzionale semestrale dell'1,5625%, che annualmente è del 3,125%, nonché del tasso di mora dell'11,10%), a fronte di un tasso soglia del 14,22%, sino al 31 marzo 1998, *ex d.m.* 23 dicembre 1997, e del 12,435%, sino al 30 giugno 1998, *ex d.m.* 23 marzo 1998;

che sino al 31 agosto 1998 la banca ha chiesto interessi complessivi del 13,8875% annuo (rinvenienti dalla somma del tasso convenzionale semestrale dell'1,84375%, che annualmente è del 3,6875%, nonché del tasso di mora del 10,20%), a fronte di un tasso soglia del 11,76%, *ex d.m.* 24 giugno 1998;

che sino al 31 dicembre 1998 la banca ha chiesto interessi complessivi del 14,075% annuo (rinvenienti dalla somma del tasso convenzionale semestrale dell'1,9375%, che annualmente è del 3,875%, nonché del tasso di mora del 10,20%), a fronte di un tasso soglia del 11,76%, sino al 30 settembre 1998, *ex d.m.* 24 giugno 1998, e del 10,995%, sino al 31 dicembre 1998, *ex d.m.* 22 settembre 1998;

che sino al 28 febbraio 1999 la banca ha chiesto interessi complessivi del 13,075% annuo (rinvenienti dalla somma del tasso convenzionale semestrale dell'1,9375%, che annualmente è del 3,875%, nonché del tasso di mora del 9,20%), a fronte di un tasso soglia dell'8,7%, *ex d.m.* 21 dicembre 1998;

che sino al 30 giugno 1999 la banca ha chiesto interessi complessivi del 12,575% annuo (rinvenienti dalla somma del tasso convenzionale semestrale dell'1,6875%, che annualmente è del 3,375%, nonché del tasso di mora del 9,20%), a fronte di un tasso soglia dell'8,7%, sino al 31 marzo 1999, *ex d.m.* 21 dicembre 1998, e del 7,635%, sino al 30 giugno 1999, *ex d.m.* 26 marzo 1999;

che sino al 31 agosto 1999 la banca ha chiesto interessi complessivi del 12,625% annuo (rinvenienti dalla somma del tasso convenzionale semestrale dell'1,9375%, che annualmente è del 3,875%, nonché del tasso di mora dell'8,75%), a fronte di un tasso soglia del 7,38%, *ex d.m.* 19 giugno 1999.

Il che significa che il tasso chiesto, per il periodo dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1999, è stato costantemente al di sopra di quello soglia: per cui diviene determinante stabilire se detto tasso soglia, ed in genere la normativa antiusura *ex lege* 108 del 1996, sia applicabile al caso *de quo*.

In ordine alla rilevanza della questione di incostituzionalità prospettata dall'opponente va detto quanto segue.

L'art. 644, comma 1, c.p., come sostituito dall'art. 1 della legge 7 marzo 1996 n. 108, recita: «Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni».

Il comma 2 del detto art. 644 c.p. prevede poi: «alla stessa pena soggiace chi fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario».

La prima parte del comma 3 della stessa norma stabilisce inoltre che: «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari».

L'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 ha disposto che: «Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà».

Orbene, in definitiva l'art. 644 c.p. punisce «chiunque ... si fa dare o promettere ... in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari» ovvero «procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere ... per la mediazione, un compenso usurario».

È evidente, pertanto, che la norma in questione punisce due tipologie di fatti: il farsi promettere (e quindi convenire, concordare) interessi usurari; il farsi dare interessi usurari.

È altresì chiaro che allorché si parli di una convenzione, di un accordo che debba essere vagliato se usurario o meno, tale valutazione non possa che essere effettuata con riferimento al momento in cui lo stesso s'è concluso: sarebbe impensabile punire penalmente un comportamento sulla base di fatti (discesa dei tassi d'interesse di mercato) e norme (decreti ministeriali di rilevazione degli stessi) successivi al comportamento medesimo, ciò che costituirebbe violazione del principio affermato sia dall'art. 25, secondo comma, Cost., che dall'art. 2, primo comma, c.p.

Allorché, invece, si discuta non della conclusione di un accordo usurario, ma del farsi dare interessi usurari, potrebbero prospettarsi, teoricamente, due opzioni interpretative: che interessi usurari siano quelli che al momento della pattuizione fossero già tali; che interessi usurari siano quelli che, pur leciti al momento della convenzione, in un periodo di tempo successivo, e precisamente al momento dello scadere dell'obbligazione per interessi, diventino tali.

La prima opzione interpretativa è, peraltro, evidentemente da scartare: ed infatti, se la norma avesse voluto perseguire lo scopo di punire le ricezioni di interessi aventi a monte una convenzione, un accordo, una promessa già di per sé usurari, sarebbe stato perfettamente inutile sanzionare penalmente tale tipologia di fatto (l'esecuzione di un accordo usurario), già rientrante, come tale, nell'alta fattispecie criminosa colpita dalla norma (l'accordo usurario).

Nè è pensabile che la norma punisca due volte il medesimo fatto: farsi promettere la dazione di interessi usurari, da un lato, e farsi dare tali interessi, dall'altro lato (in tal senso, seppure in relazione alla vecchia formulazione dell'art. 644 c.p., Cass. penale sez. 2 sent. 06784 del 12 luglio 1997, ud. 07/03/1997).

Deve, dunque, concludersi che la seconda tipologia di fatto sanzionata penalmente dall'art. 644 c.p. è quella di chi si faccia dare interessi che, seppure non usurari al momento della conclusione della convenzione su di essi (pertanto assolutamente leciti), lo siano al momento in cui vada a scadere l'obbligazione del loro pagamento.

In effetti, in tal senso, s'è pronunziata la suprema Corte con le note sentenze nn. 1126, 5286 e 14899 del 2000, sia pur con motivazioni solo in parte coincidenti con quelle sopra espresse. Ed infatti, questo tribunale non ritiene che un accordo od una sua parte, una clausola, possano essere ritenuti nulli in virtù di fatti sopravvenuti (la discesa dei tassi di interesse sul mercato, per i contratti stipulati nel vigore della legge n. 108 del 1996) o addirittura, com'è nel caso *de quo*, in virtù anche di normative sopravvenute (per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996). Non ritiene che una clausola possa ritenersi nulla magari a trimestri alterni, a seconda dell'andamento dei tassi d'interesse (ciò che accadrebbe seguendo l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione laddove afferma la nullità sopravvenuta della pattuizione di interessi divenuti usurari nel corso del rapporto). Ritiene, però, che nel momento in cui il farsi dare interessi oltre una certa soglia sia stato ritenuto illecito penalmente, detta dazione non sia più dovuta, sia inesigibile, e conseguentemente che chi ne fosse il beneficiario non possa avere azione giudiziale per conseguirla, se non entro il limite ritenuto lecito dal legislatore [in tal senso Cass. civ. 5286 del 22 aprile 2000, secondo cui «quando anche non si volesse aderire alla configurabilità della nullità parziale sopravvenuta (come sembra preferibile), tuttavia non si potrebbe comunque continuare a dare effetto alla pattuizione di interessi superiori alla soglia usuraria, a fronte di un principio introdotto nel-

l'ordinamento con valore generale e di un rapporto non ancora esaurito)]. Il che vuol dire che neppure possa farsi questione circa l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., come sostituito dall'art. 4, legge n. 108 del 1996, poiché la pattuizione relativa alla corresponsione di interessi, lecita al momento del suo sorgere (e che certamente non potrebbe essere penalmente sanzionata a posteriori, altrimenti violandosi, come già anzidetto, il principio cardine del nostro ordinamento di cui agli artt. 25, secondo comma, della Costituzione e 2, primo comma, c.p.), lecita rimarrebbe anche nel momento in cui fosse divenuta illecita la piena esecuzione di quella pattuizione.

E significativamente lo stesso art. 1815, comma 2, c.c. fa riferimento al caso in cui siano «convenuti interessi usurari», per cui risulta anche testualmente inapplicabile al caso in questione.

In questo contesto normativo e giurisprudenziale è stato emanato il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, poi convertito in legge 24 del 2001. L'art. 1, comma 1, di siffatto testo normativo così dispone: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815 secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento». La norma, pur autodefinendosi di interpretazione autentica, tale non è. Per potersi così qualificare, infatti, «la legge di interpretazione autentica deve rispondere alla funzione che le è propria: quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale» (così Corte costituzionale sentenza n. 311 del 1995. In tal senso anche Corte costituzionale sentenza n. 88 del 1995, sentenza n. 397 del 1994, ordinanza n. 480 del 1992 e, di recente, sentenza n. 525 del 2000, secondo cui «il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative ... quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore»). Nel caso di specie, però, per quanto anzidetto, v'è l'impossibilità di interpretare come penalmente sanzionato il farsi dare interessi che siano usurari perché già pattuiti come tali (poiché, si ripete, la pattuizione di interessi oltre il tasso soglia già di per sé è punita quale reato dall'art. 644 c.p. e sarebbe assurdo ritenere sanzionata anche l'esecuzione di detta pattuizione, così applicandosi, sostanzialmente, due pene per il medesimo fatto). Sicché, deve ritenersi che la norma *de qua* abbia carattere non interpretativo, ma innovativo, venendo ad escludere dal novero dei comportamenti penalmente rilevanti la ricezione, il farsi dare interessi che, pur leciti allorché pattuiti, abbiano superato il tasso soglia al momento della loro esigibilità. Il che significa che la norma in questione ha valenza di norma innovativa (abrogante una fattispecie penale), retroattiva, però, anche agli effetti civili, sia per l'autoqualifica di norma di «interpretazione autentica», sia per l'espressa volontà, manifestata nel preambolo del decreto legge n. 394 del 2000, di «emanare disposizioni in materia di tassi di interesse usurari, anche in considerazione degli effetti che la sentenza della Corte di cassazione n. 14899/2000 può determinare in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale», e cioè di emanare disposizioni operanti sulle fattispecie civili in corso di esplicazione prima della sua emanazione.

Non è sconosciuto a questo tribunale che secondo la Corte costituzionale ciò non è certamente sufficiente a far ritenere costituzionalmente illegittima una norma di legge (così Corte costituzionale sentenza n. 88 del 1995). Peraltro, se è vero che «il principio di irretroattività delle leggi ha ottenuto in sede costituzionale garanzia specifica soltanto con riguardo alla materia penale (art. 25 della Costituzione)», lo stesso mantiene «per le altre materie valore di principio generale (ex art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile) cui il legislatore deve in via preferenziale attenersi, pur non essendo ad esso vincolato in termini assoluti», non essendo, in ogni caso, consentito al legislatore di violare principi costituzionali o «altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, fra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento (sentenze n. 6 del 1994; 424 e 283 del 1993; 440 del 1992 e 429 del 1991); la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto (sentenze nn. 424 e 39 del 1993; n. 349 del 1985); la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (sentenze nn. 6 del 1994; 429 del 1993; 822 del 1988)» (in tal senso Corte costituzionale sentenza n. 397 del 1994. Si vedano in merito anche le sentenze della Consulta n. 88 del 1995, n. 155 del 1990 e n. 123 del 1988. Recentemente, in senso praticamente conforme, e peraltro con declaratoria di incostituzionalità, si veda la sentenza n. 525 del 2000, che ha tra l'altro asserito: che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali «i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ciò che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie *sub iudice*)»; che l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica è «principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere lesa da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti»).

Orbene, se è, senza dubbio, regola di civiltà quella secondo cui se un fatto commesso in un certo contesto storico, allorché penalmente rilevante, possa non esserlo più in un momento successivo in applicazione della legge successiva e, pertanto, non vada più punito penalmente (come statuito dall'art. 2, secondo comma, c.p.), poiché lo Stato non ne riconosce più il disvalore (o non lo riconosce sino al punto da ritenere giustificata per esso la sanzione penale), non altrettanto può dirsi laddove si statuisca anche, con efficacia retroattiva, che chi al momento della commissione del fatto sia stato parte lesa di un reato, non abbia più la possibilità di recuperare alcunché in relazione al danno subito o, addirittura, come nel caso di specie, sia tenuto ad una prestazione che, quando è scaduta, non avrebbe potuto esser pretesa in quei termini poiché penalmente sanzionata.

La stessa Cassazione penale ha asserito che dalla dizione dell'art. 2, secondo comma, c.p. — secondo cui, tra l'altro, l'intervenuta *abolitio criminis* determina la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna — si evince «argomentando a contrario che le obbligazioni civili nascenti dal reato non cessano» (sez. 3 sent. 01029 del 29 maggio 1993, in corsivo parole tratte dalla massima pubblicata dal CED della Cassazione) e che «al diritto del danneggiato dal reato al risarcimento del danno, non si applicano i principi attinenti la successione nel tempo delle leggi penali, fissati dall'art. 2 cod. pen., ma il principio stabilito dall'art. 11 delle preleggi, e pertanto il diritto al risarcimento permane anche a seguito di *abolitio criminis*, nulla rilevando successive modifiche legislative, che non abbiano espressamente disposto sui diritti quesiti» (sez. 6 sent. 02520 dell'11 marzo 1992, in corsivo parole tratte dalla massima pubblicata dal CED della Cassazione).

In definitiva, l'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 394 del 2000, convertito in legge n. 24 del 2001, non pare rispondere, nella parte in cui ha efficacia retroattiva anche sui rapporti civili, al principio generale di ragionevolezza:

a) introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro i quali sono ora tenuti a corrispondere somme che precedentemente non erano dovute ed i percettori delle stesse, ora ingiustificatamente avvantaggiati, oltre che in sede penale, anche in sede civile;

b) introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra chi, operando nel settore creditizio, abbia correttamente ricondotto, magari con convenzione oramai vincolante (indotta dall'art. 644 c.p., come sostituito dalla legge n. 108 del 1996), nei limiti del tasso soglia quanto dovutogli per interessi e chi no e, per converso, tra chi, tenuto al pagamento di interessi divenuti usurari al momento della loro scadenza, secondo la legge n. 108 del 1996, abbia concluso accordi di riduzione del tasso nell'ambito di quello soglia e chi, per indisponibilità della controparte creditrice, non abbia potuto far ciò;

c) frustrando la possibilità di agire e resistere in giudizio da parte di coloro ai quali tale diritto, definito «inviolabile» dalla Costituzione, era stato attribuito dalla legge n. 108 del 1996.

In sostanza, si pongono seri dubbi circa la violazione dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti operanti nell'ambito in questione e della certezza dell'ordinamento giuridico, con sospetta lesione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione e dell'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

Infine, deve dirsi che non compete a questo giudice, ma, a pena di nullità, al giudice dell'esecuzione, persona fisica, decidere in merito all'eventuale sospensione dell'esecuzione (conforme Cass. 02588 del 18 marzo 1994 sez. 3).

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 394 del 29 dicembre 2000, convertito in legge n. 24 del 2001, in relazione agli artt. 3, comma primo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione per le ragioni di cui in motivazione, solleva questione di costituzionalità di detta norma e dispone la sospensione del presente giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato;

Ordina la trasmissione dell'ordinanza unitamente agli atti del giudizio alla Corte costituzionale, con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Taranto, addì 27 giugno 2001

Il giudice: CAVALLONE

N. 704

*Ordinanza emessa l'11 gennaio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 agosto 2001)
dal tribunale di Nocera Inferiore nei procedimenti penali riuniti a carico di Amendola Francesco ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di imputato che abbia reso in precedenza dichiarazioni su fatti implicanti responsabilità di altri - Previsto diritto al silenzio - Mancata equiparazione alla posizione del testimone, con possibilità di procedere a contestazioni - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio del contraddittorio.

- Codice di procedura penale, artt. 64, 503 e 513 (combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento n. 299/1997 r.g., a carico di Amendola Francesco + 13.;

Premesso che nell'ambito del processo sono state acquisite le dichiarazioni rese nella fase investigativa dall'imputato Marrazzo Ciro, il quale ha rifiutato l'esame;

che in mancanza del consenso degli altri imputati tali dichiarazioni non possono essere utilizzate a fini eteroaccusatori;

che il p.m. ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 503 c.p.p., in relazione all'art. 513 c.p.p., nella parte in cui — ammettendo il diritto al silenzio dell'imputato anche su circostanze che non coinvolgono una sua diretta responsabilità, e sulle quali l'interessato abbia già deposto nella fase delle indagini preliminari — ne esclude l'utilizzabilità a fini di prova;

O S S E R V A

La questione proposta è innanzitutto rilevante ai fini della decisione: le dichiarazioni di Marrazzo costituiscono, secondo la prospettazione della stessa pubblica accusa, elemento fondamentale nell'ambito del presente procedimento ai fini dell'individuazione delle responsabilità non soltanto dello stesso Marrazzo, ma anche dei coimputati.

Se dunque da una parte l'inutilizzabilità di dette dichiarazioni, in senso eteroaccusatorio, costituisce grave lesione del principio di ricerca della verità materiale che regge il procedimento penale, occorre anche presumere, dall'altro, che in presenza di un obbligo di deporre l'imputato non avrebbe prescelto un atteggiamento processuale illegittimo.

La questione, inoltre, è anche non manifestamente infondata alla luce dei nuovi principi costituzionali contenuti nell'art. 111 Cost., come recentemente novellato.

In sintesi, fissando il principio secondo cui «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore», la norma costituzionale ha reso non solo illegittima ma anche inutile, in quanto inutilizzabile, qualsiasi acquisizione avvenuta in violazione del principio medesimo.

In linea generale sono evidenti i valori a cui la novella si ispira: la tutela costituzionale è rivolta non tanto e non soltanto all'inviolabilità del diritto di difesa, già espressamente garantito dall'art. 24 Cost., quanto piuttosto alla salvaguardia di un metodo.

Premesso infatti che non può ritenersi modificato il principio generale secondo il quale il processo penale deve tendere all'accertamento della verità materiale (v. sentenze Corte costituzionale nn. 254 e 255 del 1992), la novella costituzionale impone il metodo dialettico come strumento di elezione nel perseguimento di quel fine, rendendo esplicita la scelta secondo cui il contraddittorio tra le parti è da considerarsi come il solo metodo probatorio idoneo *ad eruendam veritatem*.

Se così è, peraltro, non sono compatibili con la scelta operata regole che limitino la pienezza e l'effettività del contraddittorio, laddove si tratti di limitazioni non giustificate da principi a loro volta di rango costituzionale.

In particolare, non ha alcuna ragionevole legittimazione il diritto al silenzio dell'imputato che abbia già reso dichiarazioni sulle posizioni altrui, proprio in quanto suscettivo di impedire la formazione della prova in modo dialettico e non giustificato da principi di pari valore costituzionale.

È pur vero che il riconoscimento del diritto discende dall'esigenza di tutelare la difesa dell'imputato, che potrebbe essere pregiudicata anche dall'obbligo di deporre su posizioni altrui quando inscindibilmente connesse con quella del dichiarante.

Tuttavia, proprio il fatto che lo stesso art. 513 c.p.p. preveda l'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato che abbia volontariamente scelto di non avvalersi della facoltà di non rispondere nella fase investigativa, dimostra come il principio del contraddittorio, nella fase dibattimentale, prevalga anche sul diritto di difesa quando già salvaguardato nella fase investigativa.

Se dunque l'art. 111 Cost. intende tutelare la pienezza del contraddittorio, devono ritenersi incostituzionali le regole processuali che estendono il diritto al silenzio anche in relazione alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coimputato.

Al riguardo, non è ultroneo il rilievo che rispetto alle posizioni altrui le dichiarazioni dell'imputato sono sostanzialmente indistinguibili dalle deposizioni testimoniali.

Sembra dunque irragionevole la disparità di trattamento che da una parte impone al teste un obbligo di verità e di completezza e dall'altro consente all'imputato di tacere anche su aspetti della vicenda processuale che non lo riguardano personalmente.

In definitiva, sembra al tribunale che la regola processuale risultante dal combinato disposto degli artt. 64, 503, 513 c.p.p. sia in contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione nella parte in cui garantisce il diritto al silenzio del coimputato anche rispetto a posizioni altrui e non consente la sua sostanziale equiparazione al testimone, legittimando l'introduzione del meccanismo delle contestazioni a fini probatori.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 64, 503 e 513 c.p.p. nei sensi di cui in motivazione per violazione degli artt. 111 e 3 della Costituzione.

Sospende di conseguenza il giudizio ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Nocera Inferiore, addì 11 gennaio 2001

Il Presidente: DE LUCA MUSELLA

N. 705

*Ordinanza emessa il 6 febbraio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 agosto 2001)
dal giudice di pace di Roma sul ricorso proposto da Vinaccia Ferdinando contro prefettura di Roma*

Circolazione stradale - Inversione del senso di marcia in ambito autostradale - Sanzioni amministrative accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per tre mesi - Applicabilità anche quando il veicolo sia di proprietà di terzi incolpevoli - Eccesso di delega - Lesione della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà del terzo non trasgressore - Contrasto con il canone di ragionevolezza della misura sanzionatoria - Violazione del principio di tassatività degli illeciti - Imputazione di responsabilità per una condotta non direttamente sanzionata dalla legge.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 176, commi 19 e 22, nel testo modificato dall'art. 20, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 (in relazione alla legge 25 giugno 1999, n. 205).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 55033 r.g. contenzioso dell'anno 2000, vertente tra Vinaccia Ferdinando elettivamente domiciliato in Roma, largo Messico n. 7 presso l'avv. Piero Lorusso;

Contro prefettura di Roma.

Oggetto: fermo amministrativo del veicolo Scania mod. ATC targa BA352RA di proprietà di Vinaccia Ferdinando.

Nell'udienza del 5 febbraio 2001, presente il ricorrente rappresentato dal suo difensore ed in assenza del prefetto, il giudice di pace si è riservato di decidere sulla questione di costituzionalità dell'art. 176, comma 22, del codice della strada. A scioglimento della riserva che precede osserva

I N F A T T O

Con ricorso del 13 ottobre 2000, Vinaccia Ferdinando, in qualità di proprietario del veicolo di marca Scania adibito a trasporto merci, presentava opposizione, ai sensi dell'art. 23, legge n. 689/1981, avverso il provvedimento di fermo amministrativo dell'autocarro operato con verbale della polizia stradale di Roma sud rilevando l'illegittimità del provvedimento assunto nei suoi confronti quale proprietario del veicolo mentre la violazione al codice della strada era stata commessa da altro soggetto e precisamente da Vinaccia Nicola. Dalla documentazione allegata al ricorso e dal ricorso stesso si evince che il giorno 18 settembre 2000, alle ore 16,20, la sezione di polizia stradale di Roma, con verbale n. 350978, contestava a Vinaccia Nicola la violazione all'art. 176, comma 19, perché in ambito autostradale effettuava l'inversione di marcia. Ritirava la patente di guida che trasmetteva al prefetto e operava il fermo amministrativo del veicolo che inviava ad una depositaria.

Con provvedimento del 24 ottobre 2000 il giudice di pace, nelle more della decisione, sospendeva il provvedimento del fermo amministrativo del veicolo fino alla data della sentenza ordinandone la restituzione al proprietario.

RITENUTO IN DIRITTO

Violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega.

La legge 25 giugno 1999, n. 205, ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo di alcuni reati e per la riforma della disciplina sanzionatoria di alcune materie (art. 1).

Ha stabilito che la riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della circolazione stradale debba ispirarsi al principio di trasformare in violazioni amministrative alcuni reati previsti dal d.l. 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie di varia entità (art. 5 lett. a) nonché il sequestro del mezzo a titolo di sanzione amministrativa accessoria (art. 5 lett. d).

Da tali norme è agevole rilevare che il legislatore delegante ha incentrato la sua attenzione sull'autore degli illeciti inasprendo da un lato l'entità delle somme richieste per gli illeciti commessi, dall'altro togliendo la sanzione penale dell'arresto, anteriormente prevista per alcune ipotesi tra le quali appunto quella già prevista dall'art. 176 del codice della strada e aumentando in misura considerevole l'entità della somma richiesta a titolo di pena. Alla sanzione così prevista ha aggiunto la sanzione accessoria del sequestro del veicolo per un periodo non superiore a tre mesi.

Dall'insieme di tali previsioni si evince che il legislatore delegante ha inteso conferire una delega per la previsione di una pena da infliggere al colpevole dell'illecito che complessivamente abbia funzione deterrente nei confronti dell'autore.

Tale impianto legislativo è stato disatteso dalla legge delegata di cui al d.l. 30 dicembre 1999, n. 507, in quanto con l'art. 20 si è riformato l'art. 176 del codice della strada, prevedendo appunto il sequestro del veicolo per tre mesi, anche quando tale veicolo non è di proprietà dell'autore dell'illecito ma di terzi che nulla hanno a che vedere con la violazione da costoro commessa, e anche quando l'affidamento del veicolo è stato del tutto legittimo e incensurabile. Si pensi ad esempio alle società di autolinee o a quelle industriali di noleggio.

In tal caso la norma, anziché costituire deterrente per l'autore dell'illecito, costituisce invece una sanzione per un terzo estraneo che ne subirebbe solo le conseguenze. E non poteva essere certamente questo l'intendimento del legislatore. Potrebbe così accadere che imprese industriali, la cui attività è perfettamente lecita, potrebbero in teoria subire gravi danni per i comportamenti anche volontari di propri dipendenti.

Violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione nonché del canone generale di ragionevolezza della misura sanzionatoria.

Il provvedimento di fermo amministrativo assunto dagli agenti di polizia stradale è conforme a quanto disposto dall'art. 176, comma 22, del codice della strada. Dispone infatti tale articolo che le violazioni previste dal comma 19 sono punite con la sanzione amministrativa da lire 3 milioni a lire 12 milioni ed al successivo comma 22 commina la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 24 mesi e del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Senonché la formulazione attuale è stata introdotta a seguito delle modifiche contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante disposizioni per la depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, di cui avanti si è detto. Nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte con il predetto decreto n. 507, la violazione commessa dal trasgressore era punita con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000. La sospensione della patente è rimasta immutata nelle due formulazioni. Orbene, la sostituzione della pena dell'arresto e della ammenda, — che in caso di mancato pagamento poteva essere convertita in ulteriore periodo di arresto — con sanzione amministrativa di pagamento di una somma sia pure notevolmente superiore, comporta un beneficio di notevole consistenza al trasgressore; beneficio che tuttavia viene attenuato dalla ulteriore previsione del fermo amministrativo del veicolo per un periodo fisso di tre mesi. Va tuttavia rilevato che tale sanzione accessoria appare giustificata se il proprietario del veicolo si identifica con il trasgressore. Ma nel caso che il veicolo appartenga a terzi, come può avvenire ad esempio anche a società industriali sopra nominate, tale sanzione accessoria finisce per penalizzare un terzo estraneo alla violazione commessa cui la Costituzione garantisce libertà nella sua iniziativa economica e la cui proprietà è riconosciuta e garantita dalla legge.

Né può ritenersi che il proprietario del mezzo sia corresponsabile dell'illecito commesso dal trasgressore, specie quando l'affidamento sia stato effettuato con tutte le cautele del caso e con la previa verifica della idoneità alla guida del soggetto cui viene affidato il mezzo e dell'assenza di elementi ostativi all'affidamento stesso.

Non appare pertanto giustificato sotto un profilo logico la sanzione irrogata ad un terzo proprietario incolpevole della violazione commessa dal guidatore del mezzo come è avvenuto, in virtù della norma sopra citata, nel caso in esame. Oltretutto il fermo del veicolo per un periodo fisso di tre mesi può comportare un danno ben maggiore di quello inflitto allo stesso trasgressore.

Violazione degli artt. 25, secondo comma e 27, primo comma in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Poiché nella formulazione precedente la trasgressione era considerata reato, va considerato che la sanzione accessoria ben si giustifica in capo al trasgressore. Ma nel caso in esame viene invece prevista una sanzione accessoria in capo ad altro soggetto la cui condotta di affidamento di un veicolo ad altro soggetto obiettivamente idoneo alla guida non è in alcun modo considerata illecita, anzi, come nel caso di imprese che concedono in locazione auto o camion, perfettamente lecita ed incoraggiata quale attività economica e che, soprattutto, non è destinatario di una sanzione amministrativa diretta. E tale considerazione trova puntuale conferma in altri comportamenti considerati illeciti per fatto colpevole attribuibile, a differenza di quello in esame, al proprietario del mezzo, come è previsto nell'art. 124, comma 4, per chi affida incautamente macchine agricole a chi non è munito di patente. In tal caso viene comminata una sanzione amministrativa diretta ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi (v. art. 116 c.d.s.). E quindi se l'affidamento a terzi di un veicolo — dopo ogni possibile verifica — integra una condotta lecita e non sanzionata dalla legge, divenire invece destinatario di una sanzione accessoria senza essere destinatario di una sanzione principale violerebbe, a parere del giudice di pace, il principio di tassatività degli illeciti o di legalità desumibile dalla norma avanti citata; ed inoltre si metterebbe sullo stesso piano, almeno per la sanzione accessoria, l'affidamento incauto con l'affidamento incolpevole.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta di ufficio e rilevante la questione di illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 176, commi 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per contrasto con gli artt. 3, 25, 27, 41, 42, 76 della Costituzione, oltre che per la lesione del canone generale di ragionevolezza delle sanzioni, come sopra prospettate, nella parte in cui viene previsto il fermo amministrativo del veicolo anche quando sia di proprietà di terzi incolpevoli;

Ordina:

a) la sospensione della causa per pregiudizialità costituzionale con immediata trasmissione di copia autentica del fascicolo di ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria;

b) la notificazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle parti in causa;

c) la comunicazione della presente ordinanza a cura della cancelleria ai signori Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 6 febbraio 2001

Il giudice di pace: CAMPA

N. 706

*Ordinanza emessa il 18 maggio 2001 dalla Corte dei conti sez. giur. per la Regione Sicilia
sull'istanza proposta da Piazza Ignazio contro Istituto Postelegrafonici*

Pensioni - Dipendenti dell'Ente Poste - Servizio non di ruolo prestato in qualità di addetto al recapito telegrammi ed espressi dal 1° ottobre 1952 sino alla nomina a fattorino contrattista - Riscattabilità - Condizione - Prestazione del servizio negli uffici locali maggiori - Irragionevolezza e disparità di trattamento dei servizi in base alla tipologia di ufficio in cui sono stati prestati.

- Legge 9 gennaio 1973, n. 3, art. 11.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 10242/C del registro di segreteria promosso ad istanza di Piazza Ignazio, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Caracci, nei confronti dell'istituto Postelegrafonici (IPOST).

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato l'11 marzo 1998;

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale;

Assenti le parti alla pubblica udienza del 18 maggio 2001 e posto il giudizio in decisione;

F A T T O

Il signor Ignazio Piazza, *ex* operaio specializzato di esercizio delle PP.TT., cessato dal servizio, per dimissioni, il 30 dicembre 1994, con atto depositato l'11 marzo 1998 ha impugnato il diniego di riscatto formalizzato dall'IPOST con nota n. 20903 del 9 agosto 1996, relativa al servizio non di ruolo prestato dal Piazza, nella qualità di prestatore d'opera addetto al recapito di telegrammi ed espressi, dal 27 dicembre 1954 al 30 giugno 1960.

Il rigetto dell'istanza presentata il 22 dicembre 1975 è stato motivato con riferimento all'art. 11 della legge 9 gennaio 1973 n. 3 che prevede la possibilità del riscatto solo per i servizi prestati negli uffici di maggiore importanza, tra i quali non era ricompreso quello ove aveva prestato servizio il ricorrente (ufficio locale di Partanna), qualificato di gruppo «D»;

L'IPOST si è costituito con atto depositato il 18 maggio 1998 e, nel ribadire le argomentazioni già svolte in fase amministrativa, ha chiesto il rigetto del ricorso;

Questa sezione con proprie ordinanze nn. 226/1999, 497/1999 e 436/2000 ha disposto l'esecuzione di un supplemento istruttorio al fine di accertare se il servizio non di ruolo del quale si chiede il riscatto abbia, comunque, costituito titolo per il successivo inquadramento quale dipendente di ruolo dell'Amministrazione PP.TT., al fine di cui all'art. 15 del d.P.R. n.1092/1973, applicabile anche ai trattamenti pensionistici a carico dell'IPOST (Corte dei Conti, Sez. Giur. Sardegna, 7 maggio 1991, n.259);

Alla pubblica udienza di trattazione del 18 maggio 2001, assenti le parti, il giudizio è stato posto in decisione.

D I R I T T O

L'acquisizione documentale disposta con le ordinanze sopra specificate ha consentito di accertare che il servizio del quale si chiede il riscatto non ha costituito titolo per il successivo inquadramento in ruolo del Piazza.

Ciò significa che il riscatto del servizio non di ruolo e senza copertura assicurativa, alla data del 22 dicembre 1975 (presentazione della domanda), potrebbe aver luogo solo se una norma speciale lo prevedesse.

Tale previsione è, in effetti, contenuta nell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, il quale prevede che il periodo di servizio effettivamente prestato dal 1° ottobre 1952 sino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, in qualità di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza, può essere riscattato dagli iscritti al «Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie delle poste e delle telecomunicazioni» di cui all'art. 140 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

La disposizione, ad un primo esame, non appare palesemente immune da sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'istituto del riscatto risponde a criteri di valorizzazione di un'attività (di studio o lavorativa) prestata dal soggetto prima del suo ingresso nella P.A. e ritenuta meritevole, dal legislatore, di apprezzamento ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza, o per maggiorarne la misura o per consentire all'interessato un più agevole raggiungimento del minimo contributivo ai fini di pensione.

In tale ottica ciò che viene in rilievo e può giustificare un diverso trattamento, in quanto situazioni non omologabili, è la qualità dell'attività, non la sede del suo svolgimento.

In presenza di eguale prestazione lavorativa, come nel caso di specie, non appare ragionevole e rispondente a parametri di eguale trattamento formale e sostanziale, consentire il riscatto di una certa attività sol perché prestata presso uffici genericamente qualificati di «maggiore importanza» e negarlo per gli altri, atteso che il recapito di telegrammi ed espressi non appare differenziarsi, nelle modalità, tra le due tipologie di uffici.

La questione è rilevante al fine del decidere, poiché solo dall'accoglimento della questione di costituzionalità nei termini qui prospettati potrebbe derivare la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, nella parte in cui limita a quello prestato presso gli uffici locali di maggiore importanza il servizio riscattabile, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente, all'Istituto Postelegrafonici (IPOST) ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 maggio 2001.

Il giudice unico: ZINGALE

N. 707

*Ordinanza emessa il 21 dicembre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 agosto 2001)
dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Mazzola Luigi*

Diritti di autore - Tutela penale - Vendita di supporti (musicassette) illegalmente riprodotti in quanto privi del contrassegno della Società italiana autori ed editori (SIAE) - Carezza di una disciplina della modalità di apposizione del contrassegno SIAE - Questione riproposta a seguito di restituzione atti ordinata dalla Corte costituzionale.

- Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-ter, comma 1, lett. c).
- Costituzione, art. 25, secondo comma.

IL TRIBUNALE

Letta l'ordinanza emessa dalla Corte Costituzionale in data 4 dicembre 2000;

Considerato che l'art. 181-bis primo comma della legge 22 aprile 1941, n. 633, quale introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, statuisce che debba essere la SIAE ad apporre un contrassegno su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, il quale rechi la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'art. 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro, stabilendo altresì che analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'art. 68 possa essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate;

Considerato anche che l'art. 181-bis, quarto comma, della legge n. 633/1941, sempre quale risultante dal recente intervento normativo, prevede vuoi che debba essere un successivo regolamento di esecuzione da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri a disciplinare i tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno SIAE, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere, vuoi che fino all'emanazione del citato regolamento debba persistere l'operatività del sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente;

Dato atto che, ad opinione del giudice, in virtù dell'esame (di cui si è dato conto nell'ordinanza già emessa di rimessione degli atti alla Corte costituzionale) dell'intera impalcatura normativa attinente alle tutela del diritto d'autore, quale progressivamente venutasi a formare in seguito ai vari interventi legislativi succedutisi negli anni, la disposizione applicabile nel presente procedimento in relazione alla fattispecie di cui al capo a) è quella contemplata dall'art. 171-ter, lettera c) della legge n. 633/1941, come introdotta dal decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685;

Ritenuto che detta disposizione consista in una mera riproposizione del dettato dell'art. 2 del decreto legge n. 9 del 26 gennaio 1987, convertito con modificazioni nella legge n. 121 del 27 marzo 1987;

Dato altresì atto che il tenore letterale dell'art. 171-ter, lettera c), del decreto legislativo n. 685 del 16 novembre 1994, come visto reiterativo del dettato dell'art. 2 della legge n. 121/1987, era il seguente «È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla SIAE ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione»;

Rilevato che l'art. 171-ter, lettera d) della legge n. 633/1941, quale introdotto dalla legge n. 248 del 18 agosto 2000, e che si riferisce, fra le altre, alla fattispecie di illecito, della quale qui si discute, di messa in vendita di musicassette prive del timbro SIAE, non vede mutato in modo rilevante il proprio tenore letterale rispetto alla disposizione del 1994, meramente ripropositiva di quella del 1987, assoggettando a sanzione penale la messa in vendita — prive del contrassegno SIAE — di videocassette, di musicassette o di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale sia prescritta, ai sensi della stessa legge n. 633/1941, l'apposizione di tale contrassegno da parte del detto ente pubblico;

Dato atto che sia considerando il tenore letterale della disposizione, specificamente quanto al precetto, sia considerando il suo profilo sanzionatorio (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da cinque a trenta milioni), la normativa attualmente vigente non è in relazione alla fattispecie di messa in vendita dei beni sopra indicati, più favorevole rispetto a quella vigente all'epoca della realizzazione dei fatti per cui è processo;

Rilevato pertanto che è quest'ultima quella allo stato applicabile;

Considerato che lo scrivente ha creduto di individuare, nella disciplina previgente rispetto a quella introdotta dalla citata legge n. 248/2000, per le ragioni esposte con l'ordinanza di iniziale rimessione degli atti alla Consulta, l'inderogabile necessità che fosse, all'epoca di detta rimessione degli atti, la legge n. 633/1941, o comunque il successivo regolamento di esecuzione (n. 1369/1942), o in ogni caso altro atto avente rilevanza giuridica, eventualmente anche pattizio ma specificamente contemplato da tali fonti normative, a disciplinare le modalità di apposizione del timbro SIAE su musicassette, videocassette ed altri supporti, presupposto essenziale, questo, e quindi elemento costitutivo del reato, di messa in vendita di musicassette e/o videocassette prive del timbro in parola;

Considerato anche che questo giudice ha ritenuto esistente sul punto testè indicato, sempre per le ragioni svolte nell'ordinanza ora menzionata, e sempre all'epoca della rimessione della questione alla Consulta, sul punto particolare delle modalità dell'apposizione del timbro SIAE su musicassette e videocassette, un vuoto normativo non colmabile (e che nella pratica invece ad avviso di questo giudice è stato colmato) mediante attività ermeneutica posta in essere da organi giurisdicenti;

Ritenuto pertanto che la questione di legittimità costituzionale sollevata non trovi tuttora, con l'entrata in vigore dell'impianto normativo testè indicato, dell'agosto 2000, soluzione, atteso che in effetti, sempre per le ragioni articolatamente indicate nell'ordinanza di iniziale rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per quello che concerneva in particolare i supporti per la cui detenzione è processo (detenzione realizzatasi non per uso personale ma per fine di lucro, trattandosi di beni offerti in vendita), alla data di consumazione dell'illecito addebitata al capo a un «sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno» non poteva reputarsi compiutamente esistente, risultando in tal modo assente, seppur prevista con l'espressione, adottata dal citato art. 181-ter, «ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione», la disciplina normativa di un elemento costitutivo dell'illecito testè menzionato;

Reputato anzi che proprio l'attuale previsione, ad opera del legislatore (previsione inesistente nell'art. 2 della legge n. 121/1987, il cui tenore è stato, come ripetutamente detto, ripreso letteralmente dal decreto legislativo n. 685/1994), della regolamentazione delle concrete modalità di apposizione del timbro SIAE con successivo regolamento governativo, nonché la fissazione, con legge (art. 181-bis, quinto comma, nella attuale formulazione) di criteri in ogni caso inderogabili che devono caratterizzare il contrassegno in questione, siano elementi dimostrativi dell'assenza, al momento di emanazione della nuova normativa, di un regolamento atto a disciplinare in modo esauriente le attività di apposizione del timbro su tutti i supporti producibili nell'attuale realtà tecnologica (realtà tecnologica diversa da quella che contraddistingueva l'epoca, il 1941, in cui la legge sul diritto d'autore è stata promulgata, e l'epoca, il 1942, in cui è stato emanato il relativo regolamento di attuazione, cioè il citato regolamento n. 1369);

Ritenuto di dover quindi nuovamente rimettere gli atti alla Corte costituzionale, in relazione alla questione sollevata con il precedente provvedimento di rimessione di detti atti alla Corte stessa, ed in forza dei medesimi motivi svolti in tale provvedimento;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, e ritenuta la permanenza della rilevanza della questione già sollevata ai fini della decisione nel presente procedimento;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa, a cura della cancelleria, notifica della presente ordinanza e di quella, sempre di rimessione degli atti alla Consulta, precedentemente emessa nel presente procedimento, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché previo comunicazione dei provvedimenti medesimi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Milano, addì 21 dicembre 2000.

Il giudice: MONTINGELLI

01C10928

N. 708

*Ordinanza emessa il 1° marzo 2001 dal giudice di pace di Como
nel procedimento civile vertente tra Noor - Zuid Trans Bvba e Ministero dell'interno*

Circolazione stradale - Guida senza patente (precedentemente ritirata) - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo per tre mesi - Illogicità in raffronto al trattamento sanzionatorio meno afflittivo previsto dall'art. 128 del codice della strada per chi guidi senza essersi sottoposto agli esami di idoneità o sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 216, comma 6 (come modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
- Costituzione, art. 3.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Applicabilità solo se il veicolo sia di proprietà del trasgressore - Mancata previsione - Violazione della libertà del proprietario non trasgressore.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, comma 1.
- Costituzione, art. 13.

Circolazione stradale - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione ex art. 205 codice della strada - Possibilità di restituzione del veicolo solo dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso - Lesione del diritto di difesa - Illogicità.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 214, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di opposizione r.g. n. 1065/2000 promosso con ricorso da Noor - Zuid Trans Bvba rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo Pusateri di Bolzano e dall'avv. Giuseppe Botta di Como e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Como, via Rovelli, 10;

Letti gli atti di causa;

Vista l'eccezione di incostituzionalità formulata dalla ricorrente nell'atto introduttivo;

Rilevato in fatto

Con verbale di contestazione del 29 giugno 2000 agenti della polizia stradale di Como hanno accertato che la ricorrente poneva in circolazione il proprio automezzo, DAF 430, targato RLE096, con rimorchio Kogel targato UCX 323, alla cui guida veniva trovato il sig. Gyori Janos sprovvisto di patente di guida perché precedentemente ritiratagli dalla Polizia stradale di Bolzano;

Per violazione della norma di cui all'art. 216, comma 6, del codice della strada oltre alla sanzione edittale prevista, veniva disposto anche il fermo amministrativo ed affidamento in custodia del veicolo in questione per tre mesi;

Con ricorso, *ex artt. 22 e 22-bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, depositato il 27 luglio 2000, viene sostenuto che la recente modifica dell'art. 216, comma 6, del codice della strada, come novellato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con l'introduzione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, sia in palese contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

Da tale principio, cui consegue quello della ragionevolezza della sanzione e della sua proporzione alla gravità del fatto, discende che per analoghi comportamenti sia irrogata la medesima sanzione e che a comportamenti diversi vadano applicate sanzioni proporzionate diversamente;

Raffrontando la previsione qui richiamata con quella del successivo art. 128, stesso d.lgs. n. 285/1992 — in cui chi senza essersi sottoposto agli esami o accertamenti disposti dalla competente autorità oppure, pur dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida a seguito dell'accertamento sanitario, continui a circolare, soggiace ad una sanzione pecuniaria edittale inferiore nel minimo e nel massimo senza la misura accessoria del fermo amministrativo dell'autoveicolo — emerge la disparità di trattamento;

Infatti la guida di autovetture senza patente comporta una sanzione complessiva maggiormente afflittiva di quella da comminarsi a chi guida senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami oppure nonostante sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo;

Un secondo profilo di violazione del principio di uguaglianza è stato individuato dalla ricorrente dal fatto che la sanzione accessoria del ritiro della patente obbliga alla regolarizzazione del documento e perdura fino a tale momento mentre ciò non accade col fermo amministrativo dell'autoveicolo che dovrebbe conseguire per violazione di norme attinenti l'idoneità del mezzo e non per carenze relative al regime amministrativo della patente di guida;

Da ultimo viene censurato sotto il profilo di incostituzionalità anche l'art. 214, comma 6, del codice della strada per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto, con la previsione che la restituzione del veicolo non può avvenire se non dopo il rigetto dell'opposizione, sarebbe completamente interdetto il diritto alla difesa e, qualora esercitato in via cautelare, impedito al giudice di sospendere il fermo amministrativo del veicolo.

Ritiene in diritto

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 6, e dell'art. 214, comma 6, del codice della strada, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appare rilevante e non manifestamente infondata.

Appare rilevante la censura mossa alla disposizione del comma 6 dell'art. 214 soprattutto sotto l'aspetto della illogicità in quanto risulta esattamente delineato il contrasto tra la maggiore afflittività del coacervo delle sanzioni principali e accessorie riferite ad un fatto quasi certamente colposo — quale è quello di circolare alla guida di autoveicolo con patente scaduta (generalmente dimenticanza della scadenza quinquennale o decennale della validità) — paragonato a un comportamento cosciente di porre in essere un comportamento illecito mettendosi alla guida, nonostante la dichiarata inidoneità temporanea o senza aver ottemperato alle disposizioni impartite ai sensi dell'art. 128 del codice della strada.

Ritiene ancora questo giudice che l'operare il fermo amministrativo del veicolo guidato da persona sprovvista di patente, ancorché di proprietà di un terzo — pur con la previsione di restituzione del comma 1-bis dell'art. 214 codice della strada — rappresenti per il proprietario una pesante restrizione della propria libertà e diritto di attendere ai propri bisogni di lavoro, di spostamento o quant'altro per fatto non oggettivamente imputabile al proprio mezzo di locomozione ma ad una carenza amministrativa della patente di guida di altra persona, congiunto o meno.

Non è raro che un autoveicolo appartenga a persona diversa da chi normalmente utilizza il mezzo sulla quale il proprietario dell'autoveicolo, non ha potere o dovere di controllo e di vigilanza circa la persistenza della validità dei documenti amministrativi, e ciò in ossequio al disposto dell'art. 13 della Costituzione.

Del pari la doglianza sul contenuto del comma 6 del succitato art. 214, la cui interpretazione desta notevoli perplessità alla luce del dettame costituzionale dell'art. 24 in quanto l'azione a difesa dei propri diritti e interessi viene gravemente compressa da una disposizione punitiva che rappresenta un grave deterrente all'azione stessa.

Va aggiunto che la possibile interpretazione che vede inibito al giudice il potere di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, appare gravemente lesiva anche perché il procedimento ordinario non può avviarsi prima di 60 giorni stante la norma di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall'art. 99 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che appunto richiama l'art. 113, comma 2, del codice di procedura civile.

Ne consegue che la decisione sull'opposizione avverrà posteriormente alla cessazione del periodo di tre mesi di fermo amministrativo disposto dal citato art. 216 codice della strada.

Si ritiene di poter aggiungere infine che le recenti modificazioni apportate al codice della strada in tema di validità della patente e fermo amministrativo mal si attagliano all'impalcatura legislativa e sanzionatoria precedente, creando appunto disparità di trattamento ed illogicità manifesta.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 codice della strada, in punto:

art. 216, comma 6 — nella parte in cui alla violazione relativa alla guida senza patente fa conseguire anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo di tre mesi — per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

art. 214, comma 1 — nella parte in cui non prevede che l'autoveicolo sia di proprietà del trasgressore — per contrasto con l'art. 13 della Costituzione;

art. 214, comma 6 — nella parte in cui prevede che, quando contro il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la restituzione non possa avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso — per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicato ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Como, addì 1° marzo 2001

Il giudice di pace: AMORESE

N. 709

Ordinanza emessa il 25 novembre 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 agosto 2001) dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da Bini Mauro contro D.R.E. Lombardia - sez. Milano

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Disciplina - Non deducibilità dalla base imponibile degli interessi passivi, delle spese per dipendenti e collaboratori, e dei canoni di locazione finanziaria - Assimilazione dei professionisti e degli artisti alle imprese come soggetti passivi dell'imposta - Collegamento di quest'ultima con l'abolizione dei contributi al S.S.N. - Non deducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi - Determinazione mediante decreto ministeriale dell'acconto dovuto in fase di prima applicazione - Violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Contrasto con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (come modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422), artt. 1, comma 2; 3, comma 1, lett. c); 5, commi 1 e 2, ultima parte; 11, comma 1, lett. c); 36, comma 3, e 45, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 23 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 7506/1999 depositato il 28 maggio 1999 avverso S/RIF su I. Rimb n. IST. 2 febbraio 1999 - IRAP 98 contro D.R.E. Lombardia (sez. Milano), proposto da: Bini Mauro, residente a Milano in via degli Ottoboni, 28; difeso da Franzoia Ennio, residente a Milano, in via Morosini, 22.

Svolgimento del processo

Il ricorrente, di professione economista e docente universitario, ha versato per l'anno 1998 L. 4.180.000 a titolo di IRAP, e successivamente con istanza 2 febbraio 1999 ha chiesto al Centro di servizi di Milano il relativo rimborso ritenendo tale imposta non dovuta.

Non avendo ricevuto riscontro, con ricorso presentato a questa Commissione il 28 maggio 1999 ha reiterato la sua domanda di rimborso, con gli interessi di legge, sul presupposto che detto tributo sia costituzionalmente illegittimo per contrasto dell'art. 3, commi 143 e 144, della legge n. 662/1996 e del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con gli artt. 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione.

Non risulta costituita l'Amministrazione finanziaria.

Motivi della decisione

Le questioni di costituzionalità sollevate con riguardo ad alcune disposizioni del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, non appaiono prive di fondamento.

In particolare l'art. 11, primo comma, lettera c) nn. 1, 3 e 6 non ammette, ai fini della determinazione del valore imponibile né i costi per il personale dipendente, assimilato e per i collaboratori coordinati e continuativi, né quelli per interessi passivi per canoni di locazione finanziaria, né altre poste passive del bilancio. Ciò appare in contrasto col principio di capacità contributiva, non essendo contestabile che tali costi costituiscano un esborso e quindi una perdita per il contribuente, con corrispondente arricchimento solo per il personale che riceve la giu-

sta mercede e per i creditori cui vengono restituite le somme prese a mutuo. Né, d'altra parte, può ritenersi che il semplice esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi sia di per sé un indice di ricchezza tassabile. È invero ben noto, e non necessita di particolare illustrazione, che anche l'attività d'impresa, in cui è presente un elemento patrimoniale, comporta per sua natura un rischio, denominato «rischio d'impresa», sicché il risultato economico può anche essere negativo, e quindi evidenziare una incapacità contributiva diametralmente opposta a quanto richiesto dall'art. 53 della Costituzione.

Sotto altro aspetto l'art. 3 dei decreti legislativi citati include fra i soggetti passivi dell'imposta le persone fisiche esercenti arti e professioni, in tutto parificate, sotto questo particolare aspetto, alle imprese. La previsione appare riproporre le stesse censure di costituzionalità che furono proposte, ed accolte dalla Corte costituzionale con la sentenza 26 marzo 1980, n. 42, in tema di ILOR. Pare invero evidente che gli artisti ed i professionisti si differenzino rispetto alle imprese per l'assenza, spesso totale ma comunque prevalente, della componente patrimoniale. Ammesso quindi (e non concesso) che l'impresa possa considerarsi una cosa produttiva, tassabile per la sola attitudine a produrre reddito, non altrettanto potrebbe dirsi per l'artista e per il professionista in cui è prevalente la componente personale, spesso esclusiva, e quindi la possibilità di non produrre alcun reddito per eventi relativi alla persona stessa del professionista e dell'artista (malattia, invalidità, ecc.).

Altra ipotesi di possibile contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione si configura con riferimento all'art. 36 del d.lgs. in esame, laddove esso istituisce un rapporto diretto fra istituzione dell'IRAP e abolizione, fra l'altro, del contributo al servizio sanitario nazionale previsto dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni. Si tratta invero di un collegamento, anche testuale, che va ben oltre la libera scelta legislativa di istituire un'imposta e contemporaneamente di abolire altri tributi ed oneri, ma sottolinea fin troppo bene la «sostituzione» dell'IRAP al predetto contributo, spostando il relativo carico da tutte le persone fisiche in precedenza incise ad una sola categoria di contribuenti che, quand'anche siano persone fisiche (e ciò non avviene per le società), non sono i soli ad avvalersi del servizio sanitario. Oltre tutto in contrasto con la considerazione della stessa Corte costituzionale (vedi la sentenza 3 dicembre 1987, n. 431) che il prelievo relativo va rapportato, non già al reddito del contribuente, od ad altri parametri usati per la tassazione del medesimo, bensì alla sua fruizione del servizio sanitario nazionale, in modo da garantire un diretto collegamento fra versamenti effettuati e prestazioni sanitarie ricevute.

Quanto all'art. 1 del d.lgs. n. 446/1997. esso, per un'altra verso, sembra violare il principio di razionalità sotteso all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede che l'IRAP non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi. A prescindere invero dalla definizione, puramente nominalistica, di imposta «reale», che non trova alcuna rispondenza nella realtà dei fatti giacché manca la *res* cui essa dovrebbe gravare, tale previsione appare idonea ad inquinare anche il presupposto di applicazione dell'IRPEF e dell'IRPEG, attribuendo rilevanza ad un risultato economico che, non potendo contare sulla detrazione di tale imposta, appare del tutto fittizio, e quindi introducendo ulteriori squilibri fra contribuenti che pur presentino sul piano civilistico identici bilanci.

Infine l'art. 45, comma 3, del d.lgs. in esame sembra contrastare con la riserva di legge sancita dall'art. 23 Cost., nella misura in cui attribuisce al Ministro delle finanze la funzione di stabilire gli ammontari del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi soppressi in base ai quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRAP; e quindi in sostanza, anche per la difficoltà del confronto, lo rende arbitro di modulare a suo piacimento l'ammontare di tale acconto, quantomeno in fase di prima applicazione.

Delle suddette problematiche e del relativo quadro costituzionale non sembrano aver tenuto alcun conto né il legislatore delegato né la Commissione parlamentare, evidentemente dominata dalle stesse maggioranze che sostengono il potere esecutivo, la quale si è addentrata in un'indagine di astratta politica economica, peraltro infiorandola di espressioni a dir poco astruse come «la profittabilità di scelte imprenditoriali», i «rimandi generali di causalità», la «curva di Lorenz (che) rimbalza sopra e sotto la curva di equidistribuzione», la «separazione dei destini impositivi», e simili.

D'altra parte le suddette questioni sono rilevanti ai fini della definizione del presente giudizio, poiché dalla risoluzione delle medesime dipende l'accoglimento o meno del ricorso introduttivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza delle questioni prospettate;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, comma 1, lettera c), 5, comma 1 e 2, ultima parte, 11, comma 1, lettera c) e 36 comma 3 del d.lgs. 13 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dal d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137 e dal d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.

Sospende il giudizio davanti a sé e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Milano il 25 novembre 2001.

Avv.: PERRUCCI

01C0930

N. 710

*Ordinanza emessa l'8 marzo 2001 dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria
sul ricorso proposto da Roncarolo Valter contro Ministero della pubblica istruzione ed altro*

Impiego pubblico - Diritto degli impiegati civili dello Stato al trattamento economico nella misura stabilita dalla legge - Retribuibilità delle mansioni superiori esercitate - Esclusione, secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente, ma costituente «diritto vivente» - Violazione del principio dell'equa retribuzione considerato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale di immediata efficacia precettiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990, 236/1992 e 101/1995.

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33.
- Costituzione, art. 36.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 821/1998 proposto dal sig. Roncarolo Valter, rappresento e difeso dall'avv. Virginia Pennisi e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Genova, via XII Ottobre, n. 2/74;

Contro Ministero della pubblica istruzione e il provveditorato agli studi di Genova, in persona del Ministro e del Provveditore in carica rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2;

Per l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive tra il 6° e 7° livello e per l'annullamento dei provvedimenti di diniego del Provveditore agli studi di Genova e del Ministro della Pubblica istruzione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per Ministero della pubblica istruzione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza dell'8 marzo 2001 il relatore pres. Balba e uditi, altresì, l'avv. Pennisi per il ricorrente e l'avv. dello Stato Rocchitta per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

Esposizione del fatto

Con ricorso notificato il 18 maggio 1998 il sig. Valter Roncarolo, docente di ruolo di laboratorio di Elettro-nica (classe di concorso 27 C), chiedeva a questo tribunale che venisse accertato il diritto alla corresponsione a suo favore delle differenze retributive tra il livello di appartenenza, il 6°, e quello superiore, essendo stato adibito per gli anni scolastici 1996/1997 e 1997/1998 ad insegnare nella classe di concorso 47 A (Matematica) su incarico del Provveditore agli studi di Genova, in quanto in esubero nella propria classe di concorso.

Deduceva in diritto i seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 Cost., degli artt. 2103 e 2126 cod. civ., dell'art. 13 legge n. 300/1970, dell'art. 2 d.lgs. n. 29/1993 e dell'art. 11 legge n. 59/1997.

Le disposizioni rubricate disciplinano la materia della retribuità delle mansioni superiori per il pubblico impiego ed hanno portato la giurisprudenza amministrativa a riconoscere la legittimità della corresponsione delle maggiori differenze retributive. Nè la previsione limitativa di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 80/1998 può negare il diritto del ricorrente, trattandosi tra l'altro di disposizione valida solo per il futuro.

2) Violazione di legge ed eccesso di potere per motivazione insufficiente o incongrua.

Le note dell'amministrazione con cui il diritto del ricorrente viene negato non sono assistite da adeguata motivazione, facendo esse mero riferimento all'assenza di disposizioni permissive in materia.

3) Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta irragionevolezza.

Il ricorrente, in possesso di diploma di laurea, è un docente tecnico in soprannumero che è stato designato a seguito di apposita procedura a svolgere le mansioni di docente laureato in sostituzione del titolare di cattedra ed in luogo di eventuale supplente non di ruolo. Perciò la mancata corresponsione delle differenze retributive appare gravemente ingiusta, anche perché inferiore a quella che sarebbe spettata ad un supplente non di ruolo.

Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio il Ministero della pubblica istruzione, sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Assegnato all'udienza pubblica odierna e ivi chiamato, il ricorso passava in decisione.

Motivi della decisione

Oggetto della controversia è la retribuità delle mansioni appartenenti alla qualifica immediatamente superiore, svolte dal ricorrente in ottemperanza a disposizione emessa da organo competente al fine di coprire una vacanza in pianta organica.

I fatti dedotti in causa non sono contestati dall'amministrazione resistente; conseguentemente, visti i precedenti in materia di questa sezione, il ricorso dovrebbe essere accolto.

Senonché la più recente giurisprudenza seguita alle pronunce dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato a partire dalla decisione n. 22 del 18 novembre 1999 ha ricondotto l'orientamento interpretativo su di una linea di rigetto della tesi della retribuità delle mansioni superiori prestate dal pubblico dipendente sulla base normativa dell'art. 2126 cod. civ. e dell'applicazione diretta dell'art. 36 della Costituzione.

In sintesi le conclusioni dell'Adunanza plenaria giungono all'esclusione della retribuitività anteriormente alla vigenza del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 in quanto in tale periodo non sarebbe rinvenibile nell'ordinamento la norma specifica utile a generare il diritto in parola in capo al pubblico dipendente, ad eccezione del comparto sanitario, dotato, come è noto, della previsione di cui all'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979.

In particolare l'art. 57 d.lgs. n. 29/1993 non sarebbe mai stato operativo e dunque il principio vigente sarebbe stato quello di cui all'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 che, sempre secondo l'Adunanza plenaria, ricolleggerebbe i diritti retributivi del dipendente alla sua mera situazione di diritto.

Descritto l'orientamento giurisprudenziale che appare in questo momento prevalente e seguendone le conclusioni, andrebbe ritenuta l'infondatezza delle tesi dell'odierno ricorrente e respinto il ricorso; ma il collegio ritiene invece di aderire alle prospettazioni dell'ordinanza n. 133 (in *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - 28 febbraio 2001 n. 9) e seguenti con cui il T.a.r. della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha investito la Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 d.P.R. n. 3/1957 sopra richiamato in riferimento all'art. 36 Costituzione.

Nella ricostruzione dei precedenti della Corte costituzionale (23 febbraio 1989, n. 57; 19 giugno 1990, n. 296; 25 luglio 1990, n. 396; 27 maggio 1992, n. 236; 31 marzo 1995, n. 101; ord. nn. 908/1988, 408/1990 e 337/1993) si può rilevare l'esistenza di una lettura di principi che porta alle tesi opposte a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato.

In primo luogo l'art. 36 Costituzione è norma di applicazione diretta che impone di retribuire le effettive mansioni svolte dal dipendente nel rispetto della proporzionalità tra retribuzione e lavoro prestato. La forza cogente dell'art. 36 è assicurata dall'art. 2126 cod. civ., il quale prevede il diritto alla retribuzione proporzionata al lavoro prestato prescindendo dalla validità dell'atto di assunzione, esclusi solo i casi di nullità per illiceità dell'oggetto e della causa (Corte cost. n. 101/1995). In secondo luogo la natura pubblica del datore di lavoro e i principi di imparzialità e buon andamento degli uffici e della concorsualità nell'assunzione dei pubblici impieghi sono comunque garantiti dall'esistenza del posto (vacante) in pianta organica e dalla temporaneità delle mansioni superiori.

Dunque l'art. 33 del d.P.R. n. 3/1957 si pone come un divieto irragionevole di retribuire le mansioni prestate secondo quanto determinato per legge in riferimento a quel determinato tipo di mansioni.

La rilevanza della questione per la controversia in esame appare del tutto evidente, condizionandone l'esito.

Per le ragioni suesposte deve essere disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per la parte in cui prevede il divieto di retribuire le mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico.

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'8 marzo 2001.

Il Presidente estensore: BALBA

N. 711

*Ordinanza emessa il 31 maggio 2001 dal tribunale di Genova
nel procedimento civile vertente tra Tecnospeedy e prefetto di Genova*

Circolazione stradale - Trasporti eccezionali senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione del veicolo - Applicazione automatica - Ingiustificata equiparazione sanzionatoria della condotta in esame all'esecuzione di trasporti eccezionali non autorizzati - Irragionevolezza - Questione riproposta in esito alla restituzione atti disposta dall'ord. n. 308/2000 della Corte costituzionale.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 10, comma 24, nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 28, comma 1, lett. l), legge 7 dicembre 1999, n. 472.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva presa all'udienza del 22 maggio 2001;

Premesso in fatto

Che in data 2 agosto 1999 il giudice in allora investito della presente controversia tra Tecnospeedy e prefetto di Genova, dott. Merlo, riteneva rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta da parte ricorrente con riferimento all'art. 10 comma 24, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in relazione all'art. 3 Costituzione nella parte in cui prevedeva l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, anche nell'ipotesi di violazione del disposto del comma 19 del medesimo articolo, equiparando, di fatto, la violazione di tale comma — che si realizza eseguendo trasporti eccezionali senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione regolarmente ottenuta — quella, ben più grave, del precedente comma 18 — che si realizza eseguendo trasporti eccezionali senza aver ottenuto alcuna autorizzazione — venendo così a sanzionare in modo identico illeciti amministrativi caratterizzati da sostanziali e profonde differenze, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, senza che tale equiparazione fosse giustificata da alcun criterio di razionalità;

che, pertanto, con la allegata ordinanza in data 2 agosto 1999 da aversi qui per ritrascritta — il dott. Merlo sollevava questione di legittimità costituzionale, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospendendo il procedimento in corso;

che in data 19 luglio 2000 la Corte costituzionale pronunciava la allegata ordinanza n. 308 — da aversi qui per ritrascritta — nel predetto giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in relazione all'art. 3 Costituzione;

Osservato in diritto

La Corte costituzionale nell'ordinanza resa nel predetto giudizio e sopra evidenziata ha rilevato che in considerazione della successiva modifica dell'art. 10, comma 24, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 operata con legge 7 dicembre 1999 n. 472 art. 28, comma 1 lettera l) è stato eliminato il riferimento nella disposizione impugnata al comma 19 del medesimo articolo (trasporto eccezionale senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione), sicché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo conseguono ora esclusivamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21, 22 dell'art. 10 del citato decreto.

Pertanto è stata eliminata la previsione di una sanzione identica per illeciti amministrativi caratterizzati da sostanziali e profonde differenze, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

La Corte costituzionale, in considerazione di tale intervenuta modifica ha demandato al giudice investito del merito della presente causa di valutare se la questione, così come già portata avanti alla Corte medesima, «sia tuttora rilevante ai fini della decisione della causa.».

In tema di illeciti amministrativi l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e di divieto di interpretazione analogia di cui all'art. 1 legge n. 689/1981 comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole (v. da ultimo cass., sez. III, 3 aprile 2000 n. 4007; cass. sez. III, 4 agosto 2000 n. 10243.). Il giudice del merito è dunque tenuto, nel caso di specie, ad applicare l'art. 10, comma 24 d.lgs. n. 285/1992 nella formulazione anteriore alla legge 7 dicembre 1999 n. 472 in quanto successiva ai fatti accertati.

Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni questo giudice ritiene tuttora rilevante ai fini della decisione della controversia la questione di costituzionalità nei medesimi termini in cui è stata portata a conoscenza della Corte.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg., legge 11 marzo 1957 n. 87;

Dichiara rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dalla legge 7 dicembre 1999 n. 472, art. 28, comma 1, lettera l), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione nell'ipotesi di violazione del disposto del comma 19 del medesimo articolo, equiparando la violazione di tale comma a quella del tutto diversa del comma 18;

Sospende il procedimento in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Genova, addì 31 maggio 2001

Il giudice onorario: FRANCARDO

01C0932

N. 712

Ordinanza emessa l'8 marzo 2001 dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Basso Franco contro Ministero della pubblica istruzione ed altro

Impiego pubblico - Diritto degli impiegati civili dello Stato al trattamento economico nella misura stabilita dalla legge - Retribuibilità delle mansioni superiori esercitate - Esclusione, secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente, ma costituente «diritto vivente» - Violazione del principio dell'equa retribuzione considerato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale di immediata efficacia precettiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990, 236/1992 e 101/1995.

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33.
- Costituzione, art. 36.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 834/1998 R.G.R. proposto da Franco Basso elettivamente domiciliato in Genova, via XII ottobre 2/74, presso l'avv. Virginia Pennisi che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso, ricorrente;

Contro il Ministero della pubblica istruzione e il Provveditorato agli studi di Genova nelle persone del Ministro e del provveditore *pro tempore* domiciliati in Genova, viale B. Partigiane n. 2, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato che li rappresenta e difende per legge, resistenti;

Per l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive tra il VI° ed il VII° livello e per l'annullamento dei provvedimenti di diniego del provveditore agli studi di Genova e del Ministro della P.I.;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza dell'8 marzo 2001 la relazione del Consigliere R. Prospero, e uditi, altresì, l'avv. Pennisi per il ricorrente e l'avv. dello Stato Rocchitta per il Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuto e considerato quanto segue:

Esposizione del fatto

Con ricorso notificato il 18 maggio 1998 Franco Basso, docente di ruolo appartenente alla classe di concorso 26c chiedeva a questo tribunale che venisse accertato il diritto alla corresponsione a suo favore delle differenze retributive tra il livello di appartenenza, il VI°, e quello superiore, essendo stato adibito per gli anni scolastici 1996/1997 e 1997/1998 ad insegnare nella classe di concorso 50a su incarico del provveditore agli studi di Genova, in quanto in esubero nella propria classe di concorso.

Deduceva in diritto i seguenti motivi

1. — Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 Cost., degli artt. 2103 e 2126 cod. civ., dell'art. 13 legge n. 300/1970, dell'art. 2 d.lgs. n. 29/1993 e dell'art. 11 legge n. 59/1997. Le disposizioni rubricate disciplinano la materia della retribuibilità delle mansioni superiori per il pubblico impiego ed hanno portato la giurisprudenza amministrativa a riconoscere la legittimità della corresponsione delle maggiori differenze retributive.

Né la previsione limitativa di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 80/1998 può negare il diritto del ricorrente, trattandosi tra l'altro di disposizione valida solo per il futuro.

2. — Violazione di legge ed eccesso di potere per motivazione insufficiente. Le note dell'amministrazione con cui il diritto del ricorrente viene negato non sono assistite da adeguata motivazione, facendo esse mero riferimento all'assenza di disposizioni permissive in materia.

3. — Eccesso di potere sotto vari profili. Il ricorrente, in possesso di diploma di laurea, è un docente tecnico in soprannumero che è stato designato a seguito di apposita procedura a svolgere le mansioni di docente laureato in sostituzione del titolare di cattedra ed in luogo di eventuale supplente non di ruolo. Perciò la mancata corresponsione delle differenze retributive al ricorrente appare gravemente ingiusta, anche perché inferiore a quella che sarebbe spettata ad un supplente non di ruolo.

Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Il Ministero della pubblica istruzione si è costituito in giudizio, sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. Ord. n. 710/2001).

N. 713

Ordinanza emessa l'8 marzo 2001 dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Alvearo Patrizia contro Ministero della pubblica istruzione ed altro

Impiego pubblico - Diritto degli impiegati civili dello Stato al trattamento economico nella misura stabilita dalla legge - Retribuibilità delle mansioni superiori esercitate - Esclusione, secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente, ma costituente «diritto vivente» - Violazione del principio dell'equa retribuzione considerato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale di immediata efficacia precettiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990, 236/1992 e 101/1995.

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33.
- Costituzione, art. 36.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 836/1998 R.G.R. proposto da Alvearo Patrizia elettivamente domiciliata in Genova, via XII Ottobre n. 2/74, presso l'avv. Virginia Pennisi che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso;

Contro il Ministero della pubblica istruzione e il Provveditorato agli studi di Genova nelle persone del Ministro e del Provveditore *pro tempore* domiciliati in Genova, vl. B. Partigiane n. 2, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato che li rappresenta e difende per legge;

Per l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive tra il VI° ed il VII° livello e per l'annullamento dei provvedimenti di diniego del Provveditore agli studi di Genova e del Ministro della P.I.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza dell'8 marzo 2001 la relazione del consigliere G. Sapone, e uditi, altresì, l'avv. Pennisi per il ricorrente e l'Avv. dello Stato Rocchitta per il Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuto e considerato quanto segue:

Esposizione del fatto

Con ricorso notificato il 18 maggio 1998 Alvearo Patrizia, docente di ruolo appartenente alla classe di concorso 75A chiedeva a questo tribunale che venisse accertata il diritto alla corresponsione a suo favore delle differenze retributive tra il livello di appartenenza, il VI°, e quello superiore, essendo stata adibita per gli anni scolastici 1996/1997 e 1997/1998 ad insegnare nella classe di concorso 50A su incarico del Provveditore agli studi di Genova, in quanto in esubero nella propria classe di concorso.

Deduceva in diritto i seguenti motivi

1. — Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 della Costituzione degli artt. 2103 e 2126 cod., civ., dell'art. 13 legge n. 300/1970 dell'art. 2 d.lgs. n. 29/1993 e dell'art. 11 legge n. 59/1997.

Le disposizioni rubricate disciplinano la materia della retribuità delle mansioni superiori per il pubblico impiego ed hanno portato la giurisprudenza amministrativa a riconoscere la legittimità della corresponsione delle maggiori differenze retributive. Né la previsione limitativa di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 80/1998 può negare il diritto del ricorrente, trattandosi tra l'altro di disposizione valida solo per il futuro.

2. — Violazione di legge ed eccesso di potere per motivazione insufficiente. Le note dell'amministrazione con cui il diritto del ricorrente viene negato non sono assistite da adeguata motivazione, facendo esse mero riferimento all'assenza di disposizioni permissive in materia.

3. — Eccesso di potere sotto vari profili. La ricorrente, in possesso di diploma di laurea, è un docente tecnico in soprannumero che è stato designato a seguito di apposita procedura a svolgere le mansioni di docente laureato in sostituzione del titolare di cattedra ed in luogo di eventuale supplente non di ruolo. Perciò la mancata corrispondenza delle differenze retributive al ricorrente appare gravemente ingiusta, anche perché inferiore a quella che sarebbe spettata ad un supplente non di ruolo.

La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Il Ministero della pubblica istruzione si è costituito in giudizio, sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 710/2001).

01C0934

N. 714

Ordinanza emessa il 22 giugno 2001 dal tribunale per i minorenni di Catania sull'istanza proposta da C. A.

Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Elenco degli avvocati - Scelta del difensore, da parte dell'imputato, limitata agli avvocati inseriti nell'elenco - Lesione del diritto di difesa - Incongruenza rispetto a quanto previsto dalle leggi n. 27/1997 (che ha soppresso l'albo dei procuratori legali) e n. 60/2001 (in materia di difesa d'ufficio).

- Legge 29 marzo 2001, n. 134, art. 17-bis (*recte*: legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 17-bis aggiunto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134).
- Costituzione, artt. 3 e 24, terzo comma.

IL TRIBUNALE

Rilevato che nel procedimento n. 56/2001 reg. g.u.p. a carico di C. A. svoltosi con rito abbreviato e conclusosi con sentenza emessa da questo g.u.p. in data 6 giugno 2001, è stata sollevata dal difensore di fiducia del C. questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis, legge n. 134 del 29 marzo 2001, per asserito contrasto di tale norma con gli artt. 24, terzo comma e 3 Cost.

Considerato che la questione proposta è certamente rilevante ai fini della decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal C., il cui difensore di fiducia avv. Ubaldo Aglianò del foro di Catania è iscritto all'albo degli avvocati da meno di sei anni e pertanto non risponde ai requisiti fissati dall'art. 17-bis della citata legge.

Ritenuto che detta questione non sia manifestamente infondata e che pertanto debba essere sottoposta all'esame della Corte nei termini e per i motivi per cui venne sollevata, che di seguito si espongono.

L'art. 17-*bis* della citata legge appare incostituzionale nella parte in cui prevede che l'imputato, istante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, possa nominare il proprio difensore di fiducia solo nell'ambito di uno speciale elenco. Da tale previsione normativa consegue un'evidente limitazione della libertà dell'imputato di scegliere il difensore di fiducia secondo le disposizioni degli artt. 96 e ss. c.p.p., norme queste che fanno chiaro riferimento all'instaurazione di un rapporto fiduciario tra imputato e difensore, talmente intrinseco da determinare l'attribuzione al secondo degli stessi diritti e facoltà che la legge riconosce al primo (art. 99 c.p.p.).

L'operatività del principio costituzionale secondo cui «lo Stato assicura ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi di fronte ad ogni giurisdizione» (art. 24, terzo comma, Cost.) risulta quindi inficiata da una norma quale quella di cui all'art. 17-*bis* della legge n. 134, che pone una limitazione all'esplicazione del diritto di difesa inteso anche come diritto di scegliere liberamente il proprio difensore.

Si rileva, altresì, l'incongruenza della normativa in esame rispetto ad altre norme in vigore, tra cui in primo luogo la legge n. 27 del 24 febbraio 1997, che ha soppresso l'albo dei procuratori legali, prevedendo l'iscrizione di questi ultimi nell'albo unico degli avvocati e quindi eliminando la stessa distinzione tra avvocati e procuratori legali, con la conseguenza che gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare presso tutti gli uffici giudiziari della Repubblica non solo attività di difesa e assistenza ma anche di rappresentanza delle parti.

Tale incongruenza appare ancor più evidente ove si abbia riguardo alla norma di cui all'art. 7, legge n. 60 del 6 marzo 2001 in materia di difesa d'ufficio, che richiede come requisito necessario ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco a prescindere dal requisito suddetto, ove dimostrino mediante produzione di idonea documentazione di aver esercitato la professione forense in sede penale, per almeno due anni.

Non si comprende, invero, per quale ragione la finalità, di certo sottesa alla normativa in esame sia in materia di difesa d'ufficio sia in materia di patrocinio a spese dello Stato, di garantire al soggetto non abbiente sottoposto ad un procedimento penale un difensore esperto si consideri realizzata dal legislatore, nel primo caso, dall'esercizio effettivo da parte del difensore della professione in sede penale per almeno due anni e nel secondo caso invece, da criteri differenti (vedasi comma 3, art. 17-*bis*, legge n. 134) tra cui, in particolare, un limite di anzianità professionale notevolmente più elevato.

Tale disparità di criteri appare ingiustificata, tanto più ove si consideri che la fissazione di un criterio più rigoroso, volto a comprovare la professionalità e l'esperienza del difensore, sarebbe stata semmai opportuna in materia di difesa d'ufficio, atteso che il difensore nominato d'ufficio non viene liberamente scelto dal soggetto sottoposto a procedimento penale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da C. A.

Catania, addì 22 giugno 2001

Il Presidente del collegio g.u.p.: VITALE

N. 715

*Ordinanza emessa il 28 maggio 2001 dal tribunale di Savona
nel procedimento disciplinare nei confronti di Motta Enzo*

Notaio - Violazioni di obblighi professionali - Sanzioni disciplinari - Ammenda - Misura - Mancato adeguamento - Lamentata irrisorietà degli importi - Asserita disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti disciplinari relativi ad altre categorie di professionisti e a quelli previsti dall'art. 138-bis della legge notarile per la richiesta di iscrizioni nel registro delle imprese di deliberazioni di società di capitali, verbalizzate dallo stesso notaio, in assenza delle condizioni richieste dalla legge - Incidenza sul principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché sul dovere per il cittadino, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 137.
- Costituzione, artt. 3, 54 e 97.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del notaio Enzo Motta;

Rilevato che, non ravvisandosi elementi che impongano con evidenza assoluta l'immediata esclusione degli addebiti contestati, si profila l'ipotesi dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 137, legge notarile, per cui appare pregiudiziale al giudizio disciplinare l'accertamento della legittimità costituzionale della norma che combina le sanzioni nelle misure edittali ancora oggi vigenti, nonostante i molti decenni trascorsi dall'entrata in vigore della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

L'assoluta inadeguatezza delle sanzioni comminate dalla legge evidenzia la non manifesta infondatezza del rilievo di incostituzionalità in riferimento al principio di uguaglianza e di ragionevolezza insito nell'art. 3 della Costituzione.

Tanto più dopo la novella che ha introdotto l'art. 138-bis (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 2000) e che prevede sanzioni da lire un milione a lire trenta milioni, determinando così una evidente disparità di trattamento sanzionatorio ed una contraddizione intrinseca, in un unico contesto di previsioni sanzionatorie, tra valori attuali e valori sostanzialmente azzerati essendo inferiori di migliaia di volte a quelli che oggi potrebbero ritenersi congrui.

Essendo inoltre il notaio, inconfutabilmente, un pubblico ufficiale destinato ad esercitare una pubblica funzione, per conto ed in nome dello Stato, pur esercitando un'attività professionale di natura privata, pare sussistere altresì una violazione dell'art. 54 della Costituzione laddove si stabilisce che «i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore ...».

Ed una sanzione del tutto irrisoria è palesemente inidonea a garantire una qualsiasi efficace e decorosa disciplina.

Osserva un chiaro autore (P. BOERO *Legge notarile commentata* UTET 1993), rilevando l'incoerenza e l'irrisorietà delle ammende previste, che «un'ulteriore attesa rischia veramente di compromettere la serietà del sistema disciplinare nel suo complesso, oltre che la sua interna coerenza; e non sono certamente sufficienti, in tale prospettiva, aumenti che, pur essendo formalmente commisurati all'entità della svalutazione monetaria, producano comunque il risultato di importi ancora assai bassi e inidonei a svolgere una qualsiasi efficacia deterrente. In attesa, in ogni modo, di consistenti adeguamenti, l'interprete si trova costretto a discettare sull'applicazione di sanzioni di poche centinaia di lire, producendo una penosa impressione di divaricazione tra realtà e discussione accademica, e rischiando, in ultima analisi, di recare gravi danni alla stessa immagine del notariato presso la pubblica opinione» (pag. 589).

Infine pare anche ravvisabile un contrasto con l'art. 97 Cost., posto a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione e quindi anche dell'esercizio privato di pubbliche funzioni che postula l'inquadrabilità delle funzioni pubbliche esercitate dal notaio (art. 1, legge 16 febbraio 1913, n. 89) nell'ambito della funzione amministrativa statale (Zanobini).

È evidente infatti che una sanzione totalmente priva di efficacia deterrente e/o repressiva si pone in conflitto insanabile con detto principio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella parte in cui determina l'ammontare delle ammende notarili.

Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Savona, in camera di consiglio, in data 28 maggio 2001.

Il Presidente relatore: SOAVE

01C0936

N. 716

*Ordinanza emessa il 13 giugno 2001 dal Presidente del Tribunale di Roma
sul ricorso proposto da D'Aiello Olga contro il cancelliere del Tribunale di Roma*

Imposta di registro - Divieto di rilascio di documenti non registrati - Sentenza civile di condanna al pagamento di somme di denaro - Rilascio della copia esecutiva - Possibilità solo dopo l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro - Disparità di trattamento fra cittadini a seconda che abbiano o meno mezzi sufficienti per pagare immediatamente l'imposta ed ottenere la registrazione - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale (condizionata al pagamento di un tributo) - Violazione del principio di ragionevolezza.

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 15 e 66.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso ex art. 745 c.p.c. (R.G. n. 81 del 2001) presentato dalla signora Olga D'Aiello rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Paoletti e Natalia Paoletti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma via Barnaba Tortolini n. 34.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

F A T T O

La signora Olga D'Aiello ha proposto ricorso ex art. 745 c.p.c. avverso il rifiuto del cancelliere di questo tribunale di rilasciare copia autentica della sentenza n. 33737 in data 31 ottobre 2000 munita di formula esecutiva. Con il suddetto ricorso la signora D'Aiello, vedova del regista Pietro Germi, ha precisato di avere una situazione

familiare molto complessa che non le permetteva di amministrare il proprio patrimonio e che perciò era stata costretta ad affidare l'amministrazione dello stesso ad un avvocato il quale, dopo avere preso in consegna la somma di L. 2.424.480.000, si era rifiutato di restituirla.

Conseguentemente la signora D'Aiello si è rivolta a questo tribunale al fine di vedere accertare e dichiarare il suo diritto ad avere restituita la sopraindicata somma di L. 2.424.480.000.

Con la sentenza n. 33737 del 2000 è stata accolta la domanda della signora D'Aiello e l'avvocato convenuto è stato condannato a pagare all'attrice la somma di L. 2.424.480.000, oltre interessi legali dal 30 luglio 1997 e delle spese di lite liquidate in L. 12.300.000.

La ricorrente ha chiesto al cancelliere di questo tribunale di rilasciarle copia della summenzionata sentenza munita di formula esecutiva al fine di poter intraprendere un'azione esecutiva nei confronti del debitore.

Il cancelliere ha dichiarato di non potere rilasciare copia della sentenza di cui si tratta in quanto l'articolo 66, comma 1º, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 impedisce il rilascio di copia esecutiva di una sentenza senza previo pagamento al fisco dell'imposta di registro, imposta che nel caso in esame ammonta a L. 81.870.000, somma di cui la ricorrente afferma di non disporre.

Avverso il suddescritto diniego la signora D'Aiello ha proposto ricorso a questo Presidente ai sensi dell'articolo 745 c.p.c. eccependo l'illegittimità costituzionale del succitato articolo 66, comma 1, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.

D I R I T T O

Preliminarmente si osserva, conformemente a quanto dichiarato dalla Corte costituzionale con la sentenza 6-18 luglio 1989 n. 414 e dalla Corte di cassazione con la sentenza 20 marzo 1986 n. 1973, che il procedimento previsto dall'articolo 745 c.p.c., in caso di rifiuto del cancelliere di rilasciare copia esecutiva di una sentenza, ha natura giurisdizionale; pertanto, nel corso di tale procedimento può essere sollevata questione di incostituzionalità di un atto avente forza di legge.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente non è manifestamente infondata. Essa è accreditata dalle valutazioni di riferimento sia dell'articolo 3 che dell'articolo 24 infatti il disposto dell'articolo 66 del d.P.R. n. 131 del 1986 è in contrasto con il principio di uguaglianza, con il principio di ragionevolezza nonché con il diritto alla tutela giurisdizionale.

E se è vero che l'articolo 15 del d.P.R. 131 del 1986, prevede la possibilità della registrazione d'ufficio, in caso di mancata richiesta da parte dei soggetti indicati nell'articolo 10 (con il contestuale deposito della somma), tale registrazione è espressamente subordinata «previa riscossione dell'imposta dovuta». Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 66 del citato d.P.R. il mancato pagamento impedisce la registrazione e quindi la possibilità del rilascio della copia da parte del cancelliere.

Per quanto riguarda il principio di uguaglianza si precisa che l'articolo 66, comma 1º è in contrasto con la norma contenuta nell'articolo 3, perché è evidente la differenza di trattamento che ne consegue fra il cittadino, che sia in grado di pagare immediatamente l'imposta di registro ed il cittadino che non abbia mezzi sufficienti per fare il pagamento. Al primo è dunque consentito, proprio in conseguenza delle sue condizioni economiche, il diritto di intraprendere un'azione giudiziaria esecutiva, al secondo questa facoltà è resa difficile e talvolta impossibile in forza di un presupposto stabilito dalla legge e consistente nell'onore del versamento di una somma eventualmente, così come nel caso in questione, assai ingente.

Tali considerazioni valgono a giustificare anche il richiamo alle norme contenute nell'articolo 24 della Costituzione, nel quale l'uso della parola tutti ha chiaramente lo scopo di ribadire l'uguaglianza di diritto e di fatto di tutti i cittadini per quanto concerne la possibilità di richiedere ed ottenere la tutela giurisdizionale.

La Corte costituzionale si è già espressa in tal senso con la sentenza 31 marzo 1961 n. 21 con la quale ha dichiarato l'incostituzionalità della norma del *solve et repete* in precedenza vigente nel processo tributario.

Il fondamentale diritto alla difesa non può essere condizionato al pagamento di imposte come quella del registro. L'articolo 66, comma 1º, citato viola il succitato principio impedendo agli interessati di ottenere copia di atti

giudiziari in base ai quali hanno diritto di agire giudizialmente. La Corte costituzionale con la sentenza 19 gennaio 1993 n. 8 in materia di imposta di bollo ha precisato che «il mancato od insufficiente pagamento dell'imposta di bollo non è ostativo alla produzione in giudizio di documenti e di difese scritte (...) rimanendo così escluso che il profilo tributario dell'imposta di bollo possa precludere o pregiudicare l'esercizio del diritto, costituzionalmente riconosciuto di agire in giudizio (art. 24, 1° comma, Cost.)».

Per quanto concerne la violazione del principio di ragionevolezza basti dire che la signora D'Aiello, dopo avere consegnato tutto il denaro che possedeva al proprio avvocato, si trova nell'impossibilità di ottenerne la materiale restituzione, in quanto la stessa non possiede l'ulteriore somma di L. 81.870.000 per provvedere alla registrazione della sentenza di condanna dell'avvocato Galli. Con evidenza tale meccanismo è in contrasto con tutti i principi del nostro ordinamento ivi compreso quello di ragionevolezza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di costituzionalità, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione degli articoli 15 e 66 del d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui gli stessi non consentono il rilascio della copia esecutiva se non dopo il pagamento dell'imposta di registro.

Sospende il giudizio in corso e manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale e per la notifica della medesima alla ricorrente, al cancelliere del Tribunale civile di Roma, al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 13 giugno 2001

Il Presidente: BUCCI

01C0937

N. 717

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 agosto 2001) dal t.a.r. del Lazio sul ricorso proposto da Giannini Sandro contro Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7791/2000 proposto da Giannini Sandro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa Barbantini e Carla Rossi ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Roma, piazza di Trevi n. 86;

Contro Ministero della sanità; M.U.R.S.T.; Università degli studi di Bologna; Istituti ortopedici Rizzoli, rappresentati e difesi come in atti; per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso Policlinico universitario, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni espresse, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d. lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente vari ordini di censure: alcune, intese alla demolizione dell'atto impugnato; altre, dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al non esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano sull'assunto della incostituzionalità, sotto vari profili, della normativa che la detta opzione impone.

Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la «sostanza» dell'operato dell'amministrazione e, come tale, si presenta di secondaria portata.

La doverosa graduazione delle questioni dedotte conduce ad assegnare priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti profili accessori: tale verifica potrà svolgersi — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — dopo l'esame della Corte costituzionale, sempre che l'esito del medesimo, eventualmente in toto favorevole alla parte ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.

3. — In punto di rilevanza, va ricordata che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d. lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 cit.: si che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato, mentre le altre censure sollevano questioni che, av fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse stesso e si presentano logicamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

4. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccezione omessa notificata del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex art. 33 Cost.*: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità la regione resta in definitiva estranea.

5. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata ed invero, la sezione dubita della legittimità costituzionale delle norme poste a base della censurata opzione, e delle disposizioni alle stesse sottese (o comunque connesse): ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dalla parte ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 97, 33 e 76 *Cost.*

6. — Viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'art. 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e «secondo le tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dello stesso articolo» ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria; tali «tipologie», fanno espresso riferimento alle «strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione», con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della «compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura», che costituisce «il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (*cf.* Corte Cost. 16 maggio 1997 n. 134).

E nel senso della «inseparabilità» delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del D.M. 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa università-regioni.

Nel sistema normativo scaturito dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), si da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i servizi (in tal senso, *cf.*, anche, Cons. Stato, VI Sez., ordinanza, 24 marzo 2000 n. 1431). E tale obbligo dell'amministra-

zione è correlato al «diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale ... nell'ambito delle strutture aziendali» (art. 15-*quinquies*, punto 2, lettera *a*), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (*ex art. 72*, comma 11, della legge n. 448 del 1998).

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativa, tra il comma 8 dell'art. 5 d.lgs. n. 517/1999 cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine «perentorio» per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione delle strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5 comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, sub specie di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 Cost. — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte della Cost. n. 204/1982) — nonché col principio di buon andamento *ex art. 97 Cost.*: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle formalità da perseguire, nonché sotto il profilo del razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Cost. sotto i profili indicati.

7. — Il collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex art. 33 Cost.* dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5 commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit. che «l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4».

A tacere della incidenza sullo stato giuridico degli interessati di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione degli stessi (*cf.*, in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, *infra* o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati «alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione, della pratica clinica ed assistenziale».

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrattabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex art. 33 Cost.*

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessiva *cf.*, in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.): dell'adempimento delle attività assistenziali — che pur «si integrano» con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma;

l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenziale la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione «marginale» assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art. 3 comma 4*, quale centro di collegamento fra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente all'autonomia dell'Università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo «anche» conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6 lett. b) della legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 8), laddove si intende «assicurare» lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca», con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs. cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5 comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost.

8. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla «coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, lett. b), c), della legge 30 novembre 1998 n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 7 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al Collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta «coerenza» tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla «integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali».

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi «coerenza» tra i detti profili se il sistema è «sbilanciato» verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nell'ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra università e servizio sanitario nazionale *ex art. 6 lettera a)* della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'università ne risulta ampiamente «sacrificata», giusta le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega *ex art. 6 lettera c)* cit. abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitaria: nel momento in cui si va ad alterare, quantomeno per il personale universitaria non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della pluriennale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il «dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (Corte costituzionale n. 134/1997 cit.).

L'art. 6 della legge delega, alla lett. *c)*, si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di «idonee disposizioni in materia di personale» nel quadro dell'esigenza di assicurare la «coerenza» fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente «volti a ridefinire i rapporti tra servizio sanitario nazionale e università»; ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Né è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al «solo personale della dirigenza sanitaria» in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2 lettera *q)* della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali *ex art. 76 Cost.*.

9. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; nonché dell'art. 5, commi dal 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999 cit., *in parte qua*, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999, in parte qua per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2000.

Il Presidente: COSSU

Il consigliere estensore: MOLLIKA

N. 718

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 agosto 2001) dal t.a.r. del Lazio sul ricorso proposto da De Leo Vincenzo ed altri contro Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6030/2000 proposto da De Leo Vincenzo, Maffei Umberto, Facchini Cosimo, Ricci Maria Grazia, Guidoni Claudio Guelfo, Postorino Giuseppe, Passarello Francesco, Ghizzani Anna, Caporossi Aldo, Volterrani Luca, Barberi Luigi, Signorini Anna Maria, La Sorella Giacomo, Reda Mario Antonio, Mariottini Aldo, Pecciarini Lorenza, rappresentati e difesi dall'avv. Gian Luca Lemmo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. G. Battista Santangelo in Roma, via B. Oriani n. 85;

Contro: Azienda ospedaliera Senese; Ministero della sanità; Regione Toscana, rappresentati e difesi come in atti;

Per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso Policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente vari ordini di censure: alcune, intese alla demolizione dell'atto impugnato; altre, dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al non esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano sull'assunto della incostituzionalità, sotto vari profili, della normativa che la detta opzione impone.

Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la «sostanza» dell'operato dell'amministrazione e, come tale, si presenta di secondaria portata.

La doverosa graduazione delle questioni dedotte conduce ad assegnare priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti profili accessori: tale verifica potrà svolgersi — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — dopo l'esame della Corte costituzionale, sempre che l'esito del medesimo, eventualmente in toto favorevole alla parte ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.

3. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 cit.: si che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse stesso e si presentano logicamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

4. — Sempre in punto di rilevanza — e prescindendo, ovviamente, dall'esame di quelle eccezioni preliminari che non appaiono intese a paralizzare il giudizio sul merito dell'impugnativa o che mirano a precludere esclusivamente l'accoglimento della domanda cautelare — il Collegio osserva che la circostanza che nella specie sia rinvenibile un abbozzo di individuazione delle strutture non viene ad incidere sul giudizio di rilevanza stesso: la manifestazione di volontà (in uno con i primi adempimenti di regolamentazione) dell'amministrazione, di agire nel senso della (comunque) futura realizzazione delle strutture medesime resta sul piano dei meri intenti operativi, mentre è la prescrizione normativa in questa sede contestata che, per essere conforme — ad avviso di questo giudice — ai canoni costituzionali (secondo le considerazioni di cui *infra*), avrebbe necessariamente richiesto l'introduzione della previsione di concreta disponibilità delle strutture medesime quale condizione per l'esercizio dell'opzione per cui è causa.

Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex art.* 33 Cost.: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 717/2001), ad eccezione della numerazione dei paragrafi.

N. 719

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 agosto 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Rizzo Nicola ed altri contro Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5303/2000 proposto da Nicola Rizzo, Vittorio Volterra, Carlo Flamigni, Maurilio Marcacci, Roberto Binazzi, Luciano Bovicelli, Stefano Venturoli, Brunella Guerra, Marco Filicori, Giuseppe Pelusi, Roberto Paradisi, Domenico De Aloysio, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Clarizia ed Antonio Cerullo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

Contro Ministero della sanità; MURST; Università degli studi di Bologna, rappresentati e difesi come in atti; per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni espresse, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 cit: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato.

3. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccezione omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex* art. 33 della Costituzione: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 717/2001).

01C0943

N. 720

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 agosto 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Moretti Bruno contro Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattica-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7946/2000 proposto da Moretti Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Marzocchi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, lungotevere Flaminio n. 46;

Contro: Ministero della sanità; MURST; Università degli studi di Bologna; Azienda ospedaliera S. Orsola-Malpighi di Bologna, rappresentati e difesi come in atti;

per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinico universitario, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente vari ordini di censure: alcune, intese alla demolizione dell'atto impugnato; altre, dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al non esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano sull'assunto della incostituzionalità, sotto vari profili, della normativa che la detta opzione impone.

Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la «sostanza» dell'operato dell'amministrazione e, come tale, si presenta di secondaria portata.

La doverosa graduazione delle questioni dedotte conduce ad assegnare priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti profili acces-

sori: tale verifica potrà svolgersi — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — dopo l'esame della Corte costituzionale, sempre che l'esito del medesimo, eventualmente *in toto* favorevole alla parte ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.

3. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 cit.: si che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse stesso e si presentano logicamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

4. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccezione omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia ex artt. 33 Cost.: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 717/2001), ad eccezione della numerazione dei paragrafi.

01C0944

N. 721

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 agosto 2001) dal t.a.r. del Lazio sul ricorso proposto da Lisanti Michele ed altro contro Ministero della sanità ed altre

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3591/2000 proposto da Lisanti Michele e Martino Enio, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Merusi e Piero d'Amelio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'ultimo in Roma, via della Vite n. 7;

Contro: Ministero della Sanità; Università degli studi di Siena; Azienda ospedaliera Senese, rappresentati e difesi come in atti;

Per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso Policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente vari ordini di censure: alcune, intese alla demolizione dell'atto impugnato; altre, dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al non esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano sull'assunto della incostituzionalità, sotto vari profili, della normativa che la detta opzione impone.

Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la «sostanza» dell'operato dell'amministrazione e, come tale, si presenta di secondaria portata.

La doverosa graduazione delle questioni dedotte conduce ad assegnare priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti profili accessori: tale verifica potrà svolgersi — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — dopo l'esame della Corte costituzionale, sempre che l'esito del medesimo, eventualmente in toto favorevole alla parte ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.

3. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 cit.: si che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse stesso e si presentano logicamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

4. — Sempre in punto di rilevanza — e prescindendo, ovviamente, dall'esame di quelle eccezioni preliminari che non appaiono intese a paralizzare il giudizio sul merito dell'impugnativa o che mirano a precludere esclusivamente l'accoglimento della domanda cautelare — il Collegio osserva che la circostanza che nella specie sia rinvenibile un abbozzo di individuazione delle strutture non viene ad incidere sul giudizio di rilevanza: la manifestazione di volontà (in uno con i primi adempimenti di regolamentazione) dell'amministrazione, di agire nel senso della (comunque) futura realizzazione delle strutture medesime resta sul piano dei meri intenti operativi, mentre è la prescrizione normativa in questa sede contestata che, per essere conforme — ad avviso di questo giudice — ai canoni costituzionali (secondo le considerazioni di cui *infra*), avrebbe necessariamente richiesto l'introduzione della previsione di concreta disponibilità delle strutture medesime quale condizione per l'esercizio dell'opzione per cui è causa.

Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principî di autonomia *ex art. 33 Cost.*: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 717/2001), ad eccezione della numerazione dei paragrafi.

01C0945

N. 722

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 agosto 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Annunziata Antonio ed altro contro Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3800/2000 proposto da Annunziata Antonio e Bonaiuto Curzio, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b;

Contro: Ministero della sanità; MURST; Seconda Università degli studi di Napoli, rappresentati e difesi come in atti;

per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 cit.: si che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato.

3. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione e all'azienda universitaria policlinico di riferimento, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'Autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex art. 33 Cost.*: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione e l'azienda policlinico restano in definitiva estranee.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 717/2001).

01C0946

N. 723

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 agosto 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Fiorelli Carlo contro Ministero della sanità ed altre

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 6472/00 proposto da Carlo Fiorelli, rappresentato e difeso dall'avv. Giusto Puccini ed elettivamente domiciliato presso lo studio Di Amato in Roma, via Nizza n. 59;

Contro: Ministero della sanità; Università degli studi di Firenze; Azienda ospedaliera U.S.L. di Firenze; per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinico universitario, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente vari ordini di censure: alcune, intese alla demolizione dell'atto impugnato; altre, dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al non esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano sull'assunto della incostituzionalità, sotto vari profili, della normativa che la detta opzione impone.

Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la «sostanza» dell'operato dell'amministrazione e, come tale, si presenta di secondaria portata.

La doverosa graduazione delle questioni dedotte conduce ad assegnare priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti profili acces-

sori: tale verifica potrà svolgersi — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — dopo l'esame della Corte costituzionale, sempre che l'esito del medesimo, eventualmente *in toto* favorevole alla parte ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.

3. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 cit.: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse stesso e si presentano logicamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

4. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex artt.* 33 Cost.: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 717/2001), ad eccezione della numerazione dei paragrafi.

01C0947

N. 724

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 agosto 2001) dal t.a.r. del Lazio sul ricorso proposto da Leonetti Gastone ed altri contro Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8983/00 proposto da Leonetti Gastone, Morganti Alberto, Pazzaglia Piero, Petrolati Maurizio, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, v.le Mazzini n. 114/b;

Contro: Ministero della sanità; MURST; Università degli studi di Milano, rappresentati e difesi come in atti;
Per l'accertamento:

del diritto dei ricorrenti, in quanto professori universitari, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in tema di esercizio della attività libero-professionale e regime di impegno a tempo pieno o definito in relazione al d.lgs. n. 229/1999 e al d.lgs. n. 517/1999;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 cit.: si che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

3. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, anche per quanto oggetto di convenzione università-regione, e all'azienda ospedaliera di riferimento, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia *ex* art. 33 della Costituzione: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione e l'azienda ospedaliera restano in definitiva estranee.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 717/2001), ad eccezione della numerazione dei paragrafi.

N. 725

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 agosto 2001) dal t.a.r. del Lazio sul ricorso proposto da Bazzocchi Mario ed altri contro il Ministero della sanità ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4477/2000 proposto da Bazzocchi Mario, Campailla Ettore e Bandello Francesco, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Spitaleri e Michele Lioi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, viale delle Milizie n. 9;

Contro: Ministero della sanità; MURST; policlinico universitario a gestione diretta di Udine; Università degli studi di Udine, rappresentati e difesi come in atti;

per l'annullamento:

del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attività assistenziale intramuraria o dell'attività libero-professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5, d.lgs 21 dicembre 1999, n. 517;

di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale;

Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritta l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o per l'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

2. — Nel contesto dell'articolato gravame si delineano nettamente vari ordini di censure: alcune, intese alla demolizione dell'atto impugnato; altre, dirette ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto al non esercizio dell'opzione stessa: tutte si basano sull'assunto della incostituzionalità, sotto vari profili, della normativa che la detta opzione impone.

Residua qualche ulteriore doglianza che non investe la «sostanza» dell'operato dell'amministrazione e, come tale, si presenta di secondaria portata.

La doverosa graduazione delle questioni dedotte conduce ad assegnare priorità assoluta alle censure di rilevanza costituzionale, ferma restando ogni ulteriore verifica di merito in ordine a quelle concernenti profili accessori: tale verifica potrà svolgersi — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — dopo l'esame della Corte costituzionale, sempre che l'esito del medesimo, eventualmente *in toto* favorevole alla parte ricorrente, non renda del tutto carente l'interesse alla decisione.

3. — In punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 cit.: si che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento pieno dell'interesse sostanziale azionato, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse stesso e si presentano logicamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

4. — Quanto alla completezza del contraddittorio, in relazione all'eccepita omessa notifica del gravame alla regione, basti considerare che il ricorso risulta notificato all'autorità emanante il provvedimento impugnato nonché ai Ministeri della sanità e dell'università: il che deve ritenersi sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, facendosi nella specie questione, sostanzialmente, di riconoscimento del diritto all'esercizio di funzioni caratterizzanti (in tesi) lo *status* del personale sanitario docente universitario, anche alla stregua dei principi di autonomia ex art. 33 Cost.: profili, questi, alla cui normazione — ed al relativo giudizio di costituzionalità — la regione resta in definitiva estranea.

Né risulta proposto rituale regolamento di competenza per contestare la cognizione di questo giudice sulla controversia, ma solo eccepita l'incompetenza territoriale in memoria difensiva di costituzione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 717/2001), ad eccezione della numerazione dei paragrafi.

N. 726

Ordinanza emessa il 6 dicembre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 agosto 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Cordiano Claudio ed altri contro il Ministero della sanità ed altri.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 16292/2000 proposto da Cordiano Claudio, Bartolozzi Pietro e Cavalieri Giacomo, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco, elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini n. 114/b;

Contro: Ministero della sanità e Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore* e Università degli studi di Verona, in persona del rettore *pro tempore*;

Azienda ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Verona, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Manzi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5;

Per l'accertamento: del diritto dei ricorrenti, in quanto professori e/o ricercatori universitari della facoltà di medicina, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute, in tema di esercizio dell'attività istituzionale di didattica e ricerca e direzione delle strutture assistenziali e delle relative funzioni dirigenziali. Ciò in relazione alle intervenute disposizioni del d.lgs. n. 229/1999 e del d.lgs. n. 517/1999;

Nonché per l'annullamento della nota a firma del direttore generale dell'azienda ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Verona del 12 aprile 2000 prot. n. 3391, indirizzata a tutto il personale medico e per conoscenza al preside della facoltà di medicina e chirurgia ed al direttore sanitario avente ad oggetto: «attività libero-professionale», previa devoluzione alla Corte costituzionale, in via incidentale, della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del d.lgs. n. 229/1999 e del d.lgs. n. 517/1999 come esposto in ricorso; sospensione, *medio tempore*, dell'efficacia della citata nota del 14 febbraio 2000 e di ogni ulteriore provvedimento, emanato e/o emanando dall'ateneo di riferimento, ancorché al momento non cognito, immediatamente e pedissequamente applicativo dei citati decreti legislativi nn. 517/1999 e 229/1999, ove adottato nei termini preventivamente censurati nel presente ricorso in quanto ritenuto viziato da illegittimità costituzionale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la camera di consiglio del 6 dicembre 2000, il consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, i difensori come da verbale;

Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 10497/2000;

Ritenuto e considerato in:

FATTO E DIRITTO

1. — I ricorrenti, docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, in servizio presso l'Azienda ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Verona, impugnano con ricorso rubricato al n. 16292/2000, il provvedimento specificato in epigrafe, con cui viene intimato di optare per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o dell'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

2. — In sede di delibazione dell'istanza cautelare proposta dai ricorrenti, la sezione ha meditatamente ritenuto di rigettare la domanda cautelare proposta dai proff. Bartolozzi e Cavalleri in quanto priva di *fumus* in punto di tardività, in disparte ogni decisione in ordine al *petitum* di accertamento, estraneo alla fase cautelare; ha ritenuto altresì di accordare, sia pure interinalmente, relativamente al solo prof. Cordiano, il chiesto provvedimento di sospensione, rinviando a separata contestuale ordinanza la proposizione, limitatamente al detto sanitario, della questione di costituzionalità del relativo sistema normativo per possibile contrasto, quantomeno, con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost., avuto altresì riguardo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 254/2000.

In questa sede, in punto di rilevanza, basti ricordare l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice, contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, abbia disposto, con separato provvedimento, la sospensione stessa, in via provvisoria e temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare (*cf.* sentt. nn. 444 del 1990, 367 del 1991 e 4 del 2000); e ciò anche per il caso che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice *a quo*, essendo comunque individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale, sul quale questo giudice è chiamato a pronunciarsi (*cf.* sentt. nn. 263 del 1994, 128 del 1998 e 4 del 2000 cit.).

3. — Sempre in punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 cit.: si ché, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento dell'interesse sostanziale dei ricorrenti.

4. — Il ricorso investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte dalla

difesa del Cordiano, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto ed immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio della detta opzione da parte dei sanitari universitari e le conseguenze che ne derivano alla posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

5. — L'entrata in vigore del d.lgs. 28 luglio 2000 n. 254 — che reca disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. n. 229/1999 — impone al collegio di soffermarsi sulla normativa introdotta dall'art. 3 (che sostituisce il comma 10 all'art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dall'art. 13 d.lgs. n. 229/1999) ai fini della verifica della rilevanza o meno di tale disposizione sulla controversia all'esame della sezione.

L'art. 3 cit. consente, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzo del «proprio studio professionale» da parte dei sanitari universitari optanti per l'attività intramuraria.

Tale norma non rileva, peraltro, allo stato, nel giudizio che ne occupa.

Ed invero, la questione di costituzionalità del sistema normativo posto a base dell'impugnata opzione viene sollevata dal collegio sotto tre distinti profili (di cui, *infra*): per contrasto con l'art. 33 della Costituzione in relazione al principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici; per contrasto con l'art. 76 Cost.; per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., specificatamente, della norma dell'art. 5, comma 8, d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture.

Appare di tutta evidenza che i primi due aspetti (contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.) non sono minimamente scalfiti dalla portata del detto art. 3, in quanto la rilevata questione di costituzionalità viene sollevata, giusta la prospettazione che segue, indipendentemente dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture.

Un approfondimento meriterebbe il punto relativo al contrasto dell'art. 5, comma 8, cit. con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto riferito alla concreta disponibilità delle strutture.

Ma, in questa sede, non sembra possa ritualmente porsi tale questione.

Ed invero, la «novità» introdotta dal legislatore delegato attiene esclusivamente alle attività professionali «in regime ambulatoriale» e quindi investe solo la posizione dei sanitari universitari che espletano la propria attività in tale regime.

Orbene, se è vero che il ricorrente Cordiano non si qualifica espressamente sotto tale profilo, è pur vero che la resistente amministrazione non eccipe alcunché sul punto dell'attività specificatamente espletata dal ricorrente: deve allo stato degli atti ragionevolmente ritenersi, pertanto, che la norma dell'art. 3 per nulla incida sulla posizione dell'odierno ricorrente in riferimento all'attività di pertinenza.

Nè può orientare diversamente il richiamo, ad opera del precitato art. 3, alle previsioni dell'art. 72 legge 23 dicembre 1998 n. 448 per quanto espressamente concerne l'attività libero-professionale «in regime di ricovero».

Tale disposizione, che demanda al direttore generale dell'azienda sanitaria l'assunzione di «iniziative» per il reperimento di spazi sostitutivi al di fuori dell'azienda stessa, si muove sul piano dei meri intenti operativi, mentre è la prescrizione normativa in questa sede contestata che, per essere conforme — ad avviso di questo giudice — ai canoni costituzionali (secondo le considerazioni di cui *infra*), avrebbe necessariamente richiesto l'introduzione della previsione di concreta disponibilità delle strutture medesime quale condizione per l'esercizio dell'opzione per cui è causa.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 717/2001), ad eccezione della numerazione dei paragrafi e della data in calce all'ordinanza "6 dicembre 2000" anziché "5 luglio 2000".

N. 727

Ordinanza emessa il 20 dicembre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 agosto 2001) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dal Chiumello Giuseppe contro il Ministero della sanità ed altri.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 13288/00 proposto da Chiumello Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Racco, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 114/b;

Contro: Ministero della sanità e Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore* e Università degli studi di Milano, in persona del rettore *pro tempore*;

Per l'accertamento del diritto del ricorrente, in quanto professore universitario della facoltà di medicina, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attività istituzionale di didattica e ricerca e direzione delle strutture assistenziali e delle relative funzioni dirigenziali. Ciò in relazione alle intervenute disposizioni del d.lgs. n. 229/1999 e del d.lgs. n. 517/1999;

Nonché per l'annullamento della nota del rettore dell'Università di Milano del 28 febbraio 2000 prot. n. P/03208, avente ad oggetto: «Opzione per lo svolgimento dell'attività libero-professionale»;

Previa:

devoluzione alla Corte costituzionale, in via incidentale, della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del d.lgs. n. 517/1999 come esposto in ricorso;

sospensione, *medio tempore*, dell'efficacia della citata comunicazione del 28 febbraio 2000 e di ogni ulteriore provvedimento, emanato e/o emanando dall'ateneo di riferimento, ancorché al momento non cognito, immediatamente e pedissequamente applicativo dei citati decreti legislativi n. 517/1999 e n. 229/1999, ove adottato nei termini preventivamente censurati nel presente ricorso in quanto ritenuto viziato da illegittimità costituzionale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la camera di consiglio del 20 dicembre 2000, il consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, i difensori come da verbale;

Vista l'ordinanza cautelare della sezione n. 11028 del 20 dicembre 2000;

Ritenuto e considerato in:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorrente, docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia, in servizio presso il Policlinico universitario di Milano, impugna con ricorso rubricato al n. 13288/2000, il provvedimento specificato in epigrafe, con cui viene intimato di optare per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o dell'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

2. — Il ricorso investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte dalla difesa dell'istante, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto ed immediato della contestazione giudiziale, e cioè l'esercizio della detta opzione da parte dei sanitari universitari e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di *status* nell'una e nell'altra ipotesi.

3. — In sede di deliberazione dell'istanza cautelare proposta dal ricorrente, la sezione ha meditatamente ritenuto di accordare, sia pure interinalmente, il chiesto provvedimento di sospensione, rinviando a separata contestuale ordinanza la proposizione della questione di costituzionalità del relativo sistema normativa per possibile contrasto, quantomeno, con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost., avuto altresì riguardo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 254/2000.

In questa sede, in punto di rilevanza, basti ricordare l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice, contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, abbia disposto, con separato provvedimento; la sospensione stessa, in via provvisoria e temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare (*cf.* sentt. nn. 444 del 1990, 367 del 1991 e 4 del 2000); e ciò anche per il caso che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice *a quo*, essendo comunque individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale, sul quale questo giudice è chiamato a pronunciarsi (*cf.* sentt. nn. 263 del 1994, 128 del 1998 e 4 del 2000 *ct.*).

4. — Sempre in punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 *cit.*: si ché, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, il provvedimento in questa sede impugnato costituisce puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento dell'interesse sostanziale del ricorrente.

5. — L'entrata in vigore del d.lgs. 28 luglio 2000 n. 254 — che reca disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. n. 229/1999 — impone al collegio di soffermarsi sulla normativa introdotta dall'art. 3 (che sostituisce il comma 10 all'art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dall'art. 13, d.lgs. n. 229/1999) ai fini della verifica della rilevanza o meno di tale disposizione sulla controversia all'esame della sezione.

L'art. 3 *cit.* consente, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzo del «proprio studio professionale» da parte dei sanitari universitari optanti per l'attività intramuraria.

Tale norma non rileva, peraltro, allo stato, nel giudizio che ne occupa.

Ed invero, la questione di costituzionalità del sistema normativo posto a base dell'impugnata opzione viene sollevata dal collegio sotto tre distinti profili (di cui, infra): per contrasto con l'art. 33 della Costituzione in relazione al principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici; per contrasto con l'art. 76 della Costituzione; per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., specificatamente, della norma dell'art. 5, comma 8, d.lgs. n. 517/1999 nella parte in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio, e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture.

Appare di tutta evidenza che i primi due aspetti (contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.) non sono minimamente scalfiti dalla portata del detto art. 3, in quanto la rilevata questione di costituzionalità viene sollevata, giusta la prospettazione che segue, indipendentemente dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture.

Un approfondimento meriterebbe il punto relativo al contrasto dell'art. 5, comma 8, cit. con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto riferito alla concreta disponibilità delle strutture.

Ma, in questa sede, non sembra possa ritualmente porsi tale questione.

Ed invero, la «novità» introdotta dal legislatore delegato attiene esclusivamente alle attività professionali «in regime ambulatoriale» e quindi investe solo la posizione dei sanitari universitari che espletano la propria attività in tale regime.

Orbene, se è vero che il ricorrente non si qualifica espressamente sotto tale profilo, è pur vero che la resistente Amministrazione — che pur chiede una verifica di rilevanza alla stregua della norma sopravvenuta — non eccepisce alcunché sul punto dell'attività specificatamente espletata dal ricorrente: deve allo stato degli atti ragionevolmente ritenersi, pertanto, che la norma dell'art. 3 per nulla incida sulla posizione dell'odierno ricorrente in riferimento all'attività di pertinenza.

Né può orientare diversamente il richiamo, ad opera del precitato art. 3, alle previsioni dell'art. 72, legge 23 dicembre 1998, n. 448, per quanto espressamente concerne l'attività libero-professionale «in regime di ricovero».

Tale disposizione, che demanda al direttore generale dell'azienda sanitaria l'assunzione di «iniziative» per il reperimento di spazi sostitutivi al di fuori dell'azienda stessa, si muove sul piano dei meri intenti operativi, mentre è la prescrizione normativa in questa sede contestata che, per essere conforme — ad avviso di questo giudice — ai canoni costituzionali (secondo le considerazioni di cui infra), avrebbe necessariamente richiesto l'introduzione della previsione di concreta disponibilità delle strutture medesime quale condizione per l'esercizio dell'opzione per cui è causa.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 717/2001), ad eccezione della numerazione dei paragrafi e della data in calce all'ordinanza "20 dicembre 2000" anziché "5 luglio 2000".

01C0951

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PODENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrarsa
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Lante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie generali	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendita
 ☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 3 8 0 0 1 *

L. 15.000
€ 7,75